SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 luglio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della sanità

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Agenzia del territorio

Agenzia delle entrate

Università di Urbino

Università del Molise

CIRCOLARI

Ministero delle politiche agricole e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 175

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 12 ottobre 2000.

Criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli organismi pagatori.

01A6473

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 3 luglio 2001, n. **255.**

Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 4;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1 e 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124;

Considerato lo stato di incertezza determinato dal contenzioso aperto in relazione all'attuazione delle disposizioni della predetta legge n. 124 del 1999, concernenti l'integrazione delle predette graduatorie permanenti;

Considerato che tale stato di incertezza compromette l'espletamento delle procedure e delle operazioni preordinate all'assunzione a tempo indeterminato del personale docente sulle cattedre e i posti di insegnamento per gli anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002 e all'assunzione a tempo determinato del predetto personale per l'anno scolastico 2001/2002;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare specifiche disposizioni per assicurare le predette assunzioni e quindi garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 giugno 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpretano nel senso che nelle operazioni di prima integrazione delle graduatorie di base previste dall'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della stessa legge, hanno titolo all'inserimento in coda alle graduatorie medesime, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo nel seguente ordine di priorità:

a) primo scaglione: personale che sia in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999;

b) secondo scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi successivamente al 31 marzo 1995. In tale scaglione sono compresi anche i docenti di cui all'articolo 2, comma 2, della predetta legge n. 124 del 1999.

2. Le disposizioni contenute nel Regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, di seguito Regolamento, si intendono modificate nel senso che i docenti per cui è previsto, separatamente, l'inserimento nei distinti scaglioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettere *a2)* e *b)*, confluiscono in un unico scaglione.

3. Nella fase di prima integrazione di cui al comma 1, gli aspiranti sono graduati, all'interno dei due scaglioni, con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, valutati secondo la tabella annessa quale allegato *A* al regolamento.

4. La graduatoria risultante a seguito della prima integrazione di cui al comma 1 viene utilizzata per le immissioni in ruolo relative agli anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002, e per il conferimento di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2001/2002. I contratti a tempo indeterminato, stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo il 31 agosto, comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio, dell'anno scolastico di conferimento della nomina.

5. I dirigenti territorialmente competenti procedono alle nomine di supplenza annuale e fino a termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti fino al 31 agosto 2001.

6. Decorso il termine del 31 agosto 2001 i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali a fino al termine delle attività didattiche attingendo prioritariamente alle graduatorie permanenti e in subordine alle graduatorie di istituto.

7. La riarticolazione delle graduatorie permanenti conseguente alle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3, non ha effetti sulle nomine in ruolo già conferite che sono fatte salve nei casi in cui gli interessati non siano più in posizione utile ai fini delle nomine stesse. Dal numero massimo complessivo delle nomine che il Consiglio dei Ministri autorizzerà per l'anno scolastico 2001/2002 è scomputato un numero di posti corrispondente a quelle delle posizioni salvaguardate.

Art. 2.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'integrazione della graduatoria, da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno, avviene inserendo nello scaglione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, gli idonei dei concorsi a cattedre e posti, per titoli ed esami e i possessori dei diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario.

2. Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta è graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni della tabella annessa quale allegato *A* al regolamento di cui all'articolo 1, comma 2. I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

3. L'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie si realizza sulla base del punteggio spettante a ciascun candidato con la salvaguardia, in posizione di parità, dell'anzianità di iscrizione in graduatoria.

Art. 3.

1. Le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, non comportano modifiche al numero delle classi autorizzate in organico di diritto dal dirigente territorialmente competente. Incrementi del numero delle classi, eventualmente indispensabili, sono disposti dal competente dirigente scolastico secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1998, e successive integrazioni.

2. I posti e gli spezzoni di orario derivanti dagli incrementi di classe di cui al comma 1 non modificano il numero e la composizione dei posti e delle cattedre, anche costituiti tra più scuole, così come deteminate nell'organico di ciascun anno.

3. La formazione di classi di cui al comma 1 è comunicata dal dirigente scolastico al dirigente territorialmente competente entro il 10 luglio di ciascun anno per la copertura, nella fase delle utilizzazioni, dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica.

Art. 4.

1. Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 luglio di ciascun anno. A regime entro lo stesso termine devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.

2. Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, il dirigente utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la prima fascia, in conformità ai nuovi criteri definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.

3. Limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 il termine di cui ai commi 1 e 2 è fissato al 31 agosto 2001. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, è fissato al 31 luglio 2001.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

01G0321

DECRETO-LEGGE 3 luglio 2001, n. **256.**

Interventi urgenti nel settore dei trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere un regime transitorio che consenta un riassetto normativo del settore dell'autotrasporto, ivi compreso il sistema tariffario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'articolo 21 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 *(Regolamento di attuazione)*. — 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio regolamento da emanarsi entro il termine del 31 dicembre 2001, le previste disposizioni attuative. Fino alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, nel decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, e nel decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, e non si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 20.».

Art. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. A decorrere dalla data del 1° luglio 2001 e fino alla data del 30 giugno 2003, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale, essere iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito, per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attività.».

Art. 3.

1. L'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'articolo 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per le conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

01G0322

DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2001, n. **257.**

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo 1, che consente l'emanazione, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge, di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 dello stesso articolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

Vista la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dopo l'articolo 10-*octies* è inserito il seguente:

«Art. 10-*novies (Disposizioni particolari per taluni tipi di prodotti)*. — 1. In applicazione dei princìpi generali di cui agli articoli 2 e 115-*bis*, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA, e sulla base delle eventuali segnalazioni della sezione speciale della commissione tecnica di cui all'articolo 10-*septies*, nonché degli organismi della pubblica amministrazione interessati all'applicazione del presente capo, possono essere disposte particolari limitazioni, o la soggezione ai divieti di cui all'articolo 98, comma 1, per le attività volte a mettere in circolazione, produrre, importare, impiegare, manipolare o comunque detenere, quando tali attività sono svolte a fini commerciali, tipi di prodotti o singoli prodotti che contengano materie radioattive naturali derivanti dalle attività di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1, lettere *c)* e *d)*.».

2. L'articolo 24 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 24 *(Comunicazione preventiva di cessazione di pratica)*. — 1. Chiunque intenda cessare una pratica soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 22 deve darne comunicazione, almeno trenta giorni prima della prevista cessazione, alle amministrazioni competenti a ricevere la comunicazione di cui allo stesso articolo 22.

2. Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 5, sono fissate le condizioni e le modalità per la comunicazione di cui al comma 1.».

3. All'articolo 4, comma 3, lettera *m)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole: «Se il prodotto dei fattori di modifica è uguale a 1; $1\ Sv = 1\ J\ kg^{-1}$» sono sostituite dalle seguenti: «Le dimensioni del sievert sono $J\ kg^{-1}$».

Art. 2.

1. Nell'articolo 68-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole: «classificazione del lavoratore in categoria A sono sostituite dalle seguenti: "classificazione del lavoratore come esposto».

2. Nell'articolo 81, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole «all'Ispettorato medico centrale» sono sostituite dalle seguenti: «all'ISPESL».

3. Nell'articolo 115-*ter*, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole: «Nel caso in cui lavoratori o individui» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso in cui individui».

Art. 3.

1. Nell'articolo 143 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole: «di cui ai capi IV e VIII» sono sostituite dalle parole: «di cui ai capi III-*bis*, IV e VIII».

2. Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:

«Art. 144-*bis (Particolari disposizioni concernenti le comunicazioni preventive di pratiche)*. — 1. Ferme restando le disposizioni di esonero di cui all'articolo 22 le comunicazioni di detenzione effettuate, ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, precedentemente alla data di applicazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 22, sono considerate, a tutti gli effetti, come comunicazione preventiva di pratiche di cui allo stesso articolo 22.

2. Le amministrazioni e gli organismi di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto si comunicano vicendevolmente, su richiesta, le informazioni in loro possesso concernenti le comunicazioni di detenzione di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

3. Le amministazioni e gli organismi di cui all'articolo 22, comma 1, non sono tenuti alla comunicazione preventiva di cui allo stesso articolo per quanto concerne le sorgenti di taratura per la strumentazione di radioprotezione impiegata nell'ambito delle proprie attività.».

3. Nell'articolo 146, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dopo le parole: «precedentemente vigenti» sono inserite le seguenti: «ivi incluse quelle dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,».

4. L'articolo 146, comma 3-*quater* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, è sostituito dal seguente:

«3-*quater.* Coloro che al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 27 esercitano le pratiche di cui all'articolo 115-*ter*, comma 1, devono inviare, entro centottanta giorni da tale data, alle autorità di cui all'articolo 115-*quater*, comma 1, le valutazioni di cui all'articolo 115-*ter* stesso. Restano ferme le particolari disposizioni, di cui al comma 4 dello stesso articolo 115-*ter*, per le installazioni soggette a nulla osta all'impiego di categoria B di cui all'articolo 29, anche nel caso in cui, ai sensi delle norme precedentemente vigenti, tali installazioni fossero soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.».

5. Nell'articolo 148, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole; «decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185,» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,»;

b) le parole: «dal predetto decreto;» sono sostituite con «dalle stesse disposizioni;».

Art. 4.

1. Nell'allegato *III* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, il paragrafo 1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in ragione della attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di superare in un anno solare uno o più dei seguenti valori:

a) 1 mSv di dose efficace;

b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;

c) 50 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm^2 qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta;

d) 50 mSv di dose equivalente per mani, avambracci, piedi, caviglie.».

2. L'allegato *VII* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, è modificato come segue:

a) ai punti 2.7 e 2.16 sono soppresse le parole: «e dell'eventuale accesso di propri funzionari nel luogo di svolgimento della pratica»;

b) il punto 3.5 del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.5. In ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 24 del presente decreto, l'intendimento di cessazione della pratica deve essere comunicato, almeno trenta giorni prima, alle amministrazioni di cui al punto 3.1; alla comunicazione è allegata una relazione, sottoscritta dall'esperto qualificato per gli aspetti di propria competenza, che descriva le operazioni previste per la cessazione stessa, quali la destinazione prevista per le sorgenti di radiazioni detenute e per gli eventuali rifiuti prodotti durante la gestione della pratica e durante le operazioni connesse alla cessazione.»;

c) dopo il punto 3.5 del paragrafo 3, è aggiunto il seguente:

«3.6. Al termine delle operazioni di cessazione di una pratica con materie radioattive l'esercente la pratica trasmette alle amministrazioni di cui al punto 3.1 una relazione, sottoscritta dall'esperto qualificato per gli aspetti di propria competenza, che attesti l'assenza di vincoli di natura radiologica nelle installazioni in cui la pratica è stata effettuata. La pratica si considera cessata, a tutti gli effetti, trascorsi sessanta giorni dall'invio, mediante raccomandata, della relazione.».

3. Nel punto 6.1 del paragrafo 6 dell'allegato *VII* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole: «comunicazioni previste nel presente allegato si utilizzano» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazioni previste nel presente allegato da parte delle agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo 22, comma 1, nonché da parte dei soggetti di cui all'articolo 18 del presente decreto, si utilizzano.».

4. L'allegato *IX* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, è modificato come segue:

a) il punto 1.2 del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.2. Fermo restando quanto disposto per le pratiche di cui al successivo punto 1.3, sono soggette al nulla osta di cui all'articolo 27 del presente decreto le pratiche comportanti l'impiego di:

a) macchine radiogene con caratteristiche costruttive tali che l'energia massima delle particelle accelerate sia superiore a 200 keV;

b) sorgenti di radiazioni con produzione media nel tempo di neutroni su tutto l'angolo solido superiore a 10^4 al secondo;

c) materie radioattive allorché il valore massimo della concentrazione di attività per unità di massa sia superiore ai valori indicati nella tabella IX-1 ed inoltre si verifichi una delle seguenti condizioni:

1) l'attività totale presente nella installazione sia superiore per un fattore 10^3 ai valori indicati nella tabella IX-1;

2) l'attività totale pervenuta o prodotta nell'installazione in ragione d'anno solare sia superiore per un fattore 50 ai valori di cui al punto 1.2.*c)*.1.»;

b) dopo il punto 1.2 del paragrafo 1, è aggiunto il seguente:

«1.3. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 18-*bis* e 98 del presente decreto, le installazioni in cui vengano svolte le pratiche di cui all'articolo 27, comma 2-*bis*, lettere *a)*, *c)* e *d)* nonché quelle di cui all'articolo 98, per le quali sia stata concessa la deroga, sono comunque soggette al nulla osta di cui allo stesso articolo 27 indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al punto 1.2.»;

c) nei punti 2.1.*a)*.1.B e 2.1.*a)*.2.B del paragrafo 2, le parole: «detenuta in ragione d'anno solare» sono sostituite dalle seguenti: «pervenuta o prodotta in ragione d'anno solare»;

d) al punto 2.1 del paragrafo 2, lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle macchine radiogene che accelerino elettroni con energia massima di accelerazione inferiore o uguale a 25 MeV.»;

e) al punto 2.1 del paragrafo 2, lettera *c)* le parole «uguale o superiore a 20 MeV» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 25 MeV.»;

f) nel punto 2.4 del paragrafo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Ai fini della soggezione al nulla osta, la verifica delle condizioni di cui al punto 1.2 per eventuali altre sorgenti di radiazioni è effettuata separatamente da quella relativa alle sorgenti di radiazioni contenute in dette apparecchiature.»;

g) nel punto 2.5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Detta esclusione non si applica alle macchine radiogene impiegate a scopo di terapia medica né alle sorgenti di radiazioni di cui all'articolo 27, comma 1-*bis*, ed al paragrafo 7 del presente allegato che siano costituite da macchine radiogene impiegate a scopo industriale o di ricerca scientifica.»;

h) nel punto 3.3.*a)*.2 del paragrafo 3 le parole: «detenuta in ragione d'anno solare,» sono sostituite dalle seguenti: «pervenuta o prodotta in ragione d'anno solare,»;

i) il punto 3.4.*b)*.4 del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «4 delle attività lavorative con materie radioattive naturali di cui al capo III-*bis.»;*

l) dopo il punto 3.4.*b)*.4 del paragrafo 3 è aggiunto il seguente:

«5 delle sorgenti di radiazioni di cui al punto 2.4.»;

m) nei punti 5.2 e 5.9 del paragrafo 5 sono soppresse le parole: «e dell'eventuale accesso di propri funzionari nel luogo di svolgimento della pratica»;

n) nel punto 6.1 del paragrafo 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tenendo altresì conto delle particolari disposizioni di cui al punto 2.4 e delle modalità di applicazione di cui al paragrafo 3.»;

o) nel punto 10.1 del paragrafo 10 le parole: «comunicazioni previste nel presente allegato si utilizzano» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazioni

previste nel presente allegato da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 29 del presente decreto, si utilizzano».

Art. 5.

1. Alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate le seguenti correzioni:

a) nell'articolo 4, comma 3, lettera *c)*, le parole: «di cui all'articolo 3, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *a)* e *b)*»;

b) nell'articolo 22, comma 3, le parole: «al comma 1 e di quelli di cui la legge» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 e di quelle per cui la legge»;

c) nell'articolo 27, comma 2-*bis*, lettera *d)*, le parole «fini di terapia medica» sono sostitute dalle seguenti: «fini di terapia medica.»;

d) nell'articolo 69, comma 1, le parole: «comunque, ad attività che» sono sostituite dalle seguenti: «comunque, attività che»;

e) negli articoli 127 e 128, comma 1, lettera *c)*, le parole «articolo 101, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 115-*ter*,».

2. Nell'allegato *I-bis* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, nel paragrafo 4, lettera *c)*, le parole: «è fissato in termini in 0,3 mSv/anno» sono sostituite dalle seguenti: «è fissato in 0,3 mSv/anno».

3. Nell'allegato *IV* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate le seguenti correzioni:

a) nel paragrafo 8.1 le parole: «paragrafo 8» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 7»;

b) nel paragrafo 11.1 le parole: «definito nel paragrafo 0.4.» sono sostituite dalle seguenti: «definito nel paragrafo 0.3.»;

c) nel paragrafo 11.2 le parole: «definiti nel paragrafo 0.4» sono sostituite dalle seguenti: «definiti nel paragrafo 0.3»;

d) nell'intestazione della tabella IV.7, terza colonna, le unità di misura «($Sv \cdot g^{-1}/Bq \cdot m^{-3}$)» sono sostituite da: «($Sv \cdot giorno^{-1}/Bq \cdot m^{-3}$)».

4. Nell'allegato *VII* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, nel paragrafo 2.8, lettera *a)*, le parole: «a seguito del consumo dell'impiego dei beni di consumo;» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito dell'impiego dei beni di consumo;».

5. Nell'allegato *IX* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel punto 2.1.*a)*.1.B del paragrafo 2 le parole: «al punto 2.1.*a)*.1.A.:» sono sostituite dalle seguenti: «al punto 2.1.*a)*.1.A.»;

b) nel punto 2.1.*b)* del paragrafo 2 le parole: «al secondo,..» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo.»;

c) nel punto 3.1 del paragrafo 3 le parole: «i valori forniti nella tabella IX-2» sono sostituite dalle seguenti: «i valori forniti nella tabella IX-1»;

d) nel punto 5.3.*d)* del paragrafo 5 le parole: «per le pratiche di cui alle lettere *d)* e *e)* dell'articolo 27 che siano classificate» sono sostituite dalle seguenti: «per le pratiche di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2-*bis* dell'articolo 27 che siano classificate».

6. Nella tabella I-1 dell'allegato *I* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le righe:

In-113m	$1 \cdot 10^6$
In-113m	$5 \cdot 10^4$

sono sostituite dalle seguenti:

In-113m	$1 \cdot 10^6$
In-114m	$5 \cdot 10^3$

7. Nell'allegato *XI* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'intitolazione le parole: «dell'articolo 91, comma 5, delle modalità» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 90, comma 5, delle modalità»;

b) nel punto 1.1 del paragrafo 1 le parole: «al modello di cui all'allegato A.» sono sostituite dalle seguenti: «al modello A allegato.»;

c) nel punto 1.3 del paragrafo 1 le parole: «L'organo di cui al punto 2.2» sono sostituite dalle seguenti: «L'organo di cui al punto 1.2».

Art. 6

1. Nella Tabella IV-1 dell'Allegato IV del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le righe :

Y-94	0,318 h	M	$1,0\ 10^{-4}$	$2,8\ 10^{-11}$	$4,4\ 10^{-11}$	$1,0\ 10^{-4}$	$8,1\ 10^{-1}Z^{C}$
		S	$1,0\ 10^{-4}$	$2,9\ 10^{-11}$	$4,6\ 10^{-11}$		

sono sostituite dalle seguenti:

Y-94	0,318 h	M	$1,0\ 10^{-4}$	$2,8\ 10^{-11}$	$4,4\ 10^{-11}$	$1,0\ 10^{-4}$	$8,1\ 10^{-11}$
		S	$1,0\ 10^{-4}$	$2,9\ 10^{-11}$	$4,6\ 10^{-11}$		

b) le righe ;

In-116m	0,902 h	F	0,020	$3,0\ 10^{-11}$	$5,5\ 10^{-11}$	0,020	$6,4\ 10^{-1}Z^{C}$
		M	0,020	$4,8\ 10^{-11}$	$8,0\ 10^{-11}$		

sono sostituite dalle seguenti:

In-116m	0,902 h	F	0,020	$3,0\ 10^{-11}$	$5,5\ 10^{-11}$	0,020	$6,4\ 10^{-11}$
		M	0,020	$4,8\ 10^{-11}$	$8,0\ 10^{-11}$		

c) le righe ;

Sb-124m	0,337 h	F	0,100	$3,0\ 10^{-12}$	$5,3\ 10^{-12}$	0,100	$8,0\ 10^{-1}Z^{2}$
		M	0,010	$5,5\ 10^{-12}$	$8,3\ 10^{-12}$		

sono sostituite dalle seguenti:

Sb-124m	0,337 h	F	0,100	$3,0\ 10^{-12}$	$5,3\ 10^{-12}$	0,100	$8,0\ 10^{-12}$
		M	0,010	$5,5\ 10^{-12}$	$8,3\ 10^{-12}$		

d) le righe ;

Lu-178	0,473 h	M	$5,0\ 10^{-4}$	$2,5\ 10^{-11}$	$3,9\ 10^{-11}$	$5,0\ 10^{-4}$	$4,7\ 10^{-1}Z^{C}$
		S	$5,0\ 10^{-4}$	$2,6\ 10^{-11}$	$4,1\ 10^{-11}$		

sono sostituite dalle seguenti:

Lu-178	0,473 h	M	$5,0\ 10^{-4}$	$2,5\ 10^{-11}$	$3,9\ 10^{-11}$	$5,0\ 10^{-4}$	$4,7\ 10^{-11}$
		S	$5,0\ 10^{-4}$	$2,6\ 10^{-11}$	$4,1\ 10^{-11}$		

e) la riga ;

Cm-249	1,07 h	M	$5,0\ 10^{-4}$	$3,2\ 10^{-11}$	$5,1\ 10^{-11}$	$5,0\ 10^{-4}$	$3,1\ 10^{-1}Z^{C}$

è sostituita dalla seguente:

Cm-249	1,07 h	M	$5,0\ 10^{-4}$	$3,2\ 10^{-11}$	$5,1\ 10^{-11}$	$5,0\ 10^{-4}$	$3,1\ 10^{-11}$

2. Nella Tabella IV-3 dell'Allegato IV del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le righe ;

Sb-122	2,70 d	F	0,200	$4,2\ 10^{-9}$	0,100	$2,8\ 10^{-9}$	$1,4\ 10^{-9}$	$8,4\ 10^{-10}$	$4,4\ 10^{-10}$	$3,6\ 10^{-10}$
		M	0,020	$8,3\ 10^{-9}$	0,010	$5,7\ 10^{-9}$	$2,8\ 10^{-9}$	$1,8\ 10^{-9}$	$1,3\ 10^{-9}$	$1,0\ 10^{-9}$
		S	0,020	$8,8\ 10^{-9}$	0,010	$6,1\ 10^{-9}$	$3,0\ 19^{-9}$	$2,0\ 10^{-9}$	$1,4\ 10^{-9}$	$1,1\ 10^{-9}$

sono sostituite dalle seguenti

Sb-122	2,70 d	F	0,200	$4,2\ 10^{-9}$	0,100	$2,8\ 10^{-9}$	$1,4\ 10^{-9}$	$8,4\ 10^{-10}$	$4,4\ 10^{-10}$	$3,6\ 10^{-10}$
		M	0,020	$8,3\ 10^{-9}$	0,010	$5,7\ 10^{-9}$	$2,8\ 10^{-9}$	$1,8\ 10^{-9}$	$1,3\ 10^{-9}$	$1,0\ 10^{-9}$
		S	0,020	$8,8\ 10^{-9}$	0.010	$6,1\ 10^{-9}$	$3,0\ 10^{-9}$	$2,0\ 10^{-9}$	$1,4\ 10^{-9}$	$1,1\ 10^{-9}$

b) le righe :

Sb-125	2,77 a	F	0,200	8,7 10^{-9}	0,100	6,8 10^{-9}	3,7 10^{-9}	2,3 10^{-9}	1,5 10^{-9}	1,4 10^{-9}
		M	0,020	2,0 18^{-8}	0,010	1,6 10^{-8}	1,0 10^{-8}	6,8 10^{-9}	5,8 10^{-9}	4,8 10^{-9}
		S	0,020	4,2 10^{-8}	0,010	3,8 10^{-8}	2,4 10^{-8}	1,6 10^{-8}	1,4 10^{-8}	1,2 10^{-8}

sono sostituite dalle seguenti

Sb-125	2,77 a	F	0,200	8,7 10^{-9}	0,100	6,8 10^{-9}	3,7 10^{-9}	2,3 10^{-9}	1,5 10^{-9}	1,4 10^{-9}
		M	0,020	2,0 10^{-8}	0,010	1,6 10^{-8}	1,0 10^{-8}	6,8 10^{-9}	5,8 10^{-9}	4,8 10^{-9}
		S	0,020	4,2 10^{-8}	0,010	3,8 10^{-8}	2,4 10^{-8}	1,6 10^{-8}	1,4 10^{-8}	1,2 10^{-8}

3. Nell'Allegato X del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, nel paragrafo 3.3, le parole:"termini e con le modalità definiti al punto 2.1" sono sostituite dalle seguenti: "termini e con le modalità definiti al punto 3.1".

Art. 7.

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

VERONESI, *Ministro della sanità*

BORDON, *Ministro dell'ambiente*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Gli articoli 76 e 87 della Costituzione recitano:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.»

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale».

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara la stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

— La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998, l'art. 1 della suddetta legge così recita:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B.*

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e dei Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, a seguito di deliberazione preliminare dei Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e corrispettive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.».

— Il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, riguarda: «Attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti»

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, riguarda: «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti».

— La direttiva 96/29/Euratom è pubblicata in GUCE L. 159 del 29 giugno 1996.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riguarda: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Nota all'art. 1:

— Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decrerto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, vedi note alle permesse. Si riporta qui di seguito l'art. 4, comma 3, lettera *m)*, del suddetto decreto, così come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: «Inoltre, si intende per:

a) - l) (omissis);

m) sievert (SV): nome speciale dell'unità di dose equivalente o di dose efficace. *Le dimensioni del sievert sono J kg*$^{-1}$.

quando la dose equivalente o la dose efficace sono espresse in rem valgono le seguenti relazioni:

1 rem = 10^{-2} Sv

1 Sv = 100 rem»;

Note all'art. 2:

— Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, vedasi note alle premesse.

— Si riporta qui di seguito l'art. 68-*bis*, comma 1, del suddetto decreto, così come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«1. Su motivata richiesta di autorità competenti anche di altri Paesi appartenenti all'Unione europea o di soggetti, anche di detti Paesi, che siano titolari di incarichi di sorveglianza fisica o medica della radioprotezione del lavoratore, il lavoratore trasmette alle autorità o ai soggetti predetti le informazioni relative alle dosi ricevute. La richiesta delle autorità o dei soggetti di cui sopra deve essere motivata dalla necessità di effettuare le visite mediche prima dell'assunzione oppure di esprimere giudizi in ordine all'idoneità a svolgere mansioni che comportino la *classificazione del lavoratore come esposto,* oppure, comunque, di tenere sotto controllo l'ulteriore esposizione del lavoratore».

— Si riporta quì di seguito l'art. 81, comma 4, del suddetto decreto, così come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«4. Entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività d'impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti la documentazione di cui al comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)* va consegnata al medico addetto alla sorveglianza medica che provvede alla sua trasmissione, unitamente al documento di cui all'art. 90, *all'ISPESL* che assicurerà la loro conversazione nel rispetto dei termini previsti dall'art. 90, comma 3.»

— Si riporta qui di seguito l'art. 115-*ter*, comma 4, del suddetto decreto, così come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«4. *Nel caso in cui individui* dei gruppi di riferimento della popolazione possono ricevere, a seguito di esposizioni potenziali in installazioni di cui all'art. 29, dosi superiori ai livelli determinati ai sensi dell'art. 115, comma 2, le amministrazioni competenti al rilascio del nulla osta di cui all'art. 29 stesso, dispongono l'inclusione della pratica nei piani di cui all'art. 115-*quater*, comma 1. Le predette amministrazioni inseriscono, a tale scopo, apposite prescrizioni nel nulla osta e inviano copia del provvedimento autorizzativo, insieme a tutte le valutazioni relative alle esposizioni potenziali, alle autorità di cui all'art. 115-*quater*, ai fini della predisposizione dei piani di intervento».

Note all'art. 3:

— Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, vedasi note alle premesse.

— Si riporta qui di seguito l'art. 143, del suddetto decreto, così come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 143. — 1. Alle contravvenzioni *di cui ai capi III*-bis*, IV e VIII* del presente decreto si applica l'istituto della prescrizione di cui agli articoli da 19 a 25 del *decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758*.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, riguarda: sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare.

— L'art. 92 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica così recita:

«Art. 92 *(Comunicazioni concernenti la detenzione di sorgenti).* — Oltre a quanto disposto dall'art. 93, chiunque detiene, a qualsiasi titolo, sostanze radioattive naturali o artificiali, comunque confezionate ed apparecchi contenenti dette sostanze, ovvero apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, di qualsiasi tipo, fissi o mobili, deve darne comunicazione entro dieci giorni al medico provinciale, e, ove di loro competenza, all'ispettorato del lavoro e al comandante di porto, indicando i mezzi di protezione posti in atto.

Qualora sussistano possibilità di rischio per la popolazione, il medico provinciale, indipendentemente dal procedimento penale, prescrive le necessarie misure protettive e all'occorrenza dispone il divieto di utilizzazione delle sorgenti».

— Si riporta qui di seguito l'art. 146, comma 2, del suddetto decreto, così come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 siano già in possesso di provvedimenti autorizzativi ai sensi delle disposizioni precedentemente vigenti, *ivi incluse quelle dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,* debbono chiedere, entro due anni, la conversione o la convalida dei provvedimenti medesimi alle amministrazioni titolari della potestà autorizzativa secondo le norme del presente decreto.».

— La legge 31 dicembre 1962, n. 1860, riguarda: «Impiego pacifico dell'energia nucleare». L'art. 13 della suddetta legge, così recita:

«Art. 13. Oltre quanto prescritto dagli articoli 91, 96 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, l'impiego degli isotopi radioattivi, quando la quantità di radioattività che si intende utilizzare è pari o superiore ai valori di quantità totale di radioattività o di peso che saranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, emanato con le forme dell'art. 30, decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è sottoposto all'autorizzazione ministeriale rilasciata dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per gli usi industriali; dallo stesso Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'agricoltura e le foreste per gli usi agricoli, con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la pubblica istruzione per gli usi didattici e con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità per gli usi diagnostici, terapeutici e sperimentali clinico-sanitari.

Sono esenti dall'autorizzazione gli istituti universitari e gli altri istituti scientifici di diritto pubblico che impieghino i radioisotopi esclusivamente a scopo di ricerca scientifica.

Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri interessati, sono emanate le norme relative al rilascio dell'autorizzazione per l'impiego dei radioisotopi.».

Si riporta qui di seguito l'art. 148, comma 1 del suddetto decreto, cosi come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«1. I procedimenti autorizzativi previsti dal *decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964*, *e dall'art. 13 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860,* che siano in corso al momento dell'applicazione del presente decreto, continuano, con esclusione di quelli inerenti alla disattivazione degli impianti nucleari, ad essere disciplinati *dalle stesse disposizioni* ai relativi provvedimenti di autorizzazione conclusivi si applicano le disposizioni dell'art. 146, a decorrere dalla data di emanazione di tali provvedimenti.».

Note all'art. 4:

— Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, vedasi note alle premesse. Si riporta qui di seguito l'allegato *VII*, punti 2.7 e 2.16 e 6.1, del suddetto decreto così come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«2.7. A seguito del ricevimento dei pareri o della conclusione della conferenza di servizi di cui alla *legge n. 241/1990* il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica all'interessato l'esito del procedimento e, in caso positivo provvede al rilascio dell'autorizzazione.

(Omissis).

2.16. A seguito del ricevimento dei pareri o della conclusione della conferenza di servizi di cui alla *legge n. 241/1990* il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato comunica all'interessato l'esito del procedimento e, in caso positivo provvede al rilascio dell'autorizzazione alla modifica.

(Omissis).

6.1. Per l'invio all'ANPA delle *comunicazioni previste nel presente allegato da parte delle agenzie regionali e delle province autonome di cui all'art. 22, comma 1, nonché da parte dei soggetti di cui all'art. 18 del presente decreto, si utilizzano,* i moduli riportati in appendice, con le relative modalità di compilazione, per quanto concerne i dati specificati nell'appendice stessa.».

— Si riporta qui di seguito l'allegato *IX*, paragrafo 2, del suddetto decreto, così come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«2. Condizioni per la classificazione dell'impiego di sorgenti di radiazioni in categoria A ed in categoria B.

2.1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 7 ed al capo VII viene classificato in categoria A:

a) l'impiego di materie radioattive allorché si verifichi una delle seguenti condizioni:

1. per le materie in forma di sorgenti non sigillate:

A - l'attività totale presente sia uguale o superiore di un fattore 10^6 ai valori indicati nella Tabella IX-1;

B - l'attività totale *pervenuta o prodotta in ragione d'anno solare* sia uguale o superiore per un fattore 50 ai valori di cui al punto 2.1.*a)*1.A;

2 per le materie in forma di sorgenti sigillate:

A - l'attività totale presente sia uguale o superiore di un fattore 3000 ai valori di cui al punto 2.1.*a)*.1.A;

B - l'attività totale *pervenuta o prodotta in ragione d'anno solare* sia uguale o superiore per un fattore 50 ai valori di cui al punto 2.1.*a)*.2A;

b) l'impiego di sorgenti di radiazioni con produzione media nel tempo di neutroni su tutto l'angolo solido sia superiore a 10^7 neutroni al secondo, *ad eccezione delle macchine radiogene che accelerino elettroni con energia massima di accelerazione inferiore o uguale a 25 MeV*;

c) l'impiego di macchine radiogene che accelerino elettroni con energia massima di accelerazione *superiore a 25MeV*;

2.2. Al di fuori di quanto previsto nel punto 2.1 l'impiego delle sorgenti di radiazioni è classificato in categoria B.

2.3. L'impiego nello stesso luogo di macchine radiogene e materie radioattive viene classificato in categoria A allorché si verifichi anche una delle condizioni di cui al punto 2.1.

2.4. Indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al punto 2.1 è comunque classificato in categoria B l'impiego di apparecchiature contenenti sorgenti di radiazioni per il cui uso non siano necessari, ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, schermature fisse o dispositivi di contenimento o dispositivi di sicurezza o di protezione in aggiunta a quelli incorporati nelle apparecchiature stesse. *Ai fini della soggezione al nulla osta, la verifica delle condizioni di cui al punto 1.2 per eventuali altre sorgenti di radiazioni è effettuata separatamente da quella relativa alle sorgenti di radiazioni contenute in dette apparecchiature.*

2.5. Sono comunque escluse dal nulla osta di cui all'art. 27 le macchine radiogene con energia delle particelle accelerate non superiore a 200 keV ancorché impiegate insieme ad altre sorgenti di radiazione. *Detta esclusione non si applica alle macchine radiogene impiegate a scopo di terapia medica né alle sorgenti di radiazioni di cui all'art. 27, comma 1-*bis, *ed al paragrafo 7 del presente allegato che siano costituite da macchine radiogene impiegate a scopo industriale o di ricerca scientifica.*

3. Modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

3.1. I nuclidi marcati con il suffisso *** o «sec» nella tabella IX-1 rappresentano i nuclidi padri in equilibrio con i corrispondenti nuclidi figli rappresentati nella tabella IX-2; in questo caso, i valori forniti nella tabella IX-2 si riferiscono al solo nuclide padre, e tengono già conto del nuclide o dei nuclidi figli presenti.

3.2. Al radionuclidi non riportati nella tabella IX-1, a meno che non siano disponibili indicazioni dell'Unione europea o di competenti organismi internazionali vengono assegnati i seguenti valori:

a) 1 Bq/g per la concentrazione di attività per unità di massa;

b) 10^3 Bq se emettitori di radiazioni alfa, 10^4 Bq negli altri casi.

3.3. Per le materie radioattive, nel caso di presenza di radionuclidi con esclusione dei casi di cui al punto 3.1:

a) le condizioni per la classificazione in categoria A ai sensi del punto 2.1 si intendono verificate allorché sia uguale o superiore ad 1:

1. la somma dei rapporti della attività presente di ciascun radionuclide, divisa per il pertinente valore indicato nel punto 2.1.*a)*.2.A per le sorgenti in forma sigillata o nel punto 2.1.*a)*.1.A per le sorgenti in forma sigillata.

2. la somma dei rapporti della attività di ciascun radionuclide, *pervenuta o prodotta in ragione d'anno solare* e divisa per il pertinente valore indicato nel punto 2.1.*a)*.2.B per le sorgenti in forma sigillata o nel punto 2.1.*a)*.1.B per le sorgenti in forma non sigillata.

3. La somma dei valori determinati ai sensi dei punti 3.3.a).1 e 3-3-a)2 nel caso di impiego di sorgenti sigillate e non sigillate.

3.4. Ai fini delle disposizioni di cui al punto 3.3:

a) si tiene conto della quantità di radioattività eventualmente detenuta come rifiuto radioattivo;

b) non si tiene conto:

1. delle quantità di radioattività prodotte da fenomeni di attivazione qualora la produzione delle stesse non rientri tra gli scopi dell'attività;

2. della contemporanea presenza nell'installazione delle materie radioattive destinate a sostituire le sorgenti in uso, sempreché si tratti di sorgenti sigillate, la sostituzione avvenga nel tempo più breve tecnicamente possibile e le sorgenti in sostituzione e quelle da sostituire si trovino contemporaneamente al di fuori degli imballaggi di trasporto esclusivamente per il tempo tecnicamente necessario ad eseguire la sostituzione;

3. delle materie radioattive contenute nelle sorgenti di tipo riconosciuto qualora l'esonero sia stato esplicitamente previsto nel conferimento di qualifica;

4. delle attività lavorative con materie radioattive naturali di cui al capo III-bis.

5. delle sorgenti di radiazioni di cui al punto 2.4.

(Omissis).

5. Disposizioni comuni per il rilascio del nulla osta di cui all'art. 28 da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del nulla osta di cui all'art. 29 da parte del prefetto.

5.1. Le amministrazioni e gli organismi tecnici consultati trasmettono il proprio parere all'amministrazione procedente.

5.2. A seguito del ricevimento dei pareri o della conclusione della conferenza di servizi di cui alla *legge n. 241/1990* l'Amministrazione procedente comunica all'interessato l'esito deI procedimento, e, in caso positivo provvede al rilascio del nulla osta.

5.3. Nel nulla osta sono inserite specifiche prescrizioni tecniche relative:

a) se del caso, alle fasi di costruzione, di prova e di esercizio, alla gestione dei rifiuti radioattivi, al riciclo dei materiali ed alla disattivazione degli impianti, compresa l'eventuale copertura finanziaria per la disattivazione medesima;

b) al valore massimo di dose derivante dalla pratica per gli individui dei gruppi di riferimento della popolazione ad essa interessata, tenendo conto dell'esposizione esterna e dell'esposizione interna;

c) all'eventuale smaltimento di materie radioattive nell'ambiente, nel rispetto dei criteri stabiliti con i decreti di cui all'art. 1, comma 2;

d) se del caso, agli aspetti della radioprotezione del paziente; queste prescrizioni vengono stabilite in via esclusiva dal Ministero della sanità per le pratiche di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 27 che siano classificate in categoria A;

e) all'obbligo di inoltrare, ogni sette anni, a decorrere dalla data del rilascio del nulla osta, alla amministrazione procedente ed alle amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui al punto 4.2 una relazione tecnica, sottoscritta per la parte di propria competenza dall'esperto qualificato incaricato della sorveglianza fisica della protezione ai sensi dell'art. 77 del presente decreto, contenente:

1. l'aggiornamento, laddove necessario, della documentazione tecnica a suo tempo prodotta ai sensi dei punti 4.3 e 4.4;

2. i dati degli elementi relativi agli aspetti di sicurezza e di radioprotezione connessi con l'attività svolta, con particolare riferimento all'esposizione dei lavoratori e dei gruppi di riferimento della popolazione, alla produzione di rifiuti radioattivi ed all'eventuale immissione di radionuclidi nell'ambiente od all'eventuale riciclo di materiali.

5.4. Il nulla osta viene modificato in accordo alle disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 su richiesta all'amministrazione procedente da parte:

a) del titolare del nulla osta nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica, che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento e comunque nelle prescrizioni tecniche in esso presenti;

b) delle amministrazioni o degli organismi tecnici di cui al punto 4.2, ove ritenuto necessario, a seguito della comunicazione di cui al punto 5.6; oppure sulla base di quanto indicato nella relazione tecnica di cui al punto 5.3. *e)* tenuto conto anche del progresso scientifico e tecnologico;

c) degli organi di vigilanza.

5.5. L'istanza di modifica di cui al punto 5.4 a) deve essere inoltrata, con i dati e gli elementi di cui ai punti 4.3 e 4.4 che risultino applicabili, anche alle amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui al punto 4.1.

5.6. Il titolare del nulla osta deve preventivamente comunicare all'amministrazione procedente ed alle amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui al punto 4.2 variazioni nello svolgimento dell'attività, rispetto a quanto risultante dalla documentazione tecnica di cui ai punti 4.3 e 4.4, che non comportino modifiche nel provvedimento autorizzativo o nelle prescrizioni in esso contenute.

5.7. Le variazioni comunicate possono essere adottate qualora, entro novanta giorni dalla comunicazione una delle amministrazioni o degli organismi tecnici di cui al punto 4.2 non abbia comunicato al titolare del nulla osta ed all'amministrazione procedente la richiesta di modifica del nulla osta ai sensi del punto 5.4, lettera *b)*.

5.8. Le amministrazioni e gli organismi tecnici consultati trasmettono all'amministrazione procedente il proprio parere sull'istanza di modifica.

5.9. A seguito del ricevimento dei pareri o della conclusione della conferenza di servizi di cui alla l*egge n. 241/1990* l'amministrazione procedente comunica all'interessato l'esito del procedimento e, in caso positivo provvede al rilascio del nulla osta.

(Omissis).

6. Particolari disposizioni relative alle autorizzazioni all'impiego di isotopi radioattivi.

6.1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 27 e dal comma 2 dell'art. 163 del presente decreto, le condizioni per l'assoggettamento agli obblighi di cui all'art. 13 della *legge 31 dicembre 1962, n. 1860*, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1794, sono quelle previste al punto 2.1 relativamente alla classificazione in categoria A dell'im-

piego di sorgenti di radiazioni costituite da materie radioattive, *tenendo altresì conto delle particolari disposizioni di cui al punto 2.4 e delle modalità di applicazione di cui al paragrafo 3;*

(Omissis).

10. Modalità di comunicazione.

10.1. Per l'invio all'ANPA delle *comunicazioni previste nel presente allegato da parte delle amministrazioni di cui all'art. 29 del presente decreto, si utilizzano* i moduli riportati in appendice, con le relative modalità di compilazione, per quanto concerne i dati specificati nell'appendice stessa.

10.2. L'ANPA e le amministrazioni possono chiedere chiarimenti ed integrazioni relativamente alle informazioni richieste.

10.3. Le appendici possono essere modificate ai sensi dell'art. 153 del presente decreto».

Note all'art. 5:

— Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, vedasi note alle premesse. Si riporta qui di seguito l'art. 4, comma 3, lettera *c)*, del suddetto decreto, così come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«3. Inoltre, si intende per:

a) - b) (omissis);

c) persone del pubblico: individui della popolazione, esclusi i lavoratori, gli apprendisti e gli studenti esposti in ragione della loro attività e gli individui durante l'esposizione di cui all'art. 2, comma 5, lettere *a)* e *b)*.

— Si riporta qui di seguito l'art. 22, comma 3, del suddetto decreto, così come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«3. I detentori delle sorgenti oggetto delle pratiche di cui *al comma 1 e di quelle per cui la legge 31 dicembre 1962, n. 1860*, o il presente decreto prevedono specifici provvedimenti autorizzativi devono provvedere alla registrazione delle sorgenti detenute, con le indicazioni della presa in carico e dello scarico delle stesse».

— Si riporta qui di seguito l'art. 27, comma 2-*bis*, lettera *d)*, del suddetto decreto, così come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«2.*bis*. Il nulla osta di cui al comma 1 è, in particolare, richiesto per:

a) - c) (omissis);

d) l'impiego di acceleratori, di apparati a raggi X o di materie radioattive per esposizione di persone *a fini di terapia medica».*

— Si riporta qui di seguito l'art. 69, comma 1, del suddetto decreto, così come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«1. Ferma restando l'applicazione delle norme speciali concernenti la tutela delle lavoratrici madri, le donne gestanti non possono svolgere attività in zone classificate o, *comunque, attività che* potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza».

— Si riportano qui di seguito il testo degli articoli 127 e 128, comma 1, lettera *c)*, del suddetto decreto, così come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 127. — 1. Le norme della presente sezione disciplinano le attività e le procedure di informazione della popolazione sulle misure di protezione sanitaria e sul comportamento da adottare per i casi di emergenza radiologica e si applicano alle situazioni di emergenza di cui alla sezione I del presente capo, nonché ai casi previsti all'*art. 115*-ter.

«Art. 128 *(Definizioni)*. — 1. Ferme restando le definizioni di cui al capo II, ai fini dell'applicazione della presente sezione valgono le definizioni seguenti:

a) - b) (omissis);

c) piano di intervento: i piani di emergenza di cui alla sezione I del presente capo, ovvero i piani di cui alla legge 24 febbraio 1992 n. 225, che tengano conto delle situazioni previste all'*art.115*-ter.

— Si riporta qui di seguito l'allegato I-*bis*, paragrafo 4, lettera *c)*, del suddetto decreto, così come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Allegato I-*bis.*

4. Livelli di azione:

a) - b) (omissis);

c) per i luoghi di lavoro di cui all'art. 10-*bis*, comma 1, lettere *c)* e *d)*, il livello di azione per le persone del pubblico *è fissato in 0,3 mSv/anno* di dose efficace».

— Si riporta qui di seguito l'allegato *IV*, paragrafi 8.1, 11.1 e 11.2, del suddetto decreto, così come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

8.1. Fermo restando il rispetto del limite di cui al *paragrafo 7*, per gli individui della popolazione devono altresì essere rispettati in un anno solare i seguenti limiti di dose equivalente:

a) 15 mSv per il cristallino;

b) 50 mSv per la pelle, calcolato in media su 1 cm^2 di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta.

(Omissis).

11.1. Per la sorveglianza individuale dell'esposizione esterna si usa l'equivalente di dose personale Hp(d) *definito nel pararafo 0.3.*

11.2. Per la sorveglianza dell'esposizione esterna nelle aree di lavoro e nell'ambiente si usano l'equivalente di dose ambientale H*(d) e l'equivalente di dose direzionale H'(d, Ω) *definiti nel paragrafo 0.3».*

— Si riporta la tabella n. 7 del suddetto decreto, così come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

Tabella IV.7

Dose efficace per esposizione di adulti a gas inerti

Nuclide	Tempo di dimezzamento	Dose efficace per unità di concentrazione integrata in aria *(Sv giorno^{-1} /Bq m^{-3})*
Argon		
Ar-37	35,0 g	4,1 10^{-13}
Ar-39	269 a	1,1 10^{-11}
Ar-41	1,83 h	5,3 10^{-9}
KRYPTON		
Kr-74	11,5 m	4,5 10^{-9}
Kr-76	14,8 h	1,6 10^{-9}
Kr-77	74,7 m	3,9 10^{-9}
Kr-79	1,46 g	9,7 10^{-10}
Kr-81	2,10 10^{3} a	2,1 10^{-11}
Kr-83 m	1,83 h	2,1 10^{-13}
Kr-85	10,7 a	2,2 10^{-11}
Kr-85 m	4,48 h	5,9 10^{-10}
Kr-87	1,27 h	3,4 10^{-9}
Kr-88	2,84 h	8,4 10^{-9}
XENON		
Xe-120	40,0 m	1,5 10^{-9}
Xe-121	40,1 m	7,5 10^{-9}
Xe-122	20,1 h	1,9 10^{-10}
Xe-123	2,08 h	2,4 10^{-9}
Xe-125	17,0 h	9,3 10^{-10}
Xe-127	36,4 g	9,7 10^{-10}
Xe-129 m	8,0 g	8,1 10^{-11}
Xe-131 m	11,9 g	3,2 10^{-11}
Xe-133 m	2,19 g	1,1 10^{-10}
Xe-133	5,24 g	1,2 10^{-10}
Xe-135 m	15,3 m	1,6 10^{-9}
Xe-135	9,10 h	9,6 10^{-10}

— Si riporta qui di seguito l'allegato *VII,* punto 2.8, lettera *a)*, del suddetto decreto, così come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«2.8. Nell'autorizzazione sono inserite specifiche prescrizioni tecniche relative:

a) al valore massimo di dose derivante dalla pratica per gli individui dei gruppi di riferimento della popolazione ad essa interessata, *a seguito dell'impiego dei beni di consumo;*».

— Si riporta qui di seguito l'allegato *IX,* punto 2.1. del paragrafo 2, punto 3.1 del paragrafo 3 e 5.3.*d)* del paragrafo 5 del suddetto decreto, così come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«2.1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 7 ed al capo VII viene classificato in categoria A:

a) l'impiego di materie radioattive allorché si verifichi una delle seguenti condizioni:

1) per le materie in forma di sorgenti non sigillate:

A) l'attività totale presente sia uguale o superiore di un fattore 10^6 ai valori indicati nella tabella IX-1;

B) l'attività totale detenuta in ragione d'anno solare sia uguale o superiore per un fattore 50 ai valori di cui *al punto 2.1.a).1.A.;*

2 per le materie in forma di sorgenti sigillate:

A) l'attività totale presente sia uguale o superiore di un fattore 3000 ai valori di cui al punto 2.1.*a).A*;

B) l'attività totale detenuta in ragione d'anno solare sia uguale o superiore per un fattore 50 ai valori di cui al punto 2.1.*a).2.A*;

b) l'impiego di sorgenti di radiazioni con produzione media nel tempo di neutroni su tutto l'angolo solido sia superiore a 10^7 neutroni *al secondo*;

c) l'impiego di macchine radiogene che accelerino elettroni con energia massima di accelerazione uguale o superiore a 20 MeV.

(Omissis).

3.1. I nuclidi marcati con il suffisso *** o "sec" nella tabella IX-1 rappresentano i nuclidi padri in equilibrio con i corrispondenti nuclidi figli rappresentati nella tabella IX-2; in questo caso, *i valori forniti nella tabella IX-1* si riferiscono al solo nuclide padre, e tengono già conto del nuclide o dei nuclidi figli presenti.».

(Omissis).

«5.3. Nel nulla osta sono inserite specifiche prescrizioni tecniche relative:

a) - c) (omissis);

d) se del caso, agli aspetti della radioprotezione del paziente; queste prescrizioni vengono stabilite in via esclusiva dal Ministero della sanità *per le pratiche di cui alle lettere c) e d) del comma 2-bis dell'art. 27 che siano classificate in categoria A;»*.

— Si riporta qui di seguito la tabella I-1 dell'allegato I, del suddetto decreto, così come modificato del decreto legislativo qui pubblicato:

«TABELLA I

Radionuclide	Quantità radioattiva (Bq)	Radionuclide	Quantità radioattiva (Bq)
Kr-87	$5 \cdot 10^5$	Rh-103m	$5 \cdot 10^6$
Kr-88	$5 \cdot 10^5$	Rh-105	$5 \cdot 10^5$
Rb-86	$1 \cdot 10^5$	Pd-103	$5 \cdot 10^5$
Sr-85	$5 \cdot 10^5$	Pd-109	$5 \cdot 10^5$
Sr-85m	$5 \cdot 10^6$	Ag-105	$5 \cdot 10^5$
Sr-87m	$1 \cdot 10^6$	Agh-108m+	$5 \cdot 10^4$
Sr-89	$5 \cdot 10^5$	Ag-110m	$5 \cdot 10^4$
Sr-90+	$1 \cdot 10^4$	Ag-111	$5 \cdot 10^5$
Sr-91	$1 \cdot 10^5$	Cd-109	$5 \cdot 10^4$
Sr-92	$5 \cdot 10^5$	Cd-115	$5 \cdot 10^5$
Y-90	$1 \cdot 10^5$	Cd-115m	$5 \cdot 10^4$
Y-91	$5 \cdot 10^4$	In-111	$5 \cdot 10^5$
Y-91m	$1 \cdot 10^6$	*In-113m*	*$1 \cdot 10^6$*
Y-92	$1 \cdot 10^5$	*In-114m*	*$5 \cdot 10^4$*
Y-93	$1 \cdot 10^5$	In-115m	$1 \cdot 10^6$
Zr-93+	$5 \cdot 10^4$	Sn-113	$5 \cdot 10^5$
Zr-95	$5 \cdot 10^5$	Sn-125	$1 \cdot 10^5$
Zr-97+	$1 \cdot 10^5$	Sb-122	$1 \cdot 10^4$
Nb-93m	$5 \cdot 10^5$	Sb-124	$5 \cdot 10^5$
Nb-94	$5 \cdot 10^4$	Sb-125	$5 \cdot 10^5$
Nb-95	$5 \cdot 10^5$	Te-123m	$5 \cdot 10^5$
Nb-97	$1 \cdot 10^6$	Te-125m	$5 \cdot 10^5$
Nb-98	$1 \cdot 10^5$	Te-127	$1 \cdot 10^6$
Mo-90	$5 \cdot 10^5$	Te-127m	$5 \cdot 10^5$
Mo-93	$5 \cdot 10^5$	Te-129	$1 \cdot 10^6$
Mo-99	$5 \cdot 10^5$	Te-129m	$5 \cdot 10^5$
Mo-101	$1 \cdot 10^6$	Te-131	$1 \cdot 10^5$
Tc-96	$5 \cdot 10^5$	Te-131m	$5 \cdot 10^5$
Tc-96m	$5 \cdot 10^6$	Te-132	$5 \cdot 10^5$
Tc-97m	$5 \cdot 10^5$	Te-133	$1 \cdot 10^5$
Tc-97	$5 \cdot 10^6$	Te-133m	$1 \cdot 10^5$
Tc-99	$5 \cdot 10^6$	Te-134	$1 \cdot 10^6$
Tc-99m	$5 \cdot 10^6$	I-123	$5 \cdot 10^5$
Ru-97	$5 \cdot 10^5$	I-125	$5 \cdot 10^4$
Ru-103	$5 \cdot 10^5$	I-126	$5 \cdot 10^4$
Ru-105	$5 \cdot 10^5$	I-129	$1 \cdot 10^5$
Ru-106+	$5 \cdot 10^4$	I-130	$5 \cdot 10^5$»

— Si riporta qui di seguito l'allegato *XI,* intitolazione e paragrafo 1, del suddetto decreto, così come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«ALLEGATO *XI*

Determinazione ai sensi dell'art. 62, comma 3, dell'art. 81, comma 6 e *dell'art. 90, comma 5, delle modalità* di tenuta della documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti e del libretto personale di radioprotezione per i lavoratori esterni.

1. Libretto personale di radioprotezione e suo rilascio.

1.1. Il libretto personale di radioprotezione di cui all'art. 62, comma 2, lettera *e),* del presente decreto è istituito conformemente *al modello A* allegato.

1.2. Il libretto personale di cui al punto 1.1 è istituito dal datore di lavoro di impresa esterna, o dal lavoratore esterno se autonomo, che provvede a compilare le sezioni 1 e 2, apponendo timbro e sottoscrizione, e ad inviare il libretto stesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale rapporti di lavoro.

1.3. *L'organo di cui al punto 1.2* provvede al rilascio con l'attribuzione di un numero progressivo di registrazione e della data.

1.4. Il lavoratore in possesso di libretto personale di radioprotezione già rilasciato ai sensi del punto 1.3 lo consegna al proprio datore di lavoro di impresa esterna all'inizio di un nuovo rapporto di lavoro».

Note all'art. 6:

— Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, vedasi in note alle premesse.

— Si riporta qui di seguito la tabella IV - 1 dell'allegato *IV,* del suddetto decreto, così come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

Nuclide	Tempo di dimezzamento	Inalazione				Ingestione	
		Tipo assorb.[1)]	f_t	$h(g)_{1\mu ms}$	$h(g)_{5\mu ms}$	f_t	h(g)
		S	0,010	1,0 10^{-8}	7,7 10^{-9}	0,010	6,0 10^{-9}
Sr-83	1,35 d	F	0,300	1,7 10^{-10}	3,0 10^{-10}	0,300	4,9 10^{-10}
		S	0,010	3,4 10^{-10}	4,9 10^{-10}	0,010	5,8 10^{-10}
Sr-85	64,8 d	F	0,300	3,9 10^{-10}	5,6 10^{-10}	0,300	5,6 10^{-10}
		S	0,010	7,7 10^{-10}	6,4 10^{-10}	0,010	3,3 10^{-10}
Sr-85m	1,16 h	F	0,300	3,1 10^{-12}	5,6 10^{-12}	0,300	6,1 10^{-12}
		S	0,010	4,5 10^{-12}	7,4 10^{-12}	0,010	6,1 10^{-12}
Sr-87m	2,80 h	F	0,300	1,2 10^{-11}	2,2 10^{-11}	0,300	3,0 10^{-11}
		S	0,010	2,2 10^{-11}	3,5 10^{-11}	0,010	3,3 10^{-11}
Sr-89	50,5 d	F	0,300	1,0 10^{-9}	1,4 10^{-9}	0,300	2,6 10^{-9}
		S	0,010	7,5 10^{-9}	5,6 10^{-9}	0,010	2,3 10^{-9}
Sr-90	29,1 a	F	0,300	2,4 10^{-8}	3,0 10^{-8}	0,300	2,8 10^{-8}
		S	0,010	1,5 10^{-7}	7,7 10^{-8}	0,010	2,7 10^{-9}
Sr-91	9,50 h	F	0,300	1,7 10^{-10}	2,9 10^{-10}	0,300	6,5 10^{-10}
		S	0,010	4,1 10^{-10}	5,7 10^{-10}	0,010	7,6 10^{-10}
Sr-92	2,71 h	F	0,300	1,1 10^{-10}	1,8 10^{-10}	0,300	4,3 10^{-10}
		S	0,010	2,3 10^{-10}	3,4 10^{-10}	0,010	4,9 10^{-10}
ITTRIO							
Y-86	14,7 h	M	1,0 10^{-4}	4,8 10^{-10}	8,0 10^{-10}	1,0 10^{-4}	9,6 10^{-10}
		S	1,0 10^{-4}	4,9 10^{-10}	8,1 10^{-10}		
Y-86m	0,800 h	M	1,0 10^{-4}	2,9 10^{-11}	4,8 10^{-11}	1,0 10^{-4}	5,6 10^{-11}
		S	1,0 10^{-4}	3,0 10^{-11}	4,9 10^{-11}		
Y-87	3,35 d	M	1,0 10^{-4}	3,8 10^{-10}	5,2 10^{-10}	1,0 10^{-4}	5,5 10^{-10}
		S	1,0 10^{-4}	4,0 10^{-10}	5,3 10^{-10}		
Y-88	107 d	M	1,0 10^{-4}	3,9 10^{-9}	3,3 10^{-9}	1,0 10^{-4}	1,3 10^{-9}
		S	1,0 10^{-4}	4,1 10^{-9}	3,0 10^{-9}		
Y-90	2,67 d	M	1,0 10^{-4}	1,4 10^{-9}	1,6 10^{-9}	1,0 10^{-4}	2,7 10^{-9}
		S	1,0 10^{-4}	1,5 10^{-9}	1,7 10^{-9}		
Y-90m	3,19 h	M	1,0 10^{-4}	9,6 10^{-11}	1,3 10^{-10}	1,0 10^{-4}	1,7 10^{-9}
		S	1,0 10^{-4}	1,0 10^{-10}	1,3 10^{-10}		
Y-91	58,5 d	M	1,0 10^{-4}	6,7 10^{-9}	5,2 10^{-9}	1,0 10^{-4}	2,4 10^{-9}
		S	1,0 10^{-4}	8,4 10^{-9}	6,1 10^{-9}		
Y-91m	0,828 h	M	1,0 10^{-4}	1,0 10^{-11}	1,4 10^{-11}	1,0 10^{-4}	1,1 10^{-11}
		S	1,0 10^{-4}	1,1 10^{-11}	1,5 10^{-11}		
Y-92	3,54 h	M	1,0 10^{-4}	1,9 10^{-10}	2,7 10^{-10}	1,0 10^{-4}	4,9 10^{-10}
		S	1,0 10^{-4}	2,0 10^{-10}	2,8 10^{-10}		
Y-93	10,1 h	M	1,0 10^{-4}	4,1 10^{-10}	5,7 10^{-10}	1,0 10^{-4}	1,2 10^{-9}
		S	1,0 10^{-4}	4,3 10^{-10}	6,0 10^{-10}		
Y-94	*0,318 h*	*M*	*1,0* 10^{-4}	*2,8* 10^{-11}	*4,4* 10^{-11}	*1,0* 10^{-4}	*8,1* 10^{-11}
		S	*1,0* 10^{-4}	*2,9* 10^{-11}	*4,6* 10^{-11}		
Y-95	0,178 h	M	1,0 10^{-4}	1,6 10^{-11}	2,5 10^{-11}	1,0 10^{-4}	4,6 10^{-11}
		S	1,0 10^{-4}	1,7 10^{-11}	2,6 10^{-11}		
ZIRCONIO							
Zr-86	16,5 h	F	0,002	3,0 10^{-10}	5,2 10^{-10}	0,002	8,6 10^{-10}
		M	0,002	4,3 10^{-10}	6,8 10^{-10}		
		S	0,002	4,5 10^{-10}	7,0 10^{-10}		
Zr-88	83,4 d	F	0,002	3,5 10^{-9}	4,1 10^{-9}	0,002	3,3 10^{-10}
		M	0,002	2,5 10^{-9}	1,7 10^{-9}		
		S	0,002	3,3 10^{-9}	1,8 10^{-9}		
Zr-89	3,27 d	F	0,002	3,1 10^{-10}	5,2 10^{-10}	0,002	7,9 10^{-10}
		M	0,002	5,3 10^{-10}	7,2 10^{-10}		
		S	0,002	5,5 10^{-10}	7,5 10^{-10}		
Zr-93	1,53 10º a	F	0,002	2,5 10^{-4}	2,9 10^{-8}	0,002	2,8 10^{-10}
		M	0,002	9,6 10^{-9}	6,6 10^{-9}		

(Omissis).

Nuclide	Tempo di dimezzamento	Inalazione				Ingestione	
		Tipo assorb.[1)]	f_1	$h(g)_{1\mu ms}$	$h(g)_{5\mu ms}$	f_1	h(g)
In-114m	49,5 d	F	0,020	9,3 10^{-9}	1,1 10^{-8}	0,020	4,1 10^{-9}
		M	0,020	5,9 10^{-9}	5,9 10^{-9}		
In-115	5,10 10^{15}a	F	0,020	3,9 10^{-7}	4,5 10^{-7}	0,020	3,2 10^{-8}
		M	0,020	1,5 10^{-7}	1,1 10^{-7}		
In-115m	4,49 h	F	0,020	2,5 10^{-11}	4,5 10^{-11}	0,020	8,6 10^{-11}
		M	0,020	6,0 10^{-11}	8,7 10^{-11}		
In-116m	*0,902 h*	*F*	*0,020*	*3,0* 10^{-11}	*5,5* 10^{-11}	*0,020*	*6,4* 10^{-11}
		M	*0,020*	*4,8* 10^{-11}	*8,0* 10^{-11}		
In-117	0,730 h	F	0,020	1,6 10^{-11}	2,8 10^{-11}	0,020	3,1 10^{-11}
		M	0,020	3,0 10^{-11}	4,8 10^{-11}		
In-117m	1,94 h	F	0,020	3,1 10^{-11}	5,5 10^{-11}	0,020	1,2 10^{-10}
		M	0,020	7,3 10^{-11}	1,1 10^{-10}		
In-119m	0,300 h	F	0,020	1,1 10^{-11}	1,8 10^{-11}	0,020	4,7 10^{-11}
		M	0,020	1,8 10^{-11}	2,9 10^{-11}		
STAGNO							
Sn-110	4,00 h	F	0,020	1,1 10^{-10}	1,9 10^{-10}	0,020	3,5 10^{-10}
		M	0,020	1,6 10^{-10}	2,6 10^{-10}		
Sn-111	0,588 h	F	0,020	8,3 10^{-12}	1,5 10^{-11}	0,020	2,3 10^{-11}
		M	0,020	1,4 10^{-11}	2,2 10^{-11}		
Sn-113	115 d	F	0,020	5,4 10^{-10}	7,9 10^{-10}	0,020	7,3 10^{-10}
		M	0,020	2,5 10^{-9}	1,9 10^{-9}		
Sn-117m	13,6 d	F	0,020	2,9 10^{-10}	3,9 10^{-10}	0,020	7,1 10^{-10}
		M	0,020	2,3 10^{-9}	2,2 10^{-9}		
Sn-119m	293 d	F	0,020	2,9 10^{-10}	3,6 10^{-10}	0,020	3,4 10^{-10}
		M	0,020	2,0 10^{-9}	1,5 10^{-9}		
Sn-121	1,13 d	F	0,020	6,4 10^{-11}	1,0 10^{-10}	0,020	2,3 10^{-10}
		M	0,020	2,2 10^{-10}	2,8 10^{-10}		
Sn-121m	55,0 a	F	0,020	8,0 10^{-10}	9,7 10^{-10}	0,020	3,8 10^{-10}
		M	0,020	4,2 10^{-9}	3,3 10^{-9}		
Sn-123	129 d	F	0,020	1,2 10^{-9}	1,6 10^{-9}	0,020	2,1 10^{-9}
		M	0,020	7,7 10^{-9}	5,6 10^{-9}		
Sn-123m	0,668 h	F	0,020	1,4 10^{-11}	2,4 10^{-11}	0,020	3,8 10^{-11}
		M	0,020	2,8 10^{-11}	4,4 10^{-11}		
Sn-125	9,64 d	F	0,020	9,2 10^{-10}	1,3 10^{-9}	0,020	3,1 10^{-9}
		M	0,020	3,0 10^{-9}	2,8 10^{-9}		
Sn-126	1,00 10^{5}a	F	0,020	1,1 10^{-8}	1,4 10^{-8}	0,020	4,7 10^{-9}
		M	0,020	2,7 10^{-8}	1,8 10^{-8}		
Sn-127	2,10 h	F	0,020	6,9 10^{-11}	1,2 10^{-10}	0,020	2,0 10^{-10}
		M	0,020	1,3 10^{-10}	2,0 10^{-10}		
Sn-128	0,985 h	F	0,020	5,4 10^{-11}	9,5 10^{-11}	0,020	1,5 10^{-10}
		M	0,020	9,6 10^{-11}	1,5 10^{-10}		
ANTIMONIO							
Sb-115	0,530 h	F	0,100	9,2 10^{-12}	1,7 10^{-11}	0,100	2,4 10^{-11}
		M	0,010	1,4 10^{-11}	2,3 10^{-11}		
Sb-116	0,263 h	F	0,100	9,9 10^{-12}	1,8 10^{-11}	0,100	2,6 10^{-11}
		M	0,010	1,4 10^{-11}	2,3 10^{-11}		
Sb-116m	1,00 h	F	0,100	3,5 10^{-11}	6,4 10^{-11}	0,100	6,7 10^{-11}
		M	0,010	5,0 10^{-11}	8,5 10^{-11}		
Sb-117	2,80 h	F	0,100	9,3 10^{-12}	1,7 10^{-11}	0,100	1,8 10^{-11}
		M	0,010	1,7 10^{-11}	2,7 10^{-11}		
Sb-118m	5,00 h	F	0,100	1,0 10^{-10}	1,9 10^{-10}	0,100	2,1 10^{-10}
		M	0,010	1,3 10^{-10}	2,3 10^{-10}		
Sb-119	1,59 d	F	0,100	2,5 10^{-11}	4,5 10^{-11}	0,100	8,1 10^{-11}
		M	0,010	3,7 10^{-11}	5,9 10^{-11}		
Sb-120	5,76 d	F	0,100	5,9 10^{-10}	9,8 10^{-10}	0,100	1,2 10^{-9}
		M	0,010	1,0 10^{-9}	1,3 10^{-9}		
Sb-120	0,265 h	F	0,100	4,9 10^{-12}	8,5 10^{-12}	0,100	1,4 10^{-11}
		M	0,010	7,4 10^{-12}	1,2 10^{-11}		
Sb-122	2,70 d	F	0,100	3,9 10^{-10}	6,3 10^{-10}	0,100	1,7 10^{-9}
		M	0,010	1,0 10^{-9}	1,2 10^{-9}		
Sb-124	60,2 d	F	0,100	1,3 10^{-9}	1,9 10^{-9}	0,100	2,5 10^{-9}
		M	0,010	6,1 10^{-9}	4,7 10^{-9}		
Sb-124m	*0,337 h*	*F*	*0,100*	*3,0* 10^{-12}	*5,3* 10^{-12}	*0,100*	*8,0* 10^{-12}
		M	*0,010*	5,5 10^{-12}	*8,3* 10^{-12}		
Sb-125	2,77 a	F	0,100	1,4 10^{-9}	1,7 10^{--9}	0,100	1,1 10^{-9}
		M	0,010	4,5 10^{-9}	3,3 10^{-9}		
Sb-126	12,4 d	F	0,100	1,1 10^{-9}	1,7 10^{-9}	0,100	2,4 10^{-9}
		M	0,010	2,7 10^{-9}	3,2 10^{-9}		
Sb-126m	0,317 h	F	0,100	1,3 10^{-11}	2,3 10^{-11}	0,100	3,6 10^{-11}
		M	0,010	2,0 10^{-11}	3,3 10^{-11}		
Sb-127	3,85 d	F	0,100	4,6 10^{-10}	7,4 10^{-10}	0,100	1,7 10^{-9}

Nuclide	Tempo di dimezzamento	Inalazione				Ingestione	
		Tipo assorb.[1)]	f_t	$h(g)_{1\mu ms}$	$h(g)_{5\mu ms}$	f_t	h(g)
		M	0,010	1,6 10^{-9}	1,7 10^{-9}		
Sb-128	9,01 h	F	0,100	2,5 10^{-10}	4,6 10^{-10}	0,100	7,6 10^{-10}
		M	0,010	4,2 10^{-10}	6,7 10^{-10}		
Sb-128	0,173 h	F	0,100	1,1 10^{-11}	1,9 10^{-11}	0,100	3,3 10^{-11}
		M	0,010	1,5 10^{-11}	2,6 10^{-11}		
Sb-129	4,32 h	F	0,100	1,1 10^{-10}	2,0 10^{-10}	0,100	4,2 10^{-10}
		M	0,010	2,4 10^{-10}	3,5 10^{-10}		
Sb-130	0,667 h	F	0,100	3,5 10^{-11}	6,3 10^{-11}	0,100	9,1 10^{-11}
		M	0,010	5,4 10^{-11}	9,1 10^{-11}		
Sb-131	0,383 h	F	0,100	3,7 10^{-11}	5,9 10^{-11}	0,100	1,0 10^{-10}
		M	0,010	5,2 10^{-11}	8,3 10^{-11}		
TELLURIO							
Te-116	2,49 h	F	0,300	6,3 10^{-11}	1,2 10^{-10}	0,300	1,7 10^{-10}
		M	0,300	1,1 10^{-10}	1,7 10^{-10}		
Te-121	17,0 d	F	0,300	2,5 10^{-10}	3,9 10^{-10}	0,300	4,3 10^{-10}
		M	0,300	3,9 10^{-10}	4,4 10^{-10}		
Te-121m	154 d	F	0,300	1,8 10^{-9}	2,3 10^{-9}	0,300	2,3 10^{-9}
		M	0,300	4,2 10^{-9}	3,6 10^{-9}		
Te-123	1,00 10^{12}a	F	0,300	4,0 10^{-9}	5,0 10^{-9}	0,300	4,4 10^{-9}
		M	0,300	2,6 10^{-9}	2,8 10^{-9}		
Te-123m	120 d	F	0,300	9,7 10^{-10}	1,2 10^{-9}	0,300	1,4 10^{-9}
		M	0,300	3,9 10^{-9}	3,4 10^{-9}		
Te-125m	58,0 d	F	0,300	5,1 10^{-10}	6,7 10^{-10}	0,300	3,7 10^{-10}
		M	0,300	3,3 10^{-9}	2,9 10^{-9}		
Te-127	9,35 h	F	0,300	4,2 10^{-11}	7,2 10^{-11}	0,300	1,7 10^{-10}
		M	0,300	1,2 10^{-10}	1,8 10^{-10}		
Te-127m	109 d	F	0,300	1,6 10^{-9}	2,0 10^{-9}	0,300	2,3 10^{-9}
		M	0,300	7,2 10^{-9}	6,2 10^{-9}		
Te-129	1,16 h	F	0,300	1,7 10^{-11}	2,9 10^{-11}	0,300	6,3 10^{-11}
		M	0,300	3,8 10^{-11}	5,7 10^{-11}		
Te-129m	33,6 d	F	0,300	1,3 10^{-9}	1,8 10^{-9}	0,300	3,0 10^{-9}
		M	0,300	6,3 10^{-9}	5,4 10^{-9}		
Te-131	0,417 h	F	0,300	2,3 10^{-11}	4,6 10^{-11}	0,300	8,7 10^{-11}
		M	0,300	3,8 10^{-11}	6,1 10^{-11}		
Te-131m	1,25 d	F	0,300	8,7 10^{-10}	1,2 10^{-9}	0,300	1,9 10^{-9}
		M	0,300	1,1 10^{-9}	1,6 10^{-9}		
Te-132	3,26 d	F	0,300	1,8 10^{-9}	2,4 10^{-9}	0,300	3,7 10^{-9}

(Omissis).

Nuclide	Tempo di dimezzamento	Inalazione				Ingestione	
		Tipo assorb.[1)]	f_t	$h(g)_{1\mu ms}$	$h(g)_{5\mu ms}$	f_t	h(g)
Lu-176	3,60 10^{10}a	M	5,0 10^{-4}	6,6 10^{-8}	4,6 10^{-8}	5,0 10^{-4}	1,8 10^{-9}
		S	5,0 10^{-4}	5,2 10^{-8}	3,0 10^{-8}		
Lu-176m	3,68 h	M	5,0 10^{-4}	1,1 10^{-10}	1,5 10^{-10}	5,0 10^{-4}	1,7 10^{-10}
		S	5,0 10^{-4}	1,2 10^{-10}	1,6 10^{-10}		
Lu-177	6,71 d	M	5,0 10^{-4}	1,0 10^{-9}	1,0 10^{-9}	5,0 10^{-4}	5,3 10^{-10}
		S	5,0 10^{-4}	1,1 10^{-9}	1,1 10^{-9}		
Lu-177m	161 d	M	5,0 10^{-4}	1,2 10^{-8}	1,0 10^{-8}	5,0 10^{-4}	1,7 10^{-9}
		S	5,0 10^{-4}	1,5 10^{-8}	1,2 10^{-8}		
Lu-178	*0,473 h*	*M*	*5,0 10^{-4}*	*2,5 10^{-11}*	3,9 10^{-11}	*5,0 10^{-4}*	*4,7 10^{-11}*
		S	*5,0 10^{-4}*	*2,6 10^{-11}*	*4,1 10^{-11}*		
Lu-178m	0,378 h	M	5,0 10^{-4}	3,3 10^{-11}	5,4 10^{-11}	5,0 10^{-4}	3,8 10^{-11}
		S	5,0 10^{-4}	3,5 10^{-11}	5,6 10^{-11}		
Lu-179	4,59 h	M	5,0 10^{-4}	1,1 10^{-10}	1,6 10^{-10}	5,0 10^{-4}	2,1 10^{-10}
		S	5,0 10^{-4}	1,2 10^{-10}	1,6 10^{-10}		
AFNIO							
Hf-170	16,0 h	F	0,002	1,7 10^{-10}	2,9 10^{-10}	0,002	4,8 10^{-10}
		M	0,002	3,2 10^{-10}	4,3 10^{-10}		
Hf-172	1,87 a	F	0,002	3,2 10^{-4}	3,7 10^{-8}	0,002	1,0 10^{-9}
		M	0,002	1,9 10^{-8}	1,3 10^{-8}		
Hf-173	24,0 h	F	0,002	7,9 10^{-11}	1,3 10^{-10}	0,002	2,3 10^{-10}
		M	0,002	1,6 10^{-10}	2,2 10^{-10}		
Hf-175	70,0 d	F	0,002	7,2 10^{-10}	8,7 10^{-10}	0,002	4,1 10^{-10}
		M	0,002	1,1 10^{-9}	8,8 10^{-10}		
Hf-177m	0,856 h	F	0,002	4,7 10^{-11}	8,4 10^{-11}	0,002	8,1 10^{-11}
		M	0,002	9,2 10^{-11}	1,5 10^{-10}		

Nuclide	Tempo di dimezzamento	Inalazione				Ingestione	
		Tipo assorb.[1)]	f_t	$h(g)_{1\mu ms}$	$h(g)_{5\mu ms}$	f_t	h(g)
Hf-178m	31,0 a	F	0,002	2,6 10^{-7}	3,1 10^{-7}	0,002	4,7 10^{-9}
		M	0,002	1,1 10^{-7}	7,8 10^{-8}		
Hf-179m	25,1 d	F	0,002	1,1 10^{-9}	1,4 10^{-9}	0,002	1,2 10^{-9}
		M	0,002	3,6 10^{-9}	3,2 10^{-9}		
Hf-180m	5,50 h	F	0,002	6,4 10^{-11}	1,2 10^{-10}	0,002	1,7 10^{-10}
		M	0,002	1,4 10^{-10}	2,0 10^{-10}		
Hf-181	42,4 d	F	0,002	1,4 10^{-9}	1,8 10^{-9}	0,002	1,1 10^{-9}
		M	0,002	4,7 10^{-9}	4,1 10^{-9}		
Hf-182	9,00 10^{6}a	F	0,002	3,0 10^{-7}	3,6 10^{-7}	0,002	3,0 10^{-9}
		M	0,002	1,2 10^{-7}	8,3 10^{-8}		
Hf-182m	1,02 h	F	0,002	2,3 10^{-11}	4,0 10^{-11}	0,002	4,2 10^{-11}
		M	0,002	4,7 10^{-11}	7,1 10^{-11}		
Hf-183	1,7 h	F	0,002	2,6 10^{-11}	4,4 10^{-11}	0,002	7,3 10^{-11}
		M	0,002	5,8 10^{-11}	8,3 10^{-11}		
Hf-184	4,12 h	F	0,002	1,3 10^{-10}	2,3 10^{-10}	0,002	5,2 10^{-10}
		M	0,002	3,3 10^{-10}	4,5 10^{-10}		
TANTALIO							
Ta-172	0,613 h	M	0,001	3,4 10^{-11}	5,5 10^{-11}	0,001	5,3 10^{-11}
		S	0,001	3,6 10^{-11}	5,7 10^{-11}		
Ta-173	3,65 h	M	0,001	1,1 10^{-10}	1,6 10^{-10}	0,001	1,9 10^{-10}
		S	0,001	1,2 10^{-}	1,6 10^{-10}		
Ta-174	1,20 h	M	0,001	4,2 10^{-11}	6,3 10^{-11}	0,001	5,7 10^{-11}
		S	0,001	4,4 10^{-11}	6,6 10^{-11}		
Ta-175	10,5 h	M	0,001	1,3 10^{-10}	2,0 10^{-10}	0,001	2,1 10^{-10}
		S	0,001	1,4 10^{-10}	2,0 10^{-10}		
Ta-176	8,08 h	M	0,001	2,0 10^{-10}	3,2 10^{-10}	0,001	3,1 10^{-10}
		S	0,001	2,1 10^{-10}	3,3 10^{-10}		
Ta-177	2,36 d	M	0,001	9,3 10^{-11}	1,2 10^{-10}	0,001	1,1 10^{-10}
		S	0,001	1,0 10^{-10}	1,3 10^{-10}		

(Omissis).

Nuclide	Tempo di dimezzamento	Inalazione				Ingestione	
		Tipo assorb.[1)]	f_t	$h(g)_{1\mu ms}$	$h(g)_{5\mu ms}$	f_t	h(g)
						1,0 10^{-4}	3,3 10^{-9}
AMERICIO							
Am-237	1,22h	M	5,0 10^{-4}	2,5 10^{-11}	3,6 10^{-11}	5,0 10^{-4}	1,8 10^{-11}
Am-238	163 h	M	5,0 10^{-4}	8,5 10^{-11}	6,6 10^{-11}	5,0 10^{-4}	3,2 10^{-11}
Am-239	11,9 h	M	5,0 10^{-4}	2,2 10^{-10}	2,9 10^{-10}	5,0 10^{-4}	2,4 10^{-10}
Am-240	2,12 d	M	5,0 10^{-4}	4,4 10^{-10}	5,9 10^{-10}	5,0 10^{-4}	5,8 10^{-10}
Am-241	4,23 10^{2}a	M	5,0 10^{-4}	3,9 10^{-5}	2,7 10^{-5}	5,0 10^{-4}	2,0 10^{-7}
Am-242	16,0 h	M	5,0 10^{-4}	1,6 10^{-8}	1,2 10^{-8}	5,0 10^{-4}	3,0 10^{-10}
Am-242m	1,52 10^{2}a	M	5,0 10^{-4}	3,5 10^{-5}	2,4 10^{-5}	5,0 10^{-4}	1,9 10^{-7}
Am-243	7,38 10^{3}a	M	5,0 10^{-4}	3,9 10^{-5}	2,7 10^{-5}	5,0 10^{-4}	2,0 10^{-7}
Am-244	10,1 h	M	5,0 10^{-4}	1,9 10^{-9}	1,5 10^{-9}	5,0 10^{-4}	4,6 10^{-10}
Am-244m	0,433 h	M	5,0 10^{-4}	7,9 10^{-11}	6,2 10^{-11}	5,0 10^{-4}	2,9 10^{-11}
Am-245	2,05 h	M	5,0 10^{-4}	5,3 10^{-11}	7,6 10^{-11}	5,0 10^{-4}	6,2 10^{-11}
Am-246	0,650 h	M	5,0 10^{-4}	6,8 10^{-11}	1,1 10^{-10}	5,0 10^{-4}	5,8 10^{-11}
Am-246m	0,417 h	M	5,0 10^{-4}	2,3 10^{-11}	3,8 10^{-11}	5,0 10^{-4}	3,4 10^{-11}
CURIO							
Cm-238	2,40 h	M	5,0 10^{-4}	4,1 10^{-9}	4,8 10^{-9}	5,0 10^{-4}	8,0 10^{-11}
Cm-240	27,0 d	M	5,0 10^{-4}	2,9 10^{-6}	2,3 10^{-6}	5,0 10^{-4}	7,6 10^{-9}
Cm-241	32,8 d	M	5,0 10^{-4}	3,4 10^{-8}	2,6 10^{-8}	5,0 10^{-4}	9,1 10^{-10}
Cm-242	163 d	M	5,0 10^{-4}	4,8 10^{-6}	3,7 10^{-6}	5,0 10^{-4}	1,2 10^{-8}
Cm-243	28,5 a	M	5,0 10^{-4}	2,9 10^{-5}	2,0 10^{-5}	5,0 10^{-4}	1,5 10^{-7}
Cm-244	18,1 a	M	5,0 10^{-4}	2,5 10^{-5}	1,7 10^{-5}	5,0 10^{-4}	1,2 10^{-7}
Cm-245	8,50 10^{3}a	M	5,0 10^{-4}	4,0 10^{-5}	2,7 10^{-5}	5,0 10^{-4}	2,1 10^{-7}
Cm-246	4,73 10^{3}a	M	5,0 10^{-4}	4,0 10^{-5}	2,7 10^{-5}	5,0 10^{-4}	2,1 10^{-7}
Cm-247	1,56 10^{7}a	M	5,0 10^{-4}	3,6 10^{-5}	2,5 10^{-5}	5,0 10^{-4}	1,9 10^{-7}
Cm-248	3,39 10^{5}a	M	5,0 10^{-4}	1,4 10^{-4}	9,5 10^{-4}	5,0 10^{-4}	7,7 10^{-7}
Cm-249	*1,07 h*	*M*	*5,0* 10^{-4}	*3,2* 10^{-11}	*5,1* 10^{-11}	*5,0* 10^{-4}	*3,1* 10^{-11}
Cm-250	6,90 10^{3}	M	5,0 10^{-4}	7,9 10^{-4}	5,4 10^{-4}	5,0 10^{-4}	4,4 10^{-6}
BERCHELIO							
Bk-245	4,94 d	M	5,0 10^{-4}	2,0 10^{-9}	1,8 10^{-9}	5,0 10^{-4}	5,7 10^{-10}
Bk-246	1,83 d	M	5,0 10^{-4}	3,4 10^{-10}	4,6 10^{-10}	5,0 10^{-4}	4,8 10^{-10}
Bk-247	1,38 10^{3}a	M	5,0 10^{-4}	6,5 10^{-5}	4,5 10^{-5}	5,0 10^{-4}	3,5 10^{-7}
Bk-249	320 d	M	5,0 10^{-4}	1,5 10^{-7}	1,0 10^{-7}	5,0 10^{-4}	9,7 10^{-10}
Bk-250	3,22 h	M	5,0 10^{-4}	9,6 10^{-10}	7,1 10^{-10}	5,0 10^{-4}	1,4 10^{-10}

Nuclide	Tempo di dimezzamento	Inalazione				Ingestione	
		Tipo assorb.[1)]	f_t	$h(g)_{1\mu ms}$	$h(g)_{5\mu ms}$	f_t	h(g)
CALIFORNIO							
Cf-244	0,323 h	M	5,0 10^{-4}	1,3 10^{-8}	1,8 10^{-8}	5,0 10^{-4}	7,0 10^{-11}
Cf-246	1,49 d	M	5,0 10^{-4}	4,2 10^{-7}	3,5 10^{-7}	5,0 10^{-4}	3,3 10^{-9}
Cf-248	334 d	M	5,0 10^{-4}	8,2 10^{-6}	6,1 10^{-6}	5,0 10^{-4}	2,8 10^{-8}
Cf-249	3,50 10^{2}a	M	5,0 10^{-4}	6,6 10^{-5}	4,5 10^{-5}	5,0 10^{-4}	3,5 10^{-7}
Cf-250	13,1 a	M	5,0 10^{-4}	3,2 10^{-5}	2,2 10^{-5}	5,0 10^{-4}	1,6 10^{-7}
Cf-251	8,98 10^{2}a	M	5,0 10^{-4}	6,7 10^{-5}	4,6 10^{-5}	5,0 10^{-4}	3,6 10^{-7}
Cf-252	2,64 a	M	5,0 10^{-4}	1,8 10^{-5}	1,3 10^{-5}	5,0 10^{-4}	9,0 10^{-8}
Cf-253	17,8 d	M	5,0 10^{-4}	1,2 10^{-6}	1,0 10^{-6}	5,0 10^{-4}	1,4 10^{-9}
Cf-254	60,5 d	M	5,0 10^{-4}	3,7 10^{-5}	2,2 10^{-5}	5,0 10^{-4}	4,0 10^{-7}
EINSTEINIO							
Es-250	2,10 h	M	5,0 10^{-4}	5,9 10^{-10}	4,2 10^{-10}	5,0 10^{-4}	2,1 10^{-11}
Es-251	1,38 d	M	5,0 10^{-4}	2,0 10^{-9}	1,7 10^{-9}	5,0 10^{-4}	1,7 10^{-10}
Es-253	20,5 d	M	5,0 10^{-4}	2,5 10^{-6}	2,1 10^{-6}	5,0 10^{-4}	6,1 10^{-9}
Es-254	276 d	M	5,0 10^{-4}	8,0 10^{-6}	6,0 10^{-6}	5,0 10^{-4}	2,8 10^{-8}
Es-254m	1,64 d	M	5,0 10^{-4}	4,4 10^{-7}	3,7 10^{-7}	5,0 10^{-4}	4,2 10^{-9}
FERMIO							
Fm-252	22,7 h	M	5,0 10^{-4}	3,0 10^{-7}	2,6 10^{-7}	5,0 10^{-4}	2,7 10^{-9}
Fm-253	3,00 d	M	5,0 10^{-4}	3,7 10^{-7}	3,0 10^{-7}	5,0 10^{-4}	9,1 10^{-10}
Fm-254	3,24 h	M	5,0 10^{-4}	5,6 10^{-8}	7,7 10^{-8}	5,0 10^{-4}	4,4 10^{-10}

(Omissis).

— Si riporta qui di seguito la tabella IV - 3 dell'allegato IV, del suddetto decreto, così come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

Nuclide	Tempo di dimezzamento	Tipo assorb.[1)]	Età ≥ 1 a		Età	1-2 a	2-7 a	7-12 a	12-17 a	> 17 a
			f_t	h(g)	f_t	h(g)	h(g)	h(g)	h(g)	h(g)
		M	0,020	1,2 10^{-10}	0,010	8,3 10^{-11}	4,0 10^{-11}	2,5 10^{-11}	1,6 10^{-11}	1,3 10^{-11}
		S	0,020	1,2 10^{-10}	0,010	8,6 10^{-11}	4,1 10^{-11}	2,6 10^{-11}	1,7 10^{-11}	1,4 10^{-11}
Sb-116	0,263 h	F	0,200	8,4 10^{-11}	0,100	6,2 10^{-11}	3,0 10^{-11}	1,9 10^{-11}	1,1 10^{-11}	9,1 10^{-11}
		M	0,020	1,1 10^{-10}	0,010	8,2 10^{-11}	4,0 10^{-11}	2,5 10^{-11}	1,5 10^{-11}	1,3 10^{-11}
		S	0,020	1,2 10^{-10}	0,010	8,5 10^{-11}	4,1 10^{-11}	2,6 10^{-11}	1,6 10^{-11}	1,3 10^{-11}
Sb-116m	1,00 h	F	0,200	2,6 10^{-10}	0,100	2,1 10^{-10}	1,1 10^{-10}	6,6 10^{-11}	4,0 10^{-11}	3,2 10^{-11}
		M	0,020	3,6 10^{-10}	0,010	2,8 10^{-10}	1,5 10^{-10}	9,1 10^{-11}	5,9 10^{-11}	4,7 10^{-11}
		S	0,020	3,7 10^{-10}	0,010	2,9 10^{-10}	1,5 10^{-10}	9,4 10^{-11}	6,1 10^{-11}	4,9 10^{-11}
Sb-117	2,80 h	F	0,200	7,7 10^{-11}	0,100	6,0 10^{-11}	2,9 10^{-11}	1,8 10^{-11}	1,0 10^{-11}	8,5 10^{-11}
		M	0,020	1,2 10^{-10}	0,010	9,1 10^{-11}	4,6 10^{-11}	3,0 10^{-11}	2,0 10^{-11}	1,6 10^{-11}
		S	0,020	1,3 10^{-10}	0,010	9,5 10^{-11}	4,8 10^{-11}	3,1 10^{-11}	2,2 10^{-11}	1,7 10^{-11}
Sb-118m	5,00 h	F	0,200	7,3 10^{-10}	0,100	6,2 10^{-10}	3,3 10^{-10}	2,0 10^{-10}	1,2 10^{-10}	9,3 10^{-11}
		M	0,020	9,3 10^{-10}	0,010	7,6 10^{-10}	4,0 10^{-10}	2,5 10^{-10}	1,5 10^{-10}	1,2 10^{-10}
		S	0,020	9,5 10^{-10}	0,010	7,8 10^{-10}	4,1 10^{-10}	2,5 10^{-10}	1,5 10^{-10}	1,2 10^{-10}
Sb-119	1,59 d	F	0,200	2,7 10^{-10}	0,100	2,0 10^{-10}	9,4 10^{-11}	5,5 10^{-11}	2,9 10^{-11}	2,3 10^{-11}
		M	0,020	4,0 10^{-10}	0,010	2,8 10^{-10}	1,3 10^{-10}	7,9 10^{-11}	4,4 10^{-11}	3,5 10^{-11}
		S	0,020	4,1 10^{-10}	0,010	2,9 10^{-10}	1,4 10^{-10}	8,2 10^{-11}	4,5 10^{-11}	3,6 10^{-11}
Sb-120	5,76 d	F	0,200	4,1 10^{-9}	0,100	3,3 10^{-9}	1,8 10^{-9}	1,1 10^{-9}	6,7 10^{-10}	5,5 10^{-10}
		M	0,020	6,3 10^{-9}	0,010	5,0 10^{-9}	2,8 10^{-9}	1,8 10^{-9}	1,3 10^{-9}	1,0 10^{-9}
		S	0,020	6,6 10^{-9}	0,010	5,3 10^{-9}	2,9 10^{-9}	1,9 10^{-9}	1,4 10^{-9}	1,1 10^{-9}
Sb-120	0,265 h	F	0,200	4,6 10^{-11}	0,100	3,1 10^{-11}	1,4 10^{-11}	8,9 10^{-12}	5,4 10^{-12}	4,6 10^{-12}
		M	0,020	6,6 10^{-11}	0,010	4,4 10^{-11}	2,0 10^{-11}	1,3 10^{-11}	8,3 10^{-12}	7,0 10^{-12}
		S	0,020	6,8 10^{-11}	0,010	4,6 10^{-11}	2,1 10^{-11}	1,4 10^{-11}	8,7 10^{-12}	7,3 10^{-12}
Sb-122	*2,70 d*	*F*	*0,200*	*4,2 10^{-9}*	*0,100*	*2,8 10^{-9}*	*1,4 10^{-9}*	*8,4 10^{-10}*	*4,4 10^{-10}*	*3,6 10^{-10}*
		M	*0,020*	*8,3 10^{-9}*	*0,010*	*5,7 10^{-9}*	*2,8 10^{-8}*	*1,8 10^{-9}*	*1,3 10^{-9}*	*1,0 10^{-9}*
		S	*0,020*	*8,8 10^{-9}*	*0,010*	*6,1 10^{-9}*	*3,0 10^{-9}*	*2,0 10^{-9}*	*1,4 10^{-9}*	*1,1 10^{-9}*
Sb-124	60,2 d	F	0,200	1,2 10^{-8}	0,100	8,8 10^{-9}	4,3 10^{-9}	2,6 10^{-9}	1,6 10^{-9}	1,3 10^{-9}
		M	0,020	3,1 10^{-8}	0,010	2,4 10^{-8}	1,4 10^{-8}	9,6 10^{-9}	7,7 10^{-9}	6,4 10^{-9}
		S	0,020	3,9 10^{-8}	0,010	3,1 10^{-8}	1,8 10^{-8}	1,3 10^{-8}	1,0 10^{-8}	8,6 10^{-9}
Sb-124m	0,337 h	F	0,200	2,7 10^{-11}	0,100	1,9 10^{-11}	9,0 10^{-12}	5,6 10^{-12}	3,4 10^{-12}	2,8 10^{-12}
		M	0,020	4,3 10^{-11}	0,010	3,1 10^{-11}	1,5 10^{-11}	9,6 10^{-12}	6,5 10^{-12}	5,4 10^{-12}
		S	0,020	4,6 10^{-11}	0,010	3,3 10^{-11}	1,6 10^{-11}	1,0 10^{-11}	7,2 10^{-12}	5,9 10^{-12}
Sb-125	*2,77 a*	*F*	*0,200*	*8,7 10^{-9}*	*0,100*	*6,8 10^{-9}*	*3,7 10^{-9}*	*2,3 10^{-9}*	*1,5 10^{-9}*	*1,4 10^{-9}*
		M	*0,020*	*2,0 10^{-6}*	*0,010*	*1,6 10^{-6}*	*1,0 10^{-6}*	*6,8 10^{-9}*	*5,8 10^{-9}*	*4,8 10^{-9}*
		S	*0,020*	*4,2 10^{-6}*	*0,010*	*3,8 10^{-6}*	*2,4 10^{-6}*	*1,6 10^{-6}*	*1,4 10^{-6}*	*1,2 10^{-6}*
Sb-126	12,4 d	F	0,200	8,8 10^{-9}	0,100	6,6 10^{-9}	3,3 10^{-9}	2,1 10^{-9}	1,2 10^{-9}	1,0 10^{-9}
		M	0,020	1,7 10^{-8}	0,010	1,3 10^{-8}	7,4 10^{-9}	5,1 10^{-9}	3,5 10^{-9}	2,8 10^{-9}
		S	0,020	1,9 10^{-8}	0,010	1,5 10^{-8}	8,2 10^{-9}	5,0 10^{-9}	4,0 10^{-9}	3,2 10^{-9}
Sb-126m	0,317 h	F	0,200	1,2 10^{-10}	0,100	8,2 10^{-11}	3,8 10^{-11}	2,4 10^{-11}	1,5 10^{-11}	1,2 10^{-11}
		M	0,020	1,7 10^{-10}	0,010	1,2 10^{-10}	5,5 10^{-11}	3,5 10^{-11}	2,3 10^{-11}	1,9 10^{-11}

Nuclide	Tempo di dimezzamento	Tipo assorb.[1)]	Età ≥ 1 a		Età	1-2 a	2-7 a	7-12 a	12-17 a	> 17 a
			f_t	h(g)	f_t	h(g)	h(g)	h(g)	h(g)	h(g)
		S	0,020	$1,8\ 10^{-10}$	0,010	$1,2\ 10^{-10}$	$5,7\ 10^{-11}$	$3,7\ 10^{-11}$	$2,4\ 10^{-11}$	$2,0\ 10^{-11}$
Sb-127	3,85 d	F	0,200	$5,1\ 10^{-9}$	0,100	$3,5\ 10^{-9}$	$1,6\ 10^{-9}$	$9,7\ 10^{-10}$	$5,2\ 10^{-10}$	$4,3\ 10^{-10}$
		M	0,020	$1,0\ 10^{-8}$	0,010	$7,3\ 10^{-9}$	$3,9\ 10^{-9}$	$2,7\ 10^{-9}$	$2,1\ 10^{-9}$	$1,7\ 10^{-9}$
		S	0,020	$1,1\ 10^{-8}$	0,010	$7,9\ 10^{-9}$	$4,2\ 10^{-9}$	$3,0\ 10^{-9}$	$2,3\ 10^{-9}$	$1,9\ 10^{-9}$
Sb-128	9,01 h	F	0,200	$2,1\ 10^{-9}$	0,100	$1,7\ 10^{-9}$	$8,3\ 10^{-10}$	$5,1\ 10^{-10}$	$2,9\ 10^{-10}$	$2,3\ 10^{-10}$
		M	0,020	$3,3\ 10^{-9}$	0,010	$2,5\ 10^{-9}$	$1,2\ 10^{-9}$	$7,9\ 10^{-10}$	$5,0\ 10^{-10}$	$4,0\ 10^{-10}$
		S	0,020	$3,4\ 10^{-9}$	0,010	$2,6\ 10^{-9}$	$1,3\ 10^{-9}$	$8,3\ 10^{-10}$	$5,2\ 10^{-10}$	$4,2\ 10^{-10}$
Sb-128	0,173 h	F	0,200	$9,8\ 10^{-11}$	0,100	$6,9\ 10^{-11}$	$3,2\ 10^{-11}$	$2,0\ 10^{-11}$	$1,2\ 10^{-11}$	$1,0\ 10^{-11}$
		M	0,020	$1,3\ 10^{-10}$	0,010	$9,2\ 10^{-11}$	$4,3\ 10^{-11}$	$2,7\ 10^{-11}$	$1,7\ 10^{-11}$	$1,4\ 10^{-11}$
		S	0,020	$1,4\ 10^{-10}$	0,010	$9,4\ 10^{-11}$	$4,4\ 10^{-11}$	$2,8\ 10^{-11}$	$1,8\ 10^{-11}$	$1,5\ 10^{-11}$
Sb-129	4,32h	F	0,200	$1,1\ 10^{-9}$	0,100	$8,2\ 10^{-10}$	$3,8\ 10^{-10}$	$2,3\ 10^{-10}$	$1,3\ 10^{-10}$	$1,0\ 10^{-10}$
		M	0,020	$2,0\ 10^{-9}$	0,010	$1,4\ 10^{-9}$	$6,8\ 10^{-10}$	$4,4\ 10^{-10}$	$2,9\ 10^{-10}$	$2,3\ 10^{-10}$
		S	0,020	$2,1\ 10^{-9}$	0,010	$1,5\ 10^{-9}$	$7,2\ 10^{-10}$	$4,6\ 10^{-10}$	$3,0\ 10^{-10}$	$2,5\ 10^{-10}$
Sb-130	0,667 h	F	0,200	$3,0\ 10^{-10}$	0,100	$2,2\ 10^{-10}$	$1,1\ 10^{-10}$	$6,6\ 10^{-11}$	$4,0\ 10^{-11}$	$3,3\ 10^{-11}$
		M	0,020	$4,5\ 10^{-10}$	0,010	$3,2\ 10^{-10}$	$1,6\ 10^{-10}$	$9,8\ 10^{-11}$	$6,3\ 10^{-11}$	$5,1\ 10^{-11}$
		S	0,020	$4,6\ 10^{-10}$	0,010	$3,3\ 10^{-10}$	$1,6\ 10^{-10}$	$1,0\ 10^{-10}$	$6,5\ 10^{-11}$	$5,3\ 10^{-11}$
Sb-131	0,383 h	F	0,200	$3,5\ 10^{-10}$	0,100	$2,8\ 10^{-10}$	$1,4\ 10^{-10}$	$7,7\ 10^{-11}$	$4,6\ 10^{-11}$	$3,5\ 10^{-11}$

(Omissis).

— Si riporta qui di seguito l'allegato *X,* paragrafo 3.3, del suddetto decreto, così come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«3.3 La variazione dei dati comunicati ai sensi del punto 3.1 o la cessazione dell'attività di raccolta devono essere preventivamente comunicate, entro i *termini e con le modalità definiti al punto 3.1* alle amministrazioni individuate al punto 2.1.».

01G0313

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2001, n. **258.**

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro delle comunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 3 e 14;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa ed in particolare gli articoli 12, 13 e 19;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 18 aprile 1997, n. 236, approvativo del regolamento concernente l'istituzione del servizio di controllo interno presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;

Ravvisata l'esigenza di organizzare gli uffici che svolgono compiti di collaborazione per l'espletamento delle attività indicate nell'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 ottobre 2000;

Sentite le organizzazioni sindacali in data 18 settembre 2000;

Sentite le competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001 concernente «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni»;

Visti i rilievi formulati dalla Corte dei conti in data 18 aprile 2001;

Considerata l'opportunità di accogliere i suddetti rilievi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle comunicazioni e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) Ministro: il Ministro delle comunicazioni;

c) Ministero: il Ministero delle comunicazioni;

d) decreto legislativo n. 29/1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1999, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle comunicazioni.

Art. 2.

Uffici di diretta collaborazione

1. Gli uffici di diretta collaborazione sono i seguenti:

a) Ufficio di Gabinetto;

b) Ufficio legislativo;

c) Servizio del controllo interno;

d) Ufficio stampa;

e) Segreteria del Ministro;

f) Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

2. Gli uffici di diretta collaborazione hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione ai sensi degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29/1993.

3. La segreteria del Ministro e l'Ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Ministro. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari.

Art. 3.

Gabinetto

1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

2. Il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto può nominare un vice Capo di Gabinetto.

3. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nell'attività di coordinamento fra i diversi uffici di diretta collaborazione nonché di raccordo con gli organi dell'amministrazione, anche al fine di garantire il rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

4. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nell'esercizio dei compiti di supporto riguardanti:

a) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare dagli organi di gestione;

b) l'assegnazione e la ripartizione da parte del Ministro delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche a seguito della verifica dei risultati effettuata dal servizio di controllo interno e della tempestiva adozione degli eventuali interventi correttivi;

c) i rapporti con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con le altre Autorità indipendenti;

d) la verifica degli atti da sottoporre alla firma del Ministro;

e) le onorificenze, i patrocini, i comitati, gli alti patronati del Presidente della Repubblica;

f) l'attività svolta al fine di assicurare la presenza del Ministro nelle sedi comunitarie ed internazionali.

5. L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro è definita con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto.

Art. 4.

Ufficio legislativo

1. Il Capo dell'ufficio legislativo è scelto tra i magistrati ovvero tra gli avvocati dello Stato, i consiglieri parlamentari, i dirigenti di prima fascia dello Stato dotati di specifica professionalità nonché tra i professori universitari in materie giuridiche.

2. Il Capo dell'ufficio legislativo può affidare l'incarico di vice capo dell'ufficio ad uno dei dirigenti di cui all'articolo 8.

3. L'ufficio legislativo esercita le attività relative:

a) alla redazione degli schemi di provvedimenti legislativi, regolamentari e normativi in genere, riguardanti l'attività istituzionale del Ministero, anche sulla base degli elaborati predisposti dagli organi centrali;

b) all'esame dei provvedimenti d'iniziativa di altri Ministeri o d'iniziativa parlamentare curando i rapporti con la Presidenza della Repubblica, con gli uffici del Parlamento, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché le concertazioni e le intese necessarie con le altre amministrazioni;

c) allo svolgimento dei lavori parlamentari anche con riferimento agli atti di sindacato ispettivo;

d) alla predisposizione degli elementi per gli interventi in causa dell'amministrazione nei giudizi davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte costituzionale e alle altre giurisdizioni nazionali e internazionali;

e) all'esame delle relazioni predisposte dagli organi centrali competenti, concernenti i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

f) alla formulazione di pareri su richiesta del Ministro, del Capo di Gabinetto, del Segretario generale e dei dirigenti generali del Ministero.

4. Nella predisposizione dei provvedimenti a carattere normativo l'ufficio legislativo ne approfondisce gli aspetti di ordine giuridico, economico, finanziario, sociale, e amministrativo curando la qualità del linguaggio normativo, l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione e lo snellimento e la semplificazione normativa.

Art. 5.

Servizio di controllo interno

1. Il servizio di controllo interno, previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, risponde direttamente ed in via esclusiva al Ministro ed opera in posizione di autonomia operativa e valutativa.

2. Il servizio di controllo interno svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

3. Le attività di controllo interno sono attribuite ad esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione. Uno dei componenti è scelto tra i dirigenti della prima fascia del ruolo unico.

4. Il servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

5. Il servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; si avvale del sistema informativo automatizzato del Ministero e coordina la propria attività con il comitato tecnico-scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d)*, del predetto decreto legislativo.

6. Il servizio, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.

7. Al servizio è assegnato un apposito contingente di personale costituito al massimo di quattordici unità, di cui non più di tre con qualifica di dirigente di seconda fascia. Il Ministro determina, nell'ambito delle disponibilità destinate alla apposita unità previsionale di base, corrispondente al centro di responsabilità — Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione — le risorse finanziarie destinate al servizio in relazione agli obiettivi da perseguire.

8. È abrogato il regolamento adottato con decreto ministeriale 18 aprile 1997, n. 236.

Art. 6.

Ufficio stampa

1. Il Capo dell'ufficio stampa è scelto fra gli operatori del settore dell'informazione iscritti negli albi professionali dei giornalisti.

2. Nella scelta del personale chiamato a collaborare con il capo dell'ufficio stampa si tiene conto di quanto stabilito dall'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

3. L'ufficio stampa espleta in particolare le seguenti attività:

a) predispone la rassegna stampa e i comunicati stampa;

b) elabora gli elementi di risposta alle richieste rivolte dal pubblico a mezzo stampa;

c) cura i rapporti con gli organi di informazione nazionali ed internazionali;

d) cura l'analisi critica delle notizie riportate dai mezzi di comunicazione di massa;

e) assicura un adeguato livello di comunicazione tra il Ministero, da un lato, e i cittadini e le istituzioni, dall'altro;

f) provvede acché sia data informazione completa ed esauriente sugli indirizzi politico-amministrativi definiti dal Ministro.

Art. 7.

Segreteria del Ministro

1. La segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione degli interventi del Ministro. La segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal Capo della segreteria, che svolge anche i compiti specifici assegnatigli dal Ministro. Il segretario particolare cura

l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

2. Il Capo della segreteria ed il segretario particolare del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro.

Art. 8.

Personale degli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad esclusione di quello di cui all'articolo 5, comma 7, è stabilito complessivamente in novantadue unità di cui non più di tredici aventi qualifica dirigenziale. Nei limiti di tale contingente il Ministro, con proprio provvedimento individua i dipendenti da assegnare agli uffici di diretta collaborazione scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, nonché collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti o consulenti per particolari professionalità o specializzazioni non fronteggiabili con il ricorso al personale in servizio desumibili da specifici attestati culturali e professionali, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993 il cui numero non può superare il 20% del contingente sopraindicato; la durata massima di tali incarichi è limitata alla permanenza in carica del responsabile politico titolare del potere di nomina, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per il venir meno del rapporto fiduciario.

2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1, concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione a norma dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e sono attribuiti anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 29/1993.

3. Le posizioni dei responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria particolare del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro, dal Capo dell'ufficio stampa, dall'organo di direzione del servizio di controllo interno sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, qualora dirigenti appartenenti al ruolo unico sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29/1993.

4. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo.

Art. 9.

Segreteria del Sottosegretario di Stato

1. La segreteria del Sottosegretario di Stato ha esclusive competenze di supporto all'organo politico e di raccordo tra questo e l'amministrazione.

2. La segreteria è costituita dal Capo della segreteria e da un numero di unità non superiore a otto non ricomprese nel contingente complessivo di novantadue unità di cui all'articolo 8, comma 1, scelte fra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

3. Il Capo della segreteria ed una delle altre unità possono essere scelti dai Sottosegretari anche fra estranei alle pubbliche amministrazioni.

Art. 10.

Trattamento economico

1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, ed articolato:

a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore al trattamento economico fondamentale spettante al Segretario generale del Ministero ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante al medesimo Segretario generale;

b) per il Capo dell'ufficio legislativo e per il Presidente del collegio preposto al servizio di controllo interno in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;

c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per i capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero.

2. Per i dipendenti pubblici di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi degli uffici di diretta collaborazione, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento

economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico spettante, rispettivamente, al Segretario generale del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero.

3. Al capo dell'ufficio stampa del Ministro è corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

4. Ai dirigenti di seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993.

6. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti; il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

7. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 11.

Modalità della gestione

1. Gli uffici di diretta collaborazione, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità.

2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 29/1993, alla responsabilità del Capo di Gabinetto. Con provvedimento del Ministro i relativi adempimenti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, possono essere delegati agli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

3. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvede la direzione per gli affari generali e del personale del Ministero, assegnando unità di personale ricomprese nell'area A e B del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, in numero non superiore al 10% delle unità addette agli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2. La predetta direzione generale del Ministero fornisce le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARDINALE, *Ministro delle comunicazioni*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 4 Comunicazioni, foglio n. 331

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell' art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— L'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— L'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», è il seguente:

«Art. 3 *(Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità)*. — 1. Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi,

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro».

— L'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», è il seguente:

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo)*. — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a)*, l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera *p)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità».

— Il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, reca: «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero».

— Il testo degli articoli 12, 13 e 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.», è il seguente:

«Art. 12. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;

b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;

c) garantire al personale inquadrato ai sensi dell'art. 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze;

d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;

e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;

f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei princìpi e dei criteri direttivi indicati dall'art. 4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;

g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità;

h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali;

i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attività decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilità alle comunità, considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unità di ciascuna regione;

l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico dell'erario dello Stato;

m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un più razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;

n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;

o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali e princìpi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessità di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attività amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;

p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalità e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;

q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;

s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a)*, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall'art. 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;

t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali.

2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla responsabilità di Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri può disporre variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.

3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed autorità indipendenti, è, a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le dotazioni organiche di cui alle tabelle *A*, *B* e *C* allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente ridotte».

«Art. 13. — 1. All'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Con-

siglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-*bis*, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.

3. I regolamenti di cui al comma 4-*bis*, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i decreti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto art. 6. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo».

«Art. 19. — 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

— Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni l8 aprile 1997, n. 236, reca: «Regolamento concernente l'istituzione del servizio di controllo interno presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 1 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— L'art. 11 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti princìpi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai princìpi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera *e)* le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata", sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale", sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso».

— La legge 7 giugno 2000, n. 150, reca: «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni».

Note all'art. 1:

— Per l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si vedano note alle premesse.

— L'art. 7 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è il seguente:

«Art. 7 *(Uffici di diretta collaborazione con il Ministro)*. — 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità».

Nota all'art. 2:

— Per gli articoli 3 e 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si vedano note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— L'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante: «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato», è il seguente:

«Art. 3 *(Gestione del bilancio)*. — 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformità dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.

3. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa e il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonché alle commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti».

Note all'art. 5:

— L'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 recante: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitorag-

gio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è il seguente:

«Art. 6 *(La valutazione e il controllo strategico)*. — 1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.

3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni dell'amministrazione».

— Per l'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano note all'art. 1.

— Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, reca: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— L'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è il seguente:

«Art. 7 *(Compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri)*. — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita una banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nella rete unitaria della pubblica amministrazione, alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono, in ogni caso, le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza, economicità relativi ai centri di responsabilità e alle funzioni obiettivo del bilancio dello Stato.

2. Per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico e dell'osservatorio di cui al comma 3. Il comitato è composto da non più di sei membri, scelti tra esperti di chiara fama, anche stranieri, uno in materia di metodologia della ricerca valutativa, gli altri nelle discipline economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche e statistiche. Si applica, ai membri del comitato, l'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ciascun membro non può durare complessivamente in carica per più di sei anni. Il comitato formula, anche a richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.

3. L'osservatorio è istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è organizzato con decreto del Presidente del Consiglio. L'osservatorio, tenuto anche conto delle esperienze in materia maturate presso Stati esteri e presso organi costituzionali, ivi compreso il CNEL, fornisce indicazioni e suggerimenti per l'aggiornamento e la standardizzazione dei sistemi di controllo interno, con riferimento anche, ove da queste richiesto, alle amministrazioni pubbliche non statali».

— L'art. 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 recante: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è il seguente:

«2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti princìpi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29":

a) - c) (omissis);

d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato».

— Il decreto ministeriale l8 aprile 1997, n. 236, reca: «Regolamento concernente l'istituzione del servizio di controllo interno presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni».

Nota all'art. 6:

— L'art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni», è il seguente:

«Art. 9 *(Uffici stampa)*. — 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'art. 5, utilizzato con le modalità di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.

3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.

4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.

5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Note all'art. 8:

— Per l'art. 14, comma 2, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si vedano note alle premesse.

— L'art. 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, recante: «Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del Comitato di garanti», è il seguente:

«6. Ogni amministrazione conferisce gli incarichi ai dirigenti inseriti nel ruolo unico nel limite delle dotazioni organiche dei due livelli dirigenziali definite alla data di entrata in vigore del presente

regolamento incrementate da un numero di unità corrispondente agli altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento».

— L'art. 19 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali)*. — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103, del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'art. 21, nonché il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo.

3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*.

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dell'art. 24.

8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore».

— L'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», è il seguente:

«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta».

Note all'art. 10:

— Per l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si vedano note alle premesse.

— Per l'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si vedano note all'art. 8.

Note all'art. 11:

— Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, reca: «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato».

— Per l'art. 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si vedano note alle premesse.

— L'art. 4 del citato decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è il seguente:

«Art. 4 *(Gestione unificata delle spese strumentali)*. — 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.

2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unità previsionale di rispettiva pertinenza».

01G0314

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 2001.

Definizione, per l'anno 2001, del programma di verifiche volte ad accertare la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto dei progetti di impiego e delle convenzioni con le amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni che impiegano gli obiettori medesimi, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *d)*, della legge 8 luglio 1998, n. 230.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza»;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, lettera *d)*, della citata legge che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione di un programma annuale per lo svolgimento dell'attività di verifica sulla consistenza e le modalità della prestazione del servizio civile da parte degli obiettori di coscienza, nonché sul rispetto dei progetti d'impiego e delle convenzioni stipulate con le amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 2 dell'art. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352, recante «Norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile», ed in particolare gli articoli 2, comma 1, e 8, comma 1, lettera *c)*;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2000, recante la struttura ordinativa, le competenze e la dotazione organica dell'Ufficio nazionale per il servizio civile e delle strutture periferiche;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. L'attività ispettiva effettuata nei confronti di tutti gli enti convenzionati per l'impiego di obiettori di coscienza è finalizzata ad accertare il rispetto delle disposizioni normative in materia di servizio civile, delle convenzioni e dei progetti d'impiego; la consistenza e le modalità della prestazione del servizio civile da parte degli obiettori di coscienza nonché la correttezza della gestione amministrativo-contabile da parte degli enti convenzionati.

2. Per l'anno 2001, il programma di attività ispettiva fissa i criteri per l'effettuazione delle verifiche, periodiche e a campione, da svolgersi presso gli enti convenzionati.

Art. 2.

Ispezioni a campione

1. Le ispezioni a campione possono essere effettuate nei confronti di tutti gli enti convenzionati, ivi inclusi quelli interessati al programma di ispezioni periodiche, ogniqualvolta l'Ufficio ravvisi un interesse all'espletamento dell'attività ispettiva ovvero venga a conoscenza di fatti o situazioni che denuncino una non conformità nel comportamento di enti ed obiettori a quanto stabilito dalla legge n. 230/1998, dalla normativa secondaria o dalle convenzioni in vigore.

2. Fermo restando il principio stabilito al primo comma, l'Ufficio procede nell'attività ispettiva «a campione» sulla base dei seguenti criteri da considerare, di norma, in ordine di priorità decrescente. La sussistenza di due o più dei criteri sotto indicati costituisce motivo per procedere in deroga all'ordine delineato:

a) equa ripartizione dell'attività ispettiva tra pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata;

b) numero di posti previsti in convenzione, con particolare riferimento agli enti che impiegano più di cinquanta o meno di dieci obiettori;

c) articolazione territoriale dell'ente convenzionato, con riferimento al numero, alla dislocazione e all'ubicazione delle sedi di assegnazione;

d) decorrenza del rapporto convenzionale (risalente o recente);

e) tipologia di attività istituzionalmente svolta dall'ente;

f) rilevanza, particolarità, innovatività e carattere sperimentale dei progetti d'impiego realizzati.

Art. 3.

Ispezioni periodiche

1. Gli enti con capacità superiore alle cento unità sono sottoposti a ispezioni annuali secondo l'ordine di priorità di seguito riportato:

a) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata con articolazione periferizzata sul territorio e capacità superiore a mille unità;

b) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata con articolazione periferizzata sul territorio e capacità superiore a duecento unità;

c) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata con articolazione periferizzata sul territorio e capacità tra le cento e le duecento unità.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell'art. 2, costituiscono ulteriori criteri di priorità degli enti da sottoporre ad attività ispettiva periodica quelli fissati al comma 2 del medesimo art. 2.

Art. 4.

Calendario delle verifiche e modalità procedurali dell'attività ispettiva

1. Il direttore generale dell'Ufficio nazionale per il servizio civile predispone il calendario delle verifiche, sia a campione che periodiche, sulla base dei criteri indicati agli articoli 2 e 3 e, con apposita circolare, stabilisce le modalità procedurali dell'attività ispettiva.

Art. 5.

Svolgimento dell'attività ispettiva

1. Le ispezioni sono effettuate direttamente dal personale del servizio ispettivo dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nonché, a seguito della stipula dei protocolli d'intesa previsti dall'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352, tramite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le forme e le condizioni ivi stabilite, senza oneri per l'Ufficio nazionale, ovvero, in via eccezionale, tramite le prefetture, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *d)*, della legge n. 230 del 1998.

2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile può avvalersi, nello svolgimento delle verifiche ispettive, della attività dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità previste con apposito protocollo d'intesa.

Roma, 28 maggio 2001

Il Presidente: AMATO

01A7405

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 giugno 2001.

Trasferimento per i giorni 18 e 21 luglio 2001 della sede delle operazioni di estrazione del gioco del lotto per la ruota di Genova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528 sull'ordinamento del gioco del lotto, come modifica dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopracitate, come modificato con il decreto ministeriale 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 19 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'art. 7 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85, che stabilisce la possibilità di effettuare le estrazioni del gioco del lotto a Roma per alcune o per tutte le ruote;

Visto il primo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, che attribuisce al concessionario la possibilità di effettuare le estrazioni settimanali di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85, presso i locali dallo stesso prescelti, ubicati nei capoluoghi di provincia;

Vista la nota del 19 giugno 2001 con la quale la società Lottomatica ha rappresentato l'esigenza di spostare la sede estrazionale della ruota di Genova, relativamente ai concorsi del 18 e 21 luglio 2001, a causa dell'inclusione della sede della direzione regionale della Ligura nella zona ad accesso limitato determinata da esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento del vertice G8;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Nei giorni 18 e 21 luglio 2001, per i suesposti motivi, le operazioni di estrazione del gioco del lotto per la ruota di Genova, saranno effettuate presso il Centro di servizio II.DD. sito in via Morego n. 30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

01A7422

DECRETO 26 giugno 2001.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1º luglio-31 dicembre 2001, ai mutui stipulati, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993 sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;

Visto l'art. 3 del decreto 5 dicembre 1991, e successive modificazioni, con il quale è stato stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del ribor, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato che, in virtù del decreto 5 dicembre 1991 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il ribor è l'euribor;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di maggio 2001;

Vista la misura del tasso euribor 365/360 a tre mesi rilevato per il mese di maggio 2001 sul circuito Reuters;

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7 della legge n. 500/1990 sono pari a:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 5,050%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giomalieri dell'euribor: 4,701%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giomalieri dell'euribor va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per i mutui previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1990, n. 500, regolati a tasso variabile e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, è pari al 5,25%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1º luglio-31 dicembre 2001 è pari al 6,05%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2001

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

01A7351

DECRETO 28 giugno 2001.

Tasso di riferimento da applicare per il periodo 1º luglio-31 dicembre 2001 alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1º luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359, e 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti l'art. 9 del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, l'art. 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali è demandato al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni

massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui agli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visti i decreti ministeriali del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993, concernenti le modalità di determinazione del tasso di riferimento variabili per i mutui di cui alle leggi suindicate;

Vista la lettera del 22 giugno 2001, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato i dati relativi ai parametri da utilizzare per la determinazione del tasso di riferimento per i predetti mutui per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2001;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 con il quale è stabilito che, a partire dal 30 dicembre 1998, il tasso ribor è sostituito dall'euribor;

Ritenuta la necessità di fissare il costo della provvista per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate negli anni 1999 e 2000;

Viste le misure del tasso euribor n. 365/360 a tre mesi e ACT/360 a tre mesi rilevate per il mese di maggio 2001 sul circuito Reuters, pari rispettivamente a 4,701% e 4,637%;

Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 1999, recante «Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144»; e in particolare, l'art. 4, il quale prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2001 il costo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, è pari a:

a) 4,95% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, e 31 agosto 1987, n. 359, nonchè per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) 5,10% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) 5,30% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) 5,25% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e ai decreti ministeriale del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998;

e) 5,20% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998-28 maggio 1999.

2. Al costo della provvista va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo i cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 maggio 1999 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2001

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

01A7494

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 giugno 2001.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «ASA 95 Fatro».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto numero 65 dell'11 aprile 2001 con il quale a seguito di richiesta della società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è stata sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «ASA

95 Fatro» fino alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del principio attivo acetilsalicilico, nell'allegato *II* del regolamento 2377/90;

Vista la nota 23 maggio 2001 con la quale la stessa società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha chiesto la revoca della sospensione a seguito della definitiva inclusione del principio attivo acetil-salicilico nell'allegato *II* del regolamento 2377/90;

Visto il parere favorevole al ripristino dell'autorizzazione all'immissione in commercio espresso dalla commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici del farmaco veterinario nella seduta del 17 maggio 2001;

Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario;

Viste altresì le richieste della società interessata relative alla modifica della denominazione del medicinale da «ASA 95 Fatro» a «Ganadol» e la modifica della forma farmaceutica da idrodispersibile a solubile;

Ritenute accettabili entrambe le richieste suddette;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse è revocato, con decorrenza immediata, il decreto dell'11 aprile 2001 di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio concernente il medicinale per uso veterinario ASA 95 FATRO della ditta Fatro S.p.a. di Ozzano Emilia (Bologna) con le modifiche di seguito specificate:

denominazione: il medicinale veterinario è ora denominato GANADOL;

forma farmaceutica: polvere solubile.

Art. 2.

Le confezioni del medicinale veterinario devono essere poste in commercio con stampati conformi ai testi allegati al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificato alla ditta interessata.

Roma, 13 giugno 2001

Il direttore generale: MARABELLI

01A7406

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Service Pesca società cooperativa a responsabilità limitata», in Marghera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VENEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale della ispezione ordinaria del 10 febbraio 1999, eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 4 aprile 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

«Service Pesca società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Marghera (Venezia), costituita per rogito notaio Alessandro Caputo in data 20 ottobre 1993, repertorio n. 39270, registro società n. 43390, tribunale di Venezia, B.US.C. n. 2895.

Venezia-Mestre, 4 maggio 2001

Il direttore provinciale: MONACO

01A7399

DECRETO 15 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.E.R.V.E.T., unità di Castelfranco Veneto, uffici e stabilimento di Bergamo. (Decreto n. 29867).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta F.E.R.V.E.T. S.p.a., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, relativamente alla proroga del programma per crisi aziendale, a decorrere dal 23 agosto 1994, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Considerato che il decreto n. 16097 di approvazione del programma di crisi aziendale, relativo ai primi dodici mesi, nonché di concessione del primo semestre del trattamento CIGS, è intervenuto il 7 novembre 1994, data successiva alla presentazione della citata domanda di proroga.

Visto il decreto ministeriale n. 29798 del 26 aprile 2001, con il quale, in ottemperanza alla decisione del tribunale amministrativo per il Lazio, sezione terza *bis*, n. 8238/2000, resa nel ricorso proposto dalla predetta F.E.R.V.E.T. S.p.a., è stata approvata la sopra richiamata proroga;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento con le modalità poste dall'ordinanza n. 1516/2001, resa dal Consiglio di Stato, sezione sesta, nel ricorso in appello proposto dal Ministero del lavoro, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della predetta sentenza n. 8238/2000, resa dal TAR per il Lazio;

Visto che la predetta ordinanza n. 1516/2001 ha accolto in parte l'istanza di sospensione proposta dal Ministero del lavoro, nel senso che il pagamento delle somme a titolo di trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati dipendenti da F.E.R.V.E.T. S.p.a., per il sopracitato periodo, potrà avere luogo solo previa presentazione, da parte della società, di una idonea fideiussione a prima richiesta, proveniente da un istituto bancario;

Decreta:

A seguito dell'approvazione della proroga del programma per crisi aziendale, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, intervenuta con il decreto ministeriale n. 29798 del 26 aprile 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.E.R.V.E.T. S.p.a., con sede in Bergamo, per le unità di:

uffici e stabilimento di Bergamo, per un massimo di 48 unità lavorative;

Castelfranco Veneto (Treviso), per un massimo di 52 unità lavorative;

per il periodo dal 23 agosto 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 settembre 1994, con decorrenza 23 agosto 1994;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale prima di procedere all'erogazione del trattamento determinerà le modalità di presentazione della garanzia fidejussoria a prima richiesta, proveniente da Istituto bancario, così come stabilito dalla predetta ordinanza n. 1516 del 2001, dcl Consiglio di Stato, sezione sesta.

L'INPS verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

La concessione del trattamento disposta con il presente decreto sarà revocata qualora l'appello proposto avverso la citata sentenza n. 8238 del 2000 del TAR per il Lazio, sezione terza, dovesse avere esito favorevole per l'Amministrazione esistente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6764

DECRETO 17 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «La Fortezza S.r.l.», in Arma di Taggia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI IMPERIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi in data 1° giugno 2000, eseguiti dall'ispettore Ciarla Marco nei confronti della società cooperativa La Fortezza a r.l., via N. Pesce, 1 - Arma di Taggia (Imperia), emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale - del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, 6 marzo 1996;

Sentito il comitato centrale per le cooperative che ha espresso parere favorevole in data 4 aprile 2001;

Decreta:

La società cooperativa «La Fortezza a r.l.», con sede in Arma di Taggia (Imperia), costituita per rogito notaio Acquarone Antonio, in data 11 maggio 1981, repertorio n. 5003, registro imprese n. 3286, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Imperia, 17 maggio 2001

Il direttore provinciale: CASERTA

01A7355

DECRETO 17 maggio 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Italtel, unità di Carini, Castelletto di Settimo Milanese e Santa Maria Capua Vetere. (Decreto n. 29869).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° febbraio 2000 al 31 dicembre 2001, dalla ditta S.p.a. Italtel;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 22 marzo 2001;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° febbraio 2000 al 31 dicembre 2001, della ditta S.p.a. Italtel, con sede in Milano, unità di Carini (Palermo), Castelletto di Settimo Milanese (Milano), Santa Maria Capua Vetere (Caserta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A6765

DECRETO 17 maggio 2001.

Accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della S.r.l. Servizi organizzativi e promozionali S.O.P., in Roma. (Decreto n. 29870).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visti i verbali datati 1° febbraio 2001 e 7 febbraio 2001, tra la ditta S.r.l. Servizi organizzativi e promozionali S.O.P. e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi competenti per territorio, con i quali è stata rilevata l'esigenza di ricorrere ai trattamenti di C.I.G.S. e di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, finalizzata alla concessione dei suddetti trattamenti, per il periodo dal 26 giugno 2000 al 25 giugno 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della società in questione;

Decreta:

Art. 1.

È accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981 finalizzata al beneficio del trattamento di C.I.G.S. e pensionamento anticipato, per il periodo dal 26 giugno 2000 al 25 giugno 2002 della ditta S.r.l. Servizi organizzativi e promozionali S.O.P., sede in Roma unità di Roma.

Art. 2.

Il trattamento di pensionamento anticipato di cui all'accertamento del predetto art. 1 riguarda complessivamente 3 lavoratori poligrafici, per l'intero periodo di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A6766

DECRETO 17 maggio 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Manifattura Val D'Aso, unità di Comunanza. (Decreto n. 29871).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, dalla ditta S.r.l. Manifattura Val D'Aso;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, della ditta S.r.l. Manifattura Val D'Aso, sede in Comunanza (Ascoli Piceno), unità di Comunanza (Ascoli Piceno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A6767

DECRETO 17 maggio 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Selene Calabria, unità zona industriale S. Gregorio. (Decreto n. 29872).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Vista la delibera CIPE del 18 ottobre 1994 che reca tra l'altro, i criteri per la valutazione dei piani di riorganizzazione;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, della ditta di seguito menzionata, per il periodo 18 dicembre 1998-17 dicembre 2000;

Visto il successivo decreto ministeriale del 12 febbraio 2001 di revoca dell'apparovazione del secondo anno del programma di riorganizzazione aziendale, in quanto è risultato disatteso il punto 1.1.1 della delibera CIPE 18 ottobre 1994, come si evince dai verbali del servizio ispezione di Reggio Calabria del 26 luglio 2000 e del 9 gennaio 2001, da cui emerge che il programma di investimenti previsti nel piano di riorganizzazione non è stato rispettato;

Vista l'istanza di riesame avverso il suddetto provvedimento di revoca avanzata dalla società di cui trattasi, nella quale risulta che gli investimenti sono stati notevolmente ridotti rispetto al programma originario per cause non imputabili all'azienda;

Considerato, comunque, che gli investimenti, realizzati durante il periodo di CIGS in questione, sono stati di gran lunga superiori agli investimenti effettuati dall'azienda nel biennio precedente rispettando il punto 1.1.2 della richiamata delibera CIPE;

Considerato inoltre che la società in oggetto alla fine del programma ha fatto rientrare nel ciclo produttivo tutto il personale sospeso;

Ritenuto quindi, di poter approvare la prosecuzione del programma di riorganizzazione aziendale per il periodo 18 dicembre 1999-17 dicembre 2000;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è approvata la prosecuzione del programma di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 18 dicembre 1999 al 17 dicembre 2000, della ditta S.r.l. Selene Calabria, sede in Pellaro (Reggio Calabria), unità di zona industriale S. Gregorio (Reggio Calabria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A6768

DECRETO 17 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel, unità di Carini, Castelletto di Settimo Milanese e Santa Maria Capua Vetere. (Decreto n. 29878)

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Italtel, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 maggio 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 22 marzo 2001;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 maggio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtel, con sede in Milano, unità di Carini (Palermo), per un massimo di ottantanove unità lavorative, Castelletto di Settimo Milanese (Milano), per un massimo di ottanta unità lavorative, Santa Maria Capua Vetere (Caserta) per un massimo di 1707 unità lavorative per il periodo dal 1° febbraio 2000 al 30 giugno 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 2000 con decorrenza 1° febbraio 2000.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogata per il periodo dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 unità di Carini (Palermo), per un massimo di sessanta unità lavorative, Castelletto di Settimo Milanese (Milano), per un massimo di ottanta unità lavorative, Santa Maria Capua Vetere (Caserta), per un massimo di settecentosettantuno unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 2000 con decorrenza 1° luglio 2000.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991,

relativamente alle unità produttive per le quali l'INPS verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A6763

DECRETO 24 maggio 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla Società per azioni Editrice del sud - Edisud, in Bari. (Decreto n. 29879).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2000 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta Società per azioni Editrice del sud - Edisud;

Visto il decreto direttoriale datato 9 febbraio 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° novembre 1999, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale dell'8 febbraio 2000, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 35 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 1° novembre 1999 al 31 ottobre 2001, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla Società per azioni Editrice del sud - Edisud, con sede in Bari, unità di Bari, per un massimo di 16 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° novembre 2000 al 31 ottobre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7388

DECRETO 24 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies,* in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, unità di Milano. (Decreto n. 29880).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)* e comma 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei Conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 27 giugno 2000 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società Sirti S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 650 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società Sirti, codice ISTAT 31622, intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 6 luglio 2000 al 5 novembre 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 29120 del 15 novembre 2000 con il quale è stato concesso il trattamento di cui trattasi per il periodo 6 luglio 2000-5 novembre 2000;

Visto il successivo verbale, siglato in data 24 ottobre 2000, sempre presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società Sirti S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordata la proroga del sopracitato trattamento per un numero massimo di lavoratori pari a 650 unità e per il periodo 6 novembre 2000- 31 dicembre 2000;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società Sirti, codice ISTAT 31622 intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 6 novembre 2000 al 31 dicembre 2000;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione della proroga del suddetto trattamento;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 650 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Sirti S.p.a., sede legale in Milano unità ubicate sul territorio nazionale secondo lo schema riepilogativo allegato al verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, codice ISTAT 31622, (numero matricola I.N.P.S. 4900652620), per il periodo dal 6 novembre 2000 al 31 dicembre 2000.

La misura del predetto trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del 10%.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, ai fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7389

DECRETO 24 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bisiach & Carru, in Venaria. (Decreto n. 29881).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Bisiach & Carru inoltrata presso il competente ufficio della direzione

generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 9 marzo 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 23 febbraio 2001 e 9 aprile 2001, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 5 marzo 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria metalmeccanica applicato, a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 68 unità su un organico complessivo di 68 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 5 marzo 2001 al 4 marzo 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bisiach & Carru, con sede in Venaria (Torino), unità di Venaria (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 68 unità, su un organico complessivo di 68 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bisiach & Carru a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7380

DECRETO 24 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marly's confezioni, in Arzignano. (Decreto n. 29882).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. Marly's confezioni inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 29 maggio 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 13 marzo 2000, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 3 aprile 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria tessile abbigliamento applicato, a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 15 unità, da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di 8 unità e da 30 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di una unità, su un organico complessivo di 96 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 3 aprile 2000 al 2 aprile 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marly's confezioni, con sede in Arzignano (Vicenza), unità di Arzignano (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 15 unità, da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di 8 unità e da 30 ore settimanali nei confronti di una unità; su un organico complessivo di 96 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marly's confezioni a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7381

DECRETO 24 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Farm Brass, in San Carlo Canavese. (Decreto n. 29883).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 73 del 15 febbraio 2001 pronunciata dal tribunale di Torino che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Farm Brass;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 20 febbraio 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Farm Brass, sede in San Carlo Canavese (Torino), unità in San Carlo Canavese (Torino), per un massimo di 18 unità lavorative di cui 2 in C.F.L., è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 febbraio 2001 al 19 febbraio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7382

DECRETO 24 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henraux, unità di C.T.C. Roma, Cave Cervaiole e Querceta. (Decreto n. 29884).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Henraux, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 21 marzo 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 15 maggio 2000, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 marzo 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henraux, con sede in Querceta di Seravezza (Lucca) unità di C.T.C. Roma, per un massimo di una unità lavorativa; Cave Cervaiole (Lucca) per un massimo di una unità lavorativa; Querceta (Lucca) per un massimo di 41 unità lavorative; per il periodo dal 15 novembre 2000 al 14 maggio 2001.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 2000 con decorrenza 15 novembre 2000.

L'istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7376

DECRETO 24 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mecfond, in Napoli. (Decreto n. 29885).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Mecfond, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 21 dicembre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 14 febbraio 2000, il suddetto trattamento;

Vista la nota della direzione provinciale del lavoro servizio ispezione del lavoro di Napoli datata 1° marzo 2001, nella quale è riportato che dall'8 gennaio 2001 nessun dipendente è sospeso dal lavoro;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento sino alla data dell'8 gennaio 2001;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito dell' approvazione del programna di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 dicembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mecfond, con sede in Napoli, unità di Napoli, per un massimo di 22 unità lavorative, per il periodo dal 14 agosto 2000 all'8 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 6 settembre 2000 con decorrenza 14 agosto 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7377

DECRETO 24 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contitech Ages, in Santena. (Decreto n. 29886).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Contitech Ages, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 13 giugno 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contitech Ages con sede in Santena (Torino), unità di Santena (Torino), per un massimo di 75 unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 9 febbraio 2001 con decorrenza 1° gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7378

DECRETO 24 maggio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABB SAE, in Milano. (Decreto n. 29887).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. ABB SAE, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 18 febbraio 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 28 giugno 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABB SAE, con sede in Milano, unità di Milano, per un massimo di 15 unità lavorative, per il periodo dal 28 giugno 2000 al 27 dicembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 2000 con decorrenza 28 giugno 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7379

DECRETO 24 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Fornaciai Giuseppe Grandi a r.l.», in Bondeno.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 23 febbraio 1983, con il quale la società cooperativa «Fornaciai Giuseppe Grandi a r.l.», con sede in Bondeno (Ferrara), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Pier Paolo Marangoni ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la ministeriale n. 2281/P in data 19 luglio 2000, con la quale sono stati contestati, al commissario liquidatore, gravi addebiti in ordine alla conduzione della procedura;

Ritenuto di provvedere alla revoca dell'incarico al predetto commissario e alla nomina di nuovo commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente provvedimento il dott. Stefano Rizzo, nato a Rovigo il 12 dicembre 1967, con studio in via Mazzini n. 12, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, in sostituzione del dott. Pier Paolo Marangoni, revocato dall'incarico.

Art. 2.

Al nuovo commissario spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 marzo 2001, n. 72.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A7398

DECRETO 24 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Tessilmarket», in Ferrara.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 24 maggio 1988, con il quale il rag. Pier Paolo Marangoni è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Tessilmarket», con sede in Ferrara, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 4 febbraio 1988;

Vista la ministeriale n. 2304/P in data 2 luglio 2000, con la quale sono stati contestati, al commissario liquidatore, gravi addebiti in ordine alla conduzione della procedura;

Ritenuto di provvedere alla revoca dell'incarico al predetto commissario e alla nomina di nuovo commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente provvedimento il dott. Stefano Rizzo, nato a Rovigo il 12 dicembre 1967, con studio in via Mazzini n. 12, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, in sostituzione del dott. Pier Paolo Marangoni, revocato dall'incarico.

Art. 2.

Al nuovo commissario spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 marzo 2001, n. 72.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A7397

DECRETO 24 maggio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cunicoop cooperativa coniglicoltori, società cooperativa a responsabilità limitata», in Bologna.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 29 aprile 1994 con il quale la società cooperativa «Cunicoop cooperativa coniglicoltori, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bologna, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Massimo Rizzoni ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la ministeriale n. 335/P in data 1° febbraio 2000, con la quale sono stati contestati, al commissario liquidatore, gravi addebiti in ordine alla conduzione della procedura;

Ritenuto di provvedere alla revoca dell'incarico al predetto commissario e alla nomina di nuovo commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente provvedimento il dott. Olinto Frullini, nato a Torrita di Siena il 29 marzo 1942, domiciliato in Bologna, viale Oriani n. 58, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, in sostituzione del dott. Massimo Rizzoni, revocato dall'incarico.

Art. 2.

Al nuovo commissario spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 marzo 2001, n. 72.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A7396

DECRETO 25 maggio 2001.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Torno Internazionale, unità di Garbagnate Milanese. (Decreto n. 29918).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 gennaio 2001 al 29 dicembre 2001, dalla ditta S.p.a. Torno Internazionale;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 2 gennaio 2001 al 29 dicembre 2001, della ditta S.p.a. Torno Internazionale, con sede in Milano, unità di Garbagnate Milanese (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A7383

DECRETO 25 maggio 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. G.T.R. Group, unità di Monteroduni. (Decreto n. 29919).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 29 gennaio 2001 al 28 gennaio 2002, dalla ditta S.p.a. G.T.R. Group;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 29 gennaio 2001 al 28 gennaio 2002, della ditta S.p.a. G.T.R. Group, con sede in Monteroduni (Isernia), unità di Monteroduni (Isernia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A7384

DECRETO 25 maggio 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Itel, unità di Agrigento, Atena Lucana, Catania, Eboli, Palermo, Ragusa, Roma e Siracusa. (Decreto n. 29920).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, dalla ditta S.p.a. Itel;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, della ditta S.p.a. Itel, con sede in San Gregorio di Catania (Catania), unità di Agrigento, Atena Lucana (Salerno), Catania, Eboli (Salerno), Palermo, Ragusa, Roma e Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A7385

DECRETO 25 maggio 2001.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione area del comune di Caserta, imprese impegnate nella realizzazione della tratta ferroviaria «Alta velocità» Roma-Napoli tra le progressive km 170+432 e 196+662, lotto 3.2. (Decreto n. 29921).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986 n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993 n. 236;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta di sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 23 settembre 1999, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Caserta, imprese impegnate nella realizzazione della tratta ferroviaria «Alta velocità» Roma-Napoli tra le progressive km 170+432 e 196+662, lotto 3.2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A7386

DECRETO 25 maggio 2001.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione area del comune di Fasano, imprese impegnate nei lavori di ammodernamento ed adeguamento alla sezione tipo III delle norme C.N.R. tra il km 854+900 ed il km 859+900 della s.s. 16 e tra il km 0+000 ed il km 10+517 della s.s. 379. Disposizioni n. 271 dell'11 marzo 1998. (Decreto n. 29922).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993 n. 236;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta di sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 29 settembre 2000, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Fasano (Brindisi), imprese impegnate nei lavori di ammodernamento ed adeguamento alla sezione tipo III delle norme C.N.R. tra il km 854+500 ed il km 859+900 della s.s. 16 e tra il km 0+000 ed il km 10+517 della s.s. 379. Disposizioni n. 271 dell'11 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A7387

DECRETO 30 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Civitas Severiana», in Montescaglioso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato presso la C.C.I.A.A., registro delle imprese, nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 31 luglio 2000, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Civitas Severiana», con sede in Montescaglioso, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Civitas Severiana», con sede in Montescaglioso, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 30 maggio 2001

Il direttore provinciale: GURRADO

01A7371

DECRETO 30 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Orto Sud», in Bernalda.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato presso la C.C.I.A.A. registro delle imprese, nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 20 giugno 2000, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Orto Sud», con sede in Bernalda, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Orto Sud», con sede in Bernalda, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 30 maggio 2001

Il direttore provinciale: GURRADO

01A7402

DECRETO 30 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «David Sud», in Pisticci.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato presso la C.C.I.A.A., registro delle imprese, nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 5 maggio 2000, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «David Sud», con sede in Pisticci, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «David Sud», con sede in Pisticci, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 30 maggio 2001

Il direttore provinciale: GURRADO

01A7403

DECRETO 31 maggio 2001.

Modificazioni al decreto ministeriale concernente lo scioglimento della società cooperativa edilizia «10/A a r.l.», in Vigevano.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PAVIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Esaminato il verbale 2 aprile 1993 dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa sotto indicata e gli atti d'ufficio, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal-

l'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in quanto non ha depositato nei termini prescritti i bilanci relativi a due esercizi e non ha patrimonio da liquidare;

Considerato che il decreto direttoriale n. 16382/2001 del 14 maggio 2001, per errore di battitura riporta il n. 3442 di registro società del tribunale di Pavia;

Ritenuta l'opportunità di rettificare il predetto decreto;

Decreta:

A parziale rettifica del decreto direttoriale n. 16382/2001, citato nelle premesse, ferme restando tutte le determinazioni in esso espresse, la società cooperativa edilizia «10/A a r.l.», con sede in Vigevano (Pavia), costituita per rogito notaio dott. Domenico Battaglia in data 13 dicembre 1979, repertorio n. 3193, registro società n. 3442 dal tribunale di Vigevano, B.U.S.C. n. 1154/172802 è sciolta senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile primo comma, seconda parte come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell'art. 2, primo comma, della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Pavia, 31 maggio 2001

Il dirigente provinciale: MENEGATTI

01A7449

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 maggio 2001.

Autorizzazione al laboratorio LTM - Laboratorio di tecnologia e merceologia - Università Cattolica del Sacro Cuore ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 19 febbraio 1987, protocollo n. 004178/60488, con il quale il laboratorio dell'Istituto di enologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ubicato in Piacenza, è stato autorizzato ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la documentazione presentata a sostegno del mantenimento della citata autorizzazione

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio LTM - Laboratorio di tecnologia e merceologia - Università Cattolica del Sacro Cuore, ubicato in Piacenza, via Emilia Parmense n. 84, nella persona del responsabile prof. Gian Pietro Molinari ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

Determinazione del grado alcolico volumetrico.
Determinazione dell'acidità totale dei mosti.

01A7404

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 7 maggio 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di quattro francobolli appartenenti alla serie tematica «L'ambiente e la natura» dedicato a flora, fauna vertebrati e giornata mondiale della lotta alla siccità e alla desertificazione nel valore rispettivamente di lire 450 - € 0,23; lire 650 - € 0,34; lire 800 - € 0,41; lire 1000 - € 0,52.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste Italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste Italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il decreto 8 settembre 2000, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2001, di francobolli ordinari appartenenti alla serie avente come tematica «L'ambiente e la natura»;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare quattro francobolli della serie in parola a: flora, fauna, vertebrati e Giornata mondiale della lotta alla siccità e alla desertificazione;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/1997 e degli articoli 3 e 4 comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi nell'anno 2001, quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «L'ambiente e la natura», dedicati a flora, fauna, vertebrati e giornata mondiale della lotta alla siccità e alla desertificazione, nei valori di lire 450 - € 0,23; lire 650 - € 0,34; lire 800 - € 0,41; lire 1000 - € 0,52.

I francobolli sono stampati dall'officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari; valori «lire 22.500» «euro 11,62» per il valore di lire 450 euro 0,23 «lire 32.500» «euro 16,78» per il francobollo di lire 650 - euro 0,34; «lire 40.000» - «euro 20,66» per il francobollo di lire 800 - euro 0,41; «lire 50.000» «euro 25,82» per il francobollo di lire 1000 - euro 0,52;

Ciascuna vignetta riproduce elementi rappresentativi dell'ambiente e la natura, e precisamente:

flora: le campanule morettiane, a rappresentare la flora italiana nonché simbolo del parco nazionale Dolomiti bellunesi;

fauna: due marmotte rappresentate in una loro caratteristica posizione definita, sentinella, mammiferi roditori che vivono in gruppi tra i 1500 e 3000 metri di altezza, sulle catene delle Alpi;

vertebrati: in primo piano due cicogne che costruiscono un nido, uccelli alti fino a un metro che vivono nei luoghi umidi diffusi in tutto il territorio nazionale; sullo sfondo si intravedono le sagome di altre due cicogne in cui si evidenzia l'enorme apertura alare che può raggiungere i due metri;

giornata mondiale della lotta alla siccità e alla desertificazione: un caratteristico ambiente pietroso e sabbioso tipico del deserto, in cui spicca un avvoltoio,

uccello rapace che abita queste particolari regioni del nostro pianeta; in basso a sinistra è riprodotto il logo dell'U.N.C.C.D., United Nations Convention to Combat Desertification.

Completano i francobolli le rispettive leggende «CAMPANULA», «MARMOTTA», «CICOGNA» e «GIORNATA MONDIALE LOTTA ALLA SICCITÀ E ALLA DESERTIFICAZIONE», la scritta «ITALIA» ed i rispettivi valori 450 - € 0,23; 650 - € 0,34; 800 - € 0,41; 1000 € 0,52.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2001

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il Provveditore generale dello Stato reggente
FIORENTINO

01A7394

DECRETO 7 maggio 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il turismo» dedicati a Comacchio, Pioraco, Diamante e Stintino, nel valore di lire 800 - € 0,41 per ciascun soggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste Italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste Italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;.

Visto il decreto 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1973, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Il turismo»;

Visto il decreto 8 settembre 2000, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2001, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare quattro francobolli della serie in parola alle seguenti località turistiche: uno a Comacchio (Ferrara), uno a Pioraco (Macerata), uno a Diamante (Cosenza), uno a Stintino (Sassari);

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della commissione delle comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/1997 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2001, quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il turismo» dedicati a Comacchio (Ferrara), Pioraco (Macerata), Diamante (Cosenza) e Stintino (Sassari), nel valore di lire 800 - euro 0,41 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati dall'officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13¼; colori: quadricromia più oro; tiratura: tremilioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; foglio:cinquanta esemplari, valore «lire 40.000» «€ 20,66».

Ciascuna vignetta riproduce, entro una cornice lineare dorata, una veduta pittorica della località prescelta e precisamente:

Comacchio, il monumentale ponte detto Trepponti, costruito nella prima metà del XVII secolo nel centro lagunare;

Pioraco, uno scorcio del paese visto dal fiume Potenza;

Diamante, una veduta del porticciolo e, in alto, è raffigurato un rametto di peperoncino, tipica produzione locale;

Stintino, una veduta del paese che, adagiato su un sottile lembo di terra, si affaccia sul grande golfo dell'Asinara e, in primo piano a destra, è raffigurata una barca a vela a ricordare le «Regate della vela latina», antica manifestazione marinara che si svolge annualmente.

Completano ciascun francobollo le rispettive leggende «COMACCHIO», «PIORACO», «DIAMANTE» e «STINTINO», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «euro 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2001.

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il Provveditore generale dello Stato reggente
FIORENTINO

01A7395

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 4 giugno 2001.

Consorzio di bonifica della Nurra. Lavori per «Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione dell'approvvigionamento idrico della Nurra. Captazione deflussi basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga - 3º intervento. Deroga al disposto dell'art. 25 della legge n. 109/1994». (Ordinanza n. 245).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista la nota inoltrata dal Consorzio di bonifica della Nurra prot. n. 3053 del 18 maggio 2001, con la quale viene formulata, con riferimento all'attuazione dell'intervento «Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione dell'approvvigionamento idrico della Nurra. Captazione deflussi basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga - 3º intervento» la seguente richiesta:

autorizzazione a redigere apposita variante in aumento, in deroga al disposto dell'art. 25 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Atteso che con tale richiesta il Consorzio della Nurra, ha rappresentato che,

in data 24 novembre 2000 ha consegnato i lavori all'impresa aggiudicataria per la realizzazione dell'intervento in parola, tra le cui opere da realizzare figura anche l'esecuzione della galleria terminale di circa 458 m. che sfocia nel bacino del Temo ad una quota inferiore ai 206 m.s.l.m.;

l'eccezionale piovosità dell'autunno e dell'inverno appena trascorsi è stata tale che attualmente l'invaso del Temo contiene 56,2 Mmc, corrispondenti ad una quota di 216,50 m.s.l.m.;

appare pertanto impossibile procedere con le necessarie previste lavorazioni progettuali, ed al contempo garantire la conservazione della preziosa risorsa finora accumulata, con ripercussioni negative anche per le annate successive;

Atteso che l'ente unitamente all'impresa esecutrice ha riconsiderato tutta la fase di esecuzione della galleria al fine di trovare le soluzioni tecniche che possano da un lato garantire la realizzazione dell'intervento e dall'altro possano evitare pesanti conseguenze per l'approvvigionamento idrico degli anni seguenti;

Atteso che a seguito di tale confronto è emerso che la soluzione migliore del problema è quella di fare ricorso ad un sistema di lavorazione differente rispetto a quello tradizionale previsto in progetto, attraverso il ricorso al sistema dello «spingitubo di grossa sezione»;

Atteso l'intera problematica è stata affrontata nel corso di una riunione tenutasi in data 9 maggio u.s., presso l'Assessorato dei lavori pubblici alla presenza dei tecnici dell'Assessorato, del Consorzio e dei progettisti dei progetti definitivo ed esecutivo. In tale sede è emerso che la soluzione più idonea tra l'alternativa del DN 1800, pari al diametro di tutte le condotte adduttrici e il DN 2500, pari alla sezione della galleria tradizionale, risulta quella che prevede l'utilizzo di diametro inferiore;

Vista la nota n. 10153 del 4 giugno 2001, con la quale l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, ha comunicato il proprio nulla osta alla concessione della deroga richiesta;

Atteso di poter accogliere l'istanza del Consorzio di bonifica della Nurra, che ha rappresentato che il superamento del limite di cui all'art. 25 della legge n. 109/1994, con la realizzazione delle suddette lavorazioni, è pari a L. 458.831.307+IVA, che verrebbero completamente assorbite dalle somme a disposizione per imprevisti, che presentano la necessaria capienza;

Viste le ordinanze del commissario governativo n. 81/1997 e n. 154/1999, con le quali il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordi-

nanza n. 2409/1995, è stato nominato sub-commissario governativo per la contabilità e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Considerato, con riferimento alla richiesta di cui sopra di dover concedere la deroga richiesta per le motivazioni sopra indicate;

Ordina con decorrenza immediata:

Il Consorzio di bonifica della Nurra, per l'attuazione dell'intervento denominato: «Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione dell'approvvigionamento idrico della Nurra. Captazione deflussi basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga - 3° intervento», è autorizzato a procedere, in deroga all'art. 25 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine della realizzazione degli interventi indicati in premessa.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 4 giugno 2001

Il sub-commissario governativo: DURANTI

01A7348

ORDINANZA 14 giugno 2001.

Schema n. 45 Sulcis nord - Rifacimento condotta Carbonia-Portoscuso. Proroga dei termini di inizio e di compimento delle espropriazioni. (Ordinanza n. 246).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. 25 del 30 dicembre 1995 con la quale è stato reso esecutivo il «Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna - primo stralcio operativo 1995»;

Atteso che tra le opere previste nel suddetto primo stralcio operativo è ricompreso anche l'intervento «Schema n. 45 Sulcis nord - Rifacimento condotta Carbonia-Portoscuso»;

Atteso che con ordinanza n. 67 del 12 dicembre 1996 è stato approvato il progetto dell'intervento ed affidata all'E.S.A.F. la realizzazione dello stesso;

Atteso che l'E.S.A.F., con nota prot. n. 2738 del 24 aprile 2001 ha rappresentato quanto segue:

i lavori dell'intervento sono stati ultimati e collaudati, ad esclusione delle espropriazioni in quanto l'impresa realizzatrice è stata dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Cagliari in data 28 luglio 2000;

non è intervenuta nessuna variazione rispetto all'approvazione del progetto con particolare riguardo al piano particellare espropriativo;

si rende necessaria la riapprovazione del progetto ai soli fini della pubblica utilità e la statuizione di nuovi termini solo per le espropriazioni in quanto i lavori sono stati ultimati e collaudati;

Ritenuto di dover provvedere alla rifissazione dei termini per l'espletamento delle procedure espropriative;

Ordina:

1. È confermata la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge dei lavori «Schema n. 45 Sulcis nord - Rifacimento condotta Carbonia-Portoscuso» approvato con ordinanza commissariale n. 67 del 12 dicembre 1996.

2. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini di inizio e di compimento delle espropriazioni sono così rifissati a decorrere dalla data del presente provvedimento:

inizio: entro mesi uno;

compimento: entro mesi trentasei.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna - parte seconda.

Cagliari, 14 giugno 2001

Il sub-commissario governativo: DURANTI

01A7346

ORDINANZA 19 giugno 2001.

Lavori di riassetto funzionale ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano - primo lotto. Proroga dei termini di compimento delle espropriazioni. (Ordinanza n. 247).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409, in data 28 giugno 1995 e n. 2424, in data 24 febbraio 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2001;

Vista l'ordinanza commissariale n. 25 del 30 dicembre 1995, con la quale è stato reso esecutivo il «programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna - primo stralcio operativo 1995»;

Atteso che tra le opere previste nel suddetto primo stralcio operativo è ricompreso anche l'intervento «lavori di riassetto funzionale ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano - primo lotto» da realizzarsi a cura dell'E.A.F.;

Atteso che con ordinanza n. 47 del 1° luglio 1996, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato «lavori di riassetto funzionale ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano - primo lotto;

Atteso che l'E.A.F., con nota protocollo n. 5117 del 7 giugno 2001, ha rappresentato quanto segue:

i lavori dell'intervento sono stati ultimati;

i termini per il compimento delle espropriazioni, fissati ai sensi dell'art. 13 della legge n. 2359/1865, con la sopracitata ordinanza n. 47/1996, scadono in data 1° luglio 2001;

l'iter delle attività espropriative è in fase conclusiva in quanto devono essere stipulati atti notarili per complessive nove ditte aventi diritto, mentre per tutte le altre particelle interessate le procedure ablative sono state portate a termine;

Atteso che l'E.A.F., al fine di concludere le sopra descritte attività, ha richiesto, con la nota sopracitata, la proroga dei termini di compimento delle procedure espropriative;

Ritenuto di dover provvedere alla rifissazione dei termini per il compimento delle procedure espropriative;

Ordina:

1. È confermata la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge dell'opera «lavori di riassetto funzionale ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano primo lotto» approvato con ordinanza commissariale n. 47 del 1° luglio 1996.

2. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini di compimento delle espropriazioni sono così rifissati a decorrere dalla data del presente provvedimento:

compimento: entro mesi sette.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna - parte II.

Cagliari, 19 giugno 2001

Il sub-commissario governativo: DURANTI

01A7352

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 13 giugno 2001.

Modificazioni allo statuto della Austria Assicurazioni S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1881).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate all'Austria Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via F. Sforza n. 43;

Viste le delibere assunte in data 27 aprile 2000 e 26 aprile 2001 dalle assemblee straordinarie degli azio-

nisti della Austria Assicurazioni S.p.a. che hanno approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 22, 24 e 27 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Austria Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

Art. 5 *(Capitale-Azioni)*. — Nuovo ammontare del capitale sociale: L. 15.000.000.000 (in luogo del precedente importo di L. 5.000.000.000) diviso in 1.500.000 azioni da nominali L. 10.000 cadauna (a seguito di aumento del capitale per L. 10.000.000.000 da effettuarsi, per L. 8.500.000.000, mediante offerta in sottoscrizione e versamento all'unico socio e, per L. 1.500.000.000, a titolo gratuito mediante utilizzo della riserva straordinaria, con emissione di 1.000.000 nuove azioni del valore nominale di L. 10.000, da assegnare all'unico socio).

Art. 22 *(Consiglio di amministrazione)*. — Sostituzione della parola «partecipazione» (in luogo delle precedenti «presenza effettiva») in materia di validità delle deliberazioni del consiglio.

Art. 24 *(Consiglio di amministrazione)*. — Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità della comunicazione anche in presenza di particolari circostanze.

Art. 27 *(Sindaci)*. — Nuova disciplina in materia di:

a) requisiti di professionalità per i sindaci;

b) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa;

c) cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale;

d) nomina del presidente del collegio sindacale: criteri e modalità;

e) determinazione del compenso annuo per i sindaci: modalità;

f) possibilità per il collegio sindacale, o almeno due sindaci, di convocare l'assemblea e il consiglio di amministrazione: modalità.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A7391

PROVVEDIMENTO 27 giugno 2001.

Fusione per incorporazione de La Mannheim Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. nella HDI Assicurazioni S.p.a., in Roma. (Provvedimento n. 1898).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative ed in particolare l'art. 65 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative ed in particolare l'art. 76 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)*, della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le relative modalità;

Visto il decreto ministeriale in data 8 giugno 1993 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni, nonché dell'attività assicurativa in tutti i rami vita, rilasciata alla HDI Assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via Abruzzi n. 10, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il decreto ministeriale in data 9 dicembre 1988 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni, rilasciata a La Mannheim Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via San Basilio n. 41, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza congiunta e la relativa documentazione allegata, presentata in data 7 marzo 2001, con la quale le società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione de La Mannheim Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. nella HDI Assicurazioni S.p.a. e delle relative modalità, nonché i documenti integrativi forniti;

Viste le delibere in data 8 novembre 2000 assunte dalle assemblee straordinarie degli azionisti della HDI Assicurazioni S.p.a. e de La Mannheim Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., che hanno approvato l'operazione di fusione per incorporazione in esame, con effetti contabili dal 1° gennaio dell'anno nel corso del quale avrà effetto la fusione;

Visti i decreti in data 28 novembre 2000 con i quali il tribunale di Roma, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, ha ordinato l'iscrizione nel registro delle imprese delle citate deliberazioni assembleari;

Accertato che la società incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Rilevato che lo statuto della società incorporante non ha subito alcuna variazione;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 22 giugno 2001;

Dispone:

È approvata la fusione per incorporazione de La Mannheim Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. nella HDI Assicurazioni S.p.a., entrambe con sede in Roma, e le relative modalità di attuazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2001

Il Presidente: MANGHETTI

01A7373

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 5 giugno 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del territorio di Siena e della sezione staccata di Montepulciano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE COMPARTIMENTALE
PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999.

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Siena n. 57802 del 10 maggio 2001, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo del mancato funzionamento;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al trasferimento dei servizi immobiliari e catastali e alla variazione generale della configurazione informatica;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, che ha prodotto disagi anche ai contribuenti, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzione organizzativa dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente, che in data 28 maggio 2001 con protocollo n. 51/Gar ha confermato la suddetta circostanza;

Considerato che occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Siena e della sezione staccata di Montepulciano nei giorni dal 2 al 5 maggio 2001 per i servizi immobiliari, il giorno 3 maggio 2001 per i servizi catastali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 5 giugno 2001

Il direttore compartimentale: MACCHIA

01A7356

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 7 giugno 2001.

Revoca del decreto del Ministro delle finanze 22 marzo 1994 concernente l'autorizzazione alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale Confesercenti Veneto-Friuli-Venezia Giulia S.r.l.», in sigla «C.A.A.F. Confesercenti Veneto-Friuli S.r.l.», in Padova ad esercitare l'attività di assistenza fiscale e cancellazione della stessa dall'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

Il C.A.A.F. Confesercenti Veneto-Friuli S.r.l., con sede in Padova, largo Europa n. 16, è dichiarato decaduto dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ed è cancellato dall'albo dei Centri di assistenza fiscale per le imprese, nel quale era iscritto al n. 26.

Motivazioni.

Il presente provvedimento viene emanato in relazione al disposto dell'art. 27, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il quale stabilisce che i CAF già autorizzati sulla base della normativa anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che non inviano le comunicazioni comprovanti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto ministeriale n. 164 del 1999, sono considerati decaduti dall'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e sono cancellati dagli albi di cui all'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto.

Il C.A.A.F. Confesercenti Veneto-Friuli S.r.l., autorizzato con decreto del Ministro delle finanze 22 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1994, non ha inviato le citate comunicazioni, come confermato anche dalla competente direzione regionale con nota prot. n. 17211/01 del 27 aprile 2001. Inoltre, dalla comunicazione inviata dal responsabile nazionale dei servizi del gruppo confesercenti in data il aprile 2001, prot. n. 409.11/01, risulta che il predetto Centro di assistenza fiscale non intende più operare sulla base di tale autorizzazione.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante disposizioni in materia di revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale.

Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante disposizioni regolamentari sull'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

01A7310

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 29 maggio 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Veduto lo statuto della Università degli studi di Urbino emanato con decreto rettorale n. 628/1999 del 20 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1999, n. 180, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che in data 6 aprile 2001 è stato approvato dal senato accademico dell'Università il regolamento didattico di Ateneo a norma della legge n. 341/1990 e del decreto n. 509/1999;

Vedute le deliberazioni adottate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente in data 13 e 16 marzo 2001, con le quali era stata conferita al rettore la delega ad apportare con suo autonomo provvedimento le modifiche agli articoli del vigente statuto dell'Università non più conformi alle nuove offerte didattiche;

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Considerato che nel decreto rettorale n. 708/2001 del 28 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2001, concernente alcune modifiche allo statuto dell'Università di Urbino, risultano alcuni errori ed imprecisioni che occorre sanare;

Decreta:

Il decreto rettorale n. 708/2001 del 28 aprile 2001 è annullato e sostituito nel modo che segue:

lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, emanato con decreto rettorale n. 628/1999 del 20 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1999 n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente modificato nel senso che il titolo I - capo II «Fonti normative» l'art. 8, il titolo II «Strutture e attività didattiche e di ricerca» gli articoli 9, 10 e 17, il titolo VI «Norme comuni, finali e transitorie» gli articoli 49, 50 e l'allegato I «Strutture didattiche», sono come appresso modificati:

Titolo I

Capo II

FONTI NORMATIVE

Art. 8.
Regolamenti

La frase «nonché le modalità per il funzionamento delle scuole dirette a fini speciali», inserita nel terzo comma, è soppressa.

Titolo II

STRUTTURE E ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 9.
Strutture didattiche e scientifiche

La frase «negli articoli 16 e 17 del presente statuto» inserita nel primo comma, è soppressa e sostituita nel modo che segue: «nell'art. 16 del presente statuto».

Art. 10.
F a c o l t à

La frase «Il loro elenco, con i relativi corsi di laurea e di diploma, è allegato al presente statuto (allegato I)», inserita nel primo comma è soppressa e sostituita nel modo che segue: «Il loro elenco, con i relativi corsi di laurea istituiti in attuazione del decreto 3 novembre 1999, n. 509 e dei suoi decreti attuativi, è allegato al regolamento didattico di ateneo dell'Università degli studi di Urbino»

(Omissis).

Il quinto comma è soppresso.

Art. 17.
Altre strutture didattiche

Il secondo comma è soppresso.

Titolo VI

NORME COMUNI, FINALI E TRANSITORIE

Art. 49.
Entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti

Il quarto comma è soppresso.

Art. 50.
Norme di attuazione e transitorie

Le parole «le scuole» inserite nel sesto comma, sono soppresse come pure è soppresso l'allegato I «Strutture didattiche».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 29 maggio 2001

Il rettore: BO

01A7393

UNIVERSITÀ DEL MOLISE

DECRETO RETTORALE 6 giugno 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, con la quale è stata istituita, tra l'altro, l'Università degli studi del Molise;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Molise;

Visto il decreto rettorale n. 342 del 7 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 21 dicembre 1991, relativo all'istituzione della facoltà di giurisprudenza;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 113 e 114;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in particolare l'art. 16, recante, tra l'altro, norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, recante la disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto M.U.R.S.T. 3 novembre 1999, n. 509, relativo al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto del M.U.R.S.T. 21 dicembre 1999, n. 537, relativo al regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali;

Viste le delibere dei competenti organi accademici relative alla proposta di modifica al regolamento didattico dell'Università del Molise concernenti l'istituzione e l'attivazione della scuola di specializzazione per le professioni legali a decorrere dall'anno accademico 2001/2002;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'8 marzo 2001;

Nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come di seguito riportato:

Art. 1.

Dopo l'art. 137 del vigente statuto, relativo alla Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti nella scuola secondaria, sono aggiunti, con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli inerenti l'istituzione e l'attivazione della scuola di specializzazione per le professioni legali, a far data dall'anno accademico 2001/2002.

«Art. 138 *(Istituzione)*. — 1. È istituita, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi del Molise, la Scuola di specializzazione per le professioni legali la quale rilascia il diploma previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

Art. 139 *(Finalità della scuola)*. — 1. La scuola provvede alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza mediante l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato e di notaio.

Art. 140 *(Ammissione alla scuola)*. — 1. L'accesso alla scuola è consentito ai laureati in giurisprudenza che superino il concorso annuale, per titoli ed esami, per il numero di posti determinato annualmente con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministero della giustizia, ai sensi delle vigenti normative.

2. Le tasse e i contributi universitari per l'iscrizione alla scuola sono determinati annualmente dal consiglio di amministrazione dell'Università degli studi del Molise, sede amministrativa della scuola su proposta del senato accademico.

3. È facoltà dell'Università prevedere sostegni economici a favore degli iscritti, purché capaci, meritevoli e privi di sufficienti mezzi, mediante esoneri, anche parziali, dalle tasse di iscrizione e dai contributi universitari o mediante concessione di borse di studio, in applicazione della vigente normativa.

4. La prova di esame e la valutazione dei titoli avviene secondo i criteri e le modalità stabilite dalla vigente normativa.

5. La commissione giudicatrice, composta e nominata nei modi stabiliti dalla legge, è presieduta da un professore universitario di ruolo.

Art. 141 *(Funzionamento della scuola)*. — 1. La scuola è struttura didattica dell'Università degli studi del Molise, cui contribuiscono la facoltà di giurisprudenza e i dipartimenti interessati.

2. L'Università garantisce il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie, di personale, di materiale bibliografico, di strumentazione informatica e di quant'altro necessario al corretto funzionamento della scuola.

Art. 142 *(Organi della scuola)* — 1. Sono organi della scuola:

a) il consiglio direttivo;

b) il direttore.

2. È previsto un segretario organizzativo.

Art. 143 *(Consiglio direttivo)* — 1. Il consiglio direttivo è composto ed è nominato nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.

2. In caso di cessazione di uno o più componenti, la sostituzione avviene con decreto rettorale su designazione, rispettivamente, del consiglio della facoltà di giurisprudenza, del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio nazionale forense e del Consiglio nazionale del notariato, nel rispetto della composizione stabilita dalla disciplina vigente.

3. Il consiglio direttivo è convocato dal direttore, ogni volta che egli ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta almeno tre suoi componenti.

4. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti, quando siano intervenuti alla seduta almeno cinque membri. In caso di parità di voti, prevale il voto del direttore. Della riunione è redatto apposito verbale, sottoscritto dal direttore e dal segretario organizzativo che vi partecipa senza diritto di voto ove non componente del consiglio.

5. Il consiglio direttivo:

a) cura la gestione organizzativa della scuola;

b) definisce la programmazione delle attività didattiche ed il piano di studi;

c) vigila sull'attuazione dei programmi, sul rispetto dell'ordinamento didattico e sul generale funzionamento della scuola:

d) designa i soggetti titolari degli incarichi e dei contratti di insegnamento;

e) definisce, con gli organi delle sedi giudiziarie e con gli organi professionali, programmi e convenzioni per lo svolgimento delle attività di tirocinio;

f) propone la stipula di convenzioni con enti o soggetti esterni, volti a favorire il funzionamento della scuola;

g) nomina i componenti della commissione giudicatrice del concorso di ammissione alla scuola;

h) formula i giudizi per il passaggio degli studenti dal primo al secondo anno di corso e per l'ammissione all'esame finale, sulla base della valutazione complessiva dell'esito delle verifiche intermedie relative alle diverse attività didattiche;

i) nomina la commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione;

j) delibera su ogni argomento che il direttore ritenga di sottoporgli;

k) assolve ad ogni altro compito attribuitogli dalla legge o dai regolamenti o comunque non assegnato ad altri organi.

Art. 144 *(Il direttore)*. — 1. Il direttore viene eletto tra i professori universitari di ruolo in seno al consiglio direttivo.

2. Il direttore dura in carica per l'intero periodo di durata del consiglio e, in caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal professore universitario di prima fascia, se presente, più anziano di ruolo, componente del consiglio direttivo.

3. Il direttore:

a) rappresenta la scuola e ne promuove l'attività;

b) convoca e presiede il consiglio direttivo;

c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo;

d) istruisce le decisioni da sottoporre alle deliberazioni del consiglio direttivo;

e) cura i rapporti con tutti gli organismi ed enti che collaborano con le attività della scuola;

f) esercita ogni altro compito che gli sia demandato dalla legge e dai regolamenti;

g) assume, in via d'urgenza, le deliberazioni di competenza del consiglio direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso nella successiva adunanza.

Art. 145 *(Segretario organizzativo)*. — 1. Nello svolgimento dei suoi compiti il direttore della scuola si avvale di un segretario organizzativo, che funge anche da collegamento con gli uffici amministrativi di supporto. Il segretario organizzativo è nominato dal direttore tra i docenti della scuola.

Art. 146 *(Durata degli insegnamenti ed indirizzi)*. — 1. La scuola ha la durata di due anni, non suscettibili di abbreviazioni, articolata in due indirizzi:

a) giuridico-forense;

b) notarile.

2. Il primo anno è comune ai due indirizzi.

3. L'attività didattica è finalizzata agli approfondimenti teorici e giurisprudenziali ed alle attività pratiche sulle materie individuate nel piano di studi definito dal consiglio direttivo in conformità con le disposizioni ministeriali concernenti gli obiettivi formativi e i contenuti minimi qualificanti, comuni e specifici dei due indirizzi.

4. Ogni anno del corso corrisponde a sessanta crediti.

Art. 147 *(Attività didattica)*. — 1. Il consiglio direttivo fissa il calendario e le modalità di svolgimento delle attività didattiche nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 148 *(Attuazione attività didattiche)*. — 1. All'attuazione delle attività didattiche ed al conferimento degli incarichi di insegnamento e di tutorato provvede il consiglio direttivo.

2. Possono, inoltre, essere attribuiti incarichi e contratti per un numero limitato di ore per l'espletamento di seminari, esercitazioni, stages, prove pratiche ed ogni altra attività utile per le finalità della scuola.

3. Il consiglio direttivo, attraverso opportuni accordi, può programmare lo svolgimento di attività didattiche presso studi professionali, scuole di notariato riconosciute dal Consiglio nazionale del notariato e sedi giudiziarie.

Art. 149 *(Iscrizione al secondo anno)*. — 1. Gli studenti possono iscriversi al secondo anno, qualora abbiano conseguito il giudizio favorevole del consiglio direttivo sulla base della valutazione complessiva dell'esito delle verifiche intermedie relative alle diverse attività didattiche.

2. All'atto dell'iscrizione al secondo anno, lo studente indica l'indirizzo che intende frequentare.

3. Il passaggio da uno all'altro indirizzo in corso d'anno può essere ammesso in relazione allo stato in cui sono giunti i corsi. In ogni caso, non è ammesso il passaggio, qualora l'indirizzo, al quale si intenda transitare, abbia superato le cento ore di attività didattiche. Lo studente può, però, iscriversi all'altro indirizzo l'anno successivo.

Art. 150 *(Verifiche intermedie)*. — 1. Lo studente, alla stregua degli indirizzi stabiliti dal consiglio direttivo, e nel rispetto dell'autonomia didattica di ciascun docente, può essere chiamato a sostenere colloqui individuali, prove scritte e pratiche. Al termine del corso lo studente deve sottoporsi ad una prova, teorica e pratica, che può essere anche scritta, sulla quale il docente esprime un giudizio in decimi tenuto conto anche della partecipazione nella frequenza del corso.

2. Il consiglio direttivo, sulla base della valutazione complessiva dei giudizi espressi dai docenti e della frequenza, ammette lo studente al secondo anno di corso nonché all'esito di questo e previa analoga prova, all'esame di diploma.

3. Nel caso di giudizio sfavorevole lo studente può ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 151 *(Frequenza)*. — 1. La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria.

2. Le assenze ingiustificate superiori alle sessanta ore di attività didattiche comportano la decadenza dall'iscrizione al corso.

3. In caso di assenza per servizio militare di leva, gravidanza o malattia ovvero per altre cause obbiettivamente giustificabili, secondo valutazione del consiglio direttivo, sempre che l'assenza non superi le centotrenta ore, il consiglio medesimo dispone le modalità per assi-

curare il completamento della formazione nell'ambito dei due anni di corso ovvero dispone la ripetizione di un anno.

Art. 152 *(Conferimento del diploma).* — 1. Il diploma di specializzazione è conferito dopo il superamento di una prova finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento assegnato dal consiglio direttivo il quale, contestualmente, nominerà il relatore.

2. La dissertazione verrà discussa davanti ad apposita commissione all'uopo nominata dal consiglio direttivo. La commissione è composta da sette membri, di cui quatto professori universitari, un magistrato ordinario, un avvocato e un notaio. Supereranno l'esame i candidati che conseguiranno la votazione di almeno 42/70.

3. All'esame finale verranno ammessi coloro i quali avranno ottenuto un punteggio di almeno quarantadue settantesimi.

4. In caso di giudizio negativo, il candidato potrà ripetere l'esame finale una sola volta nell'anno successivo.

5. La commissione esaminatrice esprime il suo giudizio a maggioranza assoluta dei componenti. Dello svolgimento dell'esame e dei giudizi formulati dalla commissione viene redatto apposito verbale.

Art. 153 *(Sedi distaccate).* — 1. Possono essere istituite sedi distaccate presso altre città.

2. La loro istituzione è deliberata dagli organi accademici; il funzionamento è regolato dalle norme contenute nel presente regolamento.

3. Esse possono essere costituite anche mediante convenzioni con enti od organismi locali. In ciascuna sede associata è insidiato un coordinatore con funzioni di organo esecutivo in sede locale delle deliberazioni del consiglio direttivo e del direttore della scuola. Il coordinatore è designato dal consiglio direttivo tra persone con curriculum particolarmente qualificato sul piano professionale e culturale e può essere assistito da un comitato di coordinamento, nominato dal consiglio direttivo.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 6 giugno 2001

Il rettore: CANNATA

01A7392

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 4 giugno 2001, n. **2**.

Regolamento (CE) n. 648/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva.

Assessorati all'agricoltura delle regioni e province autonome

Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA

Agecontrol S.p.a.

Unioni nazionali olivicoltori

Libere associazioni olivicoltori

Confederazioni nazionali olivicoltori

Organizzazioni frantoiani

Associazione italiana della industria olearia - ASSITOL

Federazione nazionale del commercio oleario - FEDEROLIO

Rappresentazione italiana presso la Comunità europea

Commissione europea direzione generale agricoltura VI/A 1-3/C4

Commissari di Governo presso le regioni

Nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 91 del 31 marzo 2001 è stato pubblicato il regolamento (CE) n. 648/2001 della commissione del 30 marzo 2001, di seguito denominato «Regolamento», che modifica il regolamento (CE) n. 2366/1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne dalla 1998/1999 alla 2000/2001.

Con la presente circolare si intende fornire, nel pieno rispetto dell'autonomia delle regioni e delle provincie autonome, nonché dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), una opportuna illustrazione delle disposizioni del «Regolamento», al fine di concorrere ad assicurare una puntuale applicazione.

Il «Regolamento» è stato adottato allo scopo preminente di corrispondere all'impegno assunto dalla commissione europea nei confronti dalla Corte dei conti europea nonché nei confronti del Parlamento del Consiglio U.E., da ultimo anche i sede di presentazione, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 1638/1998, della proposta di riforma dell'O.C.M. (Organizzazione comune di mercato) nel settore dell'olio di oliva, attualmente in corso di esame presso le competenti istituzioni comunitarie.

Infatti, l'impegno della commissione è diretto in particolare a conferire più pregnante efficacia al sistema dei controlli e maggiore forza dissuasiva al regime san-

zionatorio, anche mediante una più incisiva applicazione del principio di proporzionalità delle singole sanzioni in relazione alla gravità delle violazioni della specifica normativa comunitaria.

In sede di approvazione del «Regolamento» il competente servizio della commissione U.E. si è impegnato ad elaborare un apposito documento, in corso di approntamento, con il quale si dovrebbe fornire una utile illustrazione ed interpretazione delle nuove norme. Il documento dovrebbe essere completato e distribuito presumibilmente entro il prossimo mese di giugno.

Si ritiene intanto opportuno svolgere qui di seguito, per quanto di competenza della scrivente amministrazione e con riserva di eventuali ulteriori valutazioni in relazione anche alle iniziative della commissione europea, una disamina delle nuove disposizioni regolamentari più significative, seguendo il criterio della loro numerazione testuale.

Il «Regolamento» consta sostanzialmente del solo art. 1, strutturato in dodici paragrafi, con i quali vengono specificatamente modificati e/o integrati gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30 e 32 del regolamento (CE) n. 2366/98.

Art. 1.

Paragrafi 1 e 2: ad integrazione di quanto già previsto dagli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2366/1998, viene fissato l'obbligo di comunicare, entro il 31 ottobre 2001 e 31 maggio di ogni campagna di commercializzazione, informazioni relative rispettivamente ai nuovi impianti di olivi realizzati ai sensi del richiamato art. 5 ed agli elementi necessari per la fissazione delle rese in oliva ed in olio per ciascuna zona omogenea.

A tali adempimenti provvederanno rispettivamente l'AGEA, avvalendosi delle attività di competenza delle regioni e provincie autonome, ed il Ministero sulla base anche dell'attività istituzionale di supporto dell'Agecontrol.

Paragrafi 4 (lettera *b)* e 11: viene istituito, attraverso l'aggiunta della lettera *d)* all'art. 8 del regolamento (CE) n. 2366/1998, uno specifico sistema di «controlli supplementari» nei confronti degli stabilimenti di molitura delle olive riconosciuti, da attivare sollecitamente nei casi espressamente contemplati dall'art. 30 del suddetto regolamento (CE) n. 2366/98, come modificato dal paragrafo 11 del «Regolamento» in esame.

Il sistema di controlli supplementari consiste nell'obbligo, soltanto per i frantoi interessati, di comunicare giornalmente all'Agecontrol, anche mediante fax, i quantitativi di olive molite, di olio e di sansa ottenuti, delle scorte esistenti nello stabilimento a fine giornata, nonché il relativo consumo di energia elettrica, in aggiunta a quelli da fornire mediante l'invio dell'estratto mensile di cui al paragrafo 1, lettera *b)* dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 2366/98.

Tali informazioni sono altresì necessarie per il puntuale assolvimento da parte dell'AGEA dell'obbligo di cui al paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2366/98, come modificato dal paragrafo 7 del «Regolamento» in esame.

Si ritiene utile, infine, attirare l'attenzione sulla necessità che i frantoi interessati garantiscano il massimo rispetto di tale ademepimento giornaliero anche allo scopo di evitare la revoca del riconoscimento da una a cinque campagne, come previsto dalla lettera *c)* del paragrafo 3 del successivo art. 9-*bis*.

Il sistema di controlli in questione si applica, ai sensi del secondo comma del paragrafo 4 dell'art. 30, a partire dal secondo mese successivo a quello di completamento dei controlli nei confronti del frantoio interessato ed almeno fino al termine della campagna successiva o, in presenza di una proposta sanzionatoria, fino al momento in cui il competente ufficio regionale o provinciale avrà assunto la relativa decisione.

Allo scopo pertanto di assicurare un puntuale rispetto di detto termine e, quindi, dell'applicazione dello specifico sistema di controlli, si rende necessario che l'organismo di controllo comunichi con immediatezza alla competente autorità regionale o provinciale la relativa e formale proposta, debitamente ed esaustivamente motivata.

Con altrettanta tempestività occorre comunicare all'AGEA, da parte della suddetta autorità regionale o provinciale, il provvedimento adottato ai sensi del richiamato paragrafo 4 dello stesso art. 30.

Paragrafo 5: con questo paragrafo viene aggiunto un nuovo articolo (art. 9-*bis*), introduttivo di ulteriori criteri di graduazione della revoca del riconoscimento dei frantoi a seconda che trattasi di mancata osservanza degli impegni previsti dall'art. 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2221/84, oppure di infrazioni espressamente contemplate dal paragrafo 3 del nuovo art. 9-*bis*.

Infatti, la graduazione delle sanzioni nei confronti dei frantoi può essere concretamente operata attraverso l'applicazione:

a) di una sanzione pecuniaria alternativa alla revoca del riconoscimento, nei casi e secondo le modalità, condizioni e termini previsti al paragrafo 2 dell'art. 9-*bis*. In tali casi, salvo diverso avviso della commissione U.E., è da ritenersi altresì esclusa l'applicabilità della riduzione dell'aiuto prevista dall'art. 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98 nei confronti dei produttori che hanno molito le proprie olive presso il frantoio in questione, se questo ha assunto in tempo utile ogni rimedio necessario a rimuovere le irregolarità contestategli;

b) o della revoca del riconoscimento per un periodo:

inferiore alla durata di una campagna di commercializzazione, nei casi di cui al paragrafo. 1 di detto art. 9-*bis*, fatte salve altresì eventuali sanzioni previste dalla legislazione nazionale;

o da una a cinque campagne di commercializzazione, nei casi di irregolarità contemplate dal paragrafo 3 dell'articolo in esame, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla legislazione nazionale.

Paragrafo 6: Con l'aggiunta del paragrafo 3 dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 2366/98, si istituisce l'obbligo, per lo Stato membro, di applicare una specifica ed adeguata sanzione nei confronti dei produttori che siano venuti meno all'obbligo di presentazione della dichiarazione delle quantità di olio secondo le descrizioni e/o alla presentazione della situazione delle scorte al 1° novembre precedente.

Paragrafo 7: l'art. 11 del regolamento (CE) n. 2366/98, viene integralmente sostituito, prevedendosi:

al paragrafo 1, l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla commissione, sistematicamente ogni mese e precisamente entro il decimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento, la quantità complessiva di olio prodotto dall'inizio della campagna; a tale adempimento provvederà direttamente l'AGEA in base alle risultanze dei riepiloghi mensili trasmessi dai frantoiani, dandone comunicazione anche alla scrivente amministrazione;

al paragrafo 2 una più dettagliata disciplina dell'istituto del riconoscimento sotto regime speciale di cui all'art. 13, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2261/84, nei confronti di un frantoio per il quale sia stato adottato un provvedimento di revoca del riconoscimento ordinario. Il riconoscimento sotto controllo speciale può essere concesso, dietro formale richiesta del frantoio, esclusivamente in presenza dell'unica condizione prevista dal paragrafo in esame: produzione di olio di oliva ottenuta dal frantoio, nei mesi da novembre a marzo, in misura superiore alla capacità complessiva di moliture degli altri frantoi che nella stessa zona (provincia o isola, di dimensione provinciale) hanno lavorato nel corso dell'ultima campagna di commercializzazione. Da quanto sopra esposto emerge chiaramente l'eccezionalità della possibilità che in Italia si verifichi una tale condizione quale presupposto essenziale del riconoscimento speciale di cui trattasi. Tuttavia, tenuto anche conto della ristrettezza dei termini temporali previsti per l'attivazione concreta di siffatte misure, sarebbe opportuno procedere in via preventiva ad una periodica individuazione delle realtà locali suscettibili di produrre la condizione ipotizzata dalla normativa comunitaria; ciò al fine anche di potere evidenziare, già in sede di notifica del provvedimento di revoca del riconoscimento ordinari, la facoltà del frantoiano di presentare formale richiesta di riconoscimento sotto controllo speciale comprovando la effettiva sussistenza della condizione-presupposto di cui sopra.

Giova evidenziare altresì che il riconoscimento sotto controllo speciale comporta, fra l'altro, l'attuazione dei controlli supplementari nei confronti del frantoio come innanzi rilevato.

Paragrafi 8 e 9: prevedono la proroga dei termini fissati rispettivamente dall'art. 12, paragrafo 5 e dall'art. 14, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2366/98, ai fini delle comunicazioni alla commissione europea da parte dell'AGEA in ordine sia al numero delle domande di aiuto (con relativa quantità di olio complessivamente dichiarata) sia alla produzione ammessa a beneficiare dell'aiuto.

Paragrafo 10: viene sostanzialmente sostituito l'art. 16 del regolamento (CE) n. 2366/98, introducendo la nuova misura della sospensione del pagamento di una quota (almeno il 25%) dell'importo dell'anticipo dell'aiuto per i produttori nei casi espressamente previsti al paragrafo 2 del nuovo art. 16.

Paragrafo 11: con tale paragrafo viene aggiunto un nuovo paragrafo 4 all'art. 30 del regolamento (CE) n. 2366/98, con il quale vengono precisate le fattispecie nelle quali deve essere disposto, da parte delle competenti autorità regionali o provinciali, il sistema di controlli supplementari a carico di un frantoio, come innanzi evidenziato con riferimento al paragrafo 4, lettera *b)*.

Appare utile altresì precisare che nel caso di cui alla lettera *d)* del nuovo paragrafo 4 dell'art. 30 l'AGEA, una volta espletate le verifiche di competenza, dovrà trasmettere alle suddette autorità i nominativi dei frantoi la cui produzione provenga almeno per il 25% da produttori che si trovino nelle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera *a)* dell'art. 16.

A chiusura della presente disamina, si ritiene utile evidenziare che, salvo diverso avviso della commissione europea, le nuove disposizioni comunitarie, tenuto conto della particolare proporzionalità delle sanzioni in esse previste possono trovare applicazione anche con riferimento ad irregolarità o infrazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento (7 aprile 2001), sempre che le sanzioni da adottare siano più favorevoli rispetto a quelle previste dalla precedente normativa.

Roma, 4 giugno 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A7374

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia «S. Maria Immacolata», in Vasto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 giugno 2001, viene estinta la parrocchia «S. Maria Immacolata», con sede in Vasto (Chieti).

Il provvedimento ha efficacia civile dalla data di iscrizione del medesimo nel registro delle persone giuridiche istituito presso la competente prefettura.

01A7255

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia «S. Antonio Abate», in Vasto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 giugno 2001, viene estinta la parrocchia «S. Antonio Abate», con sede in Vasto (Chieti).

Il provvedimento ha efficacia civile dalla data di iscrizione del medesimo nel registro delle persone giuridiche istituito presso la competente prefettura.

01A7256

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia «Santa Maria del Sabato Santo», in Vasto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 7 giugno 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia «Santa Maria del Sabato Santo», con sede in Vasto (Chieti).

01A7354

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca Aretina di credito cooperativo - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, in Arezzo.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del 30 maggio 2001, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria alla Banca Aretina di credito cooperativo - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con sede in Arezzo, già in amministrazione straordinaria, e ha posto la medesima in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

01A7357

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 3 luglio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8497
Yen giapponese	105,43
Corona danese	7,4457
Lira Sterlina	0,60190
Corona svedese	9,2416
Franco svizzero	1,5236
Corona islandese	88,02
Corona norvegese	7,9505
Lev bulgaro	1,9469
Lira cipriota	0,57412
Corona ceca	33,767
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	242,58
Litas lituano	3,3989
Lat lettone	0,5402
Lira maltese	0,3946
Zloty polacco	3,3829
Leu romeno	24790
Tallero sloveno	218,1227
Corona slovacca	42,133
Lira turca	1082000
Dollaro australiano	1,6423
Dollaro canadese	1,2840
Dollaro di Hong Kong	6,6275
Dollaro neozelandese	2,0780
Dollaro di Singapore	1,5486
Won sudcoreano	1098,24
Rand sudafricano	6,8211

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A7546

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis IB + G + ND».

Decreto R n. 97 del 4 giugno 2001

Rinnovo fino ai 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica NOBILIS IB + G + ND vaccino inattivato contro la bronchite infettiva (sierotipo Massachusetts), la malattia di Gumboro e la Pseudopeste aviare.

Titolare A.I.C.: Intervet international B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Brembo 27, codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 1000 dosi (500 ml), A.I.C. n. 101918011.

Composizione:

principi attivi (per dose/pollo a 0,5 ml): virus della Bronchite Infettiva (IB), ceppo M41 che induce almeno 6,0 log_2 unità HI, virus della Malattia di Gumboro (G) ceppo D78 che induce almeno 12,5 log_2 unità VN, virus della Pseudopeste Aviare (ND) ceppo Clone 30 almeno 50 unità PD_{50};

i virus vengono coltivati su uova embrionate o colture di cellule Vero, inattivati e successivamente sospesi nella fase acquosa di una emulsione adiuvante oleosa;

eccipienti (per ml): così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli riproduttori.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione di richiamo (vaccinazione booster) dei riproduttori per la profilassi contro il sierotipo Massachusetts della Bronchite Infettiva e per la profilassi contro la Pseudopeste Aviare e per l'immunizzazione contro il virus della malattia di Gumboro allo scopo di proteggere la progenie degli animali vaccinati dalla Malattia di Gumboro mediante anticorpi materni per almeno le prime settimane di vita.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 24 mesi

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

01A7425

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Prid 2mm»

Decreto n. 93 del 28 maggio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario PRID 2MM:

cofanetto in plastica da 10 spirali, A.I.C. n. 100081013;

astuccio contenente 1 spirale, A.I.C. n. 100081025;

fino ad ora registrate a nome della società Sanofi Santè Nutrition Animale - Libourne Cedex (Francia) rappresentata in Italia dalla società Carlo Gellini S.p.a. di Roma è ora trasferita alla società: Ceva Santè Animale - Liboume Cedex (Francia) rappresentata in Italia dalla società Ceva Vetem S.p.a. di Agrate Brianza (Milano).

Produzione: la produzione del medicinale verrà ora effettuata interamente presso lo stabilimento della società estera titolare dell'A.I.C.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7424

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lincospectin 44».

Decreto n. 94 del 2 maggio 2001

Premiacela per alimenti medicamentosi LINCOSPECTIN 44.

Alle autorizzazioni a suo tempo rilasciate alla Società Pharmacia & Upjohn S.p.a. di Milano per l'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Lincospectin 44» sacchi da 1,5 E 25 kg, A.I.C. n. 102800012-024-036 sono apportate le seguenti modifiche.

Indicazioni terapeutiche: si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche consentite nell'impiego del prodotto anche «nelle interiti dei suini causate da Lawsonia intracellularis (Ileite o Enteropatia Proliferativi)».

Tempo di attesa: il tempo di attesa ora autorizzato è di zero giorni.

I lotti della spedialità medicinale già prodotti possono rimanere in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7423

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Renegade 1,5% Pour-on Long Acting».

Decreto n. 95 del 29 maggio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario RENEGADE 1,5% POUR-ON LONG ACTING.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health Aprilia (Latina), via Nettunense 90.

Produttore: officina di produzione Sorex Ltd - Widnes (UK).

Composizione: 1 litro di prodotto contiene:

principio attivo: alfacipermetrina 15 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone 500 ml, A.I.C. n. 102498019;

flacone da 1000 ml, A.I.C. n. 102498021.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: applicazione topica per il controllo di mosche (Haematobia spp, Stomoxys spp., Hydrotea spp., Morellia spp.,) e pidocchi (Damalinia bovis, Linognathus vituli) dei bovini.

Tempo di attesa:

carni: 14 giorni;

latte: zero giorni.

Validità: 48 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7427

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bursamune In-Ovo»

Decreto n. 96 del 4 giugno 2001

Specialità medicinale veterinaria ad azione immunologica BURSAMUNE IN-OVO vaccino vivo liofilizzato contro la malattia di Gumboro dei polli, ceppo V877 ed anticorpi contro la malattia di Gumboro.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense 90, codice fiscale n. 00278930490.

Produttore: officina di produzione Fort Dodge Animal Health Sligo (Irlanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 5000 dosi A.I.C., n. 102307016;

10 flaconi da 5000 dosi A.I.C., n. 102307028.

Composizione:

principi attivi: 150 unità di virus vivo IBD (V877) (min $10^{5.2}EID_{50}$/ml) 1,5 ml, 30 unità di anticorpi per la malattia della borsa (BDA) 1,25 ml;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli da carne (embrioni).

Indicazioni terapeutiche: per la vaccinazione di embrioni di pollo sani. Stimola la produzione di anticorpi contro la malattia di Gumboro.

Tempi di attesa: zero giorni.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua fubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7426

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cloxalene Max»

Decreto n. 98 del 7 giugno 2001

Specialità medicinale per uso veterinario CLOXALENE MAX (ampicillina+cloxacillina benzatina) pomata antimastitica per l'asciutta.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285, codice fiscale n. 01125080372.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nell'officina di produzione sita in Ozzano Emilia (Bologna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

astuccio da 4 tubi-siringa «Twinsert» da 5 ml, A.I.C. n. 102832019;

astuccio da 12 tubi-siringa «Twinsert» da 5 ml, A.I.C. n. 102832021;

astuccio da 60 tubi-siringa «Twinsert» da 5 ml, A.I.C. n. 102832033;

astuccio da 120 tubi-siringa «Twinsert» da 5 ml, A.I.C. n. 102832045.

Composizione: un tubo-siringa da 5 ml contiene:

principio attivo: cloxacillina benzatina 765 mg (pari a Cloxacillina 600 mg), ampicillina triidrato 346 mg (pari a ampicillina 300 mg);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovine in asciutta.

Indicazioni terapeutiche: terapia delle mastiti subcliniche esistenti e per la prevenzione di nuove infezioni che possono insorgere durante l'asciutta o al parto sostenute da microrganismi sensibili Gram-positivi e Gram-negativi, compresi i ceppi pencillinasi produttori.

Validità: 24 mesi.

Tempi di attesa:

latte: zero giorni;

carne: 8 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A7428

MINISTERO DELLA DIFESA

Modificazioni allo statuto dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito (O.N.A.O.M.C.E.).

Con decreto del Ministro della difesa in data 6 dicembre 2000, sono state approvate alcune modifiche apportate allo statuto dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito (O.N.A.O.M.C.E.).

01A7264

Modificazione allo statuto dell'istituto «Andrea Doria» per l'assistenza ai figli dei marinai caduti nell'adempimento del dovere.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 2000 sono state approvate alcune modifiche apportate al testo dello statuto dell'istituto «Andrea Doria».

01A7372

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Trasferimento della sede legale da Torino a Milano della società «Sanpaolo Fiduciaria S.p.a.» o, più brevemente, «Sanpaolofid S.p.a.», in Milano.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 1° dicembre 1987, modificata in data 2 febbraio 1994, alla società «Sanpaolo Fiduciaria S.p.a.» o, più brevemente, «Sanpaolofid S.p.a.», con sede legale in Torino, è modificata per quanto riguarda la sede legale, trasferita da Torino a Milano, numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano e codice fiscale n. 08503890157.

01A7353

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio interuniversitario «Istituto nazionale di biostrutture e biosistemi (INBB)», in Roma.

Con decreto ministeriale 29 maggio 2001 è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio interuniversitario «Istituto nazionale di biostrutture e biosistemi (INBB)» con sede a Roma.

01A7048

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Elenco aggiornato delle società di revisione per la certificazione del bilancio delle società cooperative e loro consorzi non aderenti alle associazioni di rappresentanza, ai sensi dell'art. 15, legge 31 dicembre 1992, n. 59

Elenco di società di revisione per la certificazione di bilancio delle società cooperative e loro consorzi non aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza abilitate

Società di revisione	Sede Sociale	Citta'	Num.
KPMG Peat Marwick Fides s.n.c. di Giuseppe Angiolini e C.	p.zza Meda n. 3	Milano	1
Polilogos S.r.l.	via Luigi Ferri, 88	S.Ben. del Tronto	2
Consulaudit s.p.a.di Dott. A. Arietti e C.	via XX settembre, 3	Torino	3
Audirevi s.a.s.di Mario Rendina e C.	via Ignazio Guidi, 71	Roma	4
Fiscontrol s.r.l.	via Ottaviano, 42	Roma	5
Grant Thornton Italia s.p.a.	largo Augusto, 7	Milano	6
Sala Scelsi Farina BDO s.a.s. di P.Scelsi e G. Farina e C.	p.zza del Liberty, 4	Milano	7
Deloitte & Touche s.n.c.di A.Mamoli	via Monte di Pieta'	Milano	8
Revintouch s.a.s.di Dr. M. Oliviero e C.	viale Martiri, 107	Seravalle Scrivia (AL)	11
Analisi - societa' di revisione s.r.l	via Kennedy, 17	Reggio Emilia	12
Bompani Audit s.a.s.di Bruno Dei e C.	p.zza di Azelio,39	Firenze	13
Uniaudit s.p.a.	via Aldo Moro, 16	Bologna	15
Logos Audit s.n.c.di A.Ciampalini e C.	viale della Repubblica, 243	Prato	16
RevisionItalia sr.l.	via Vittorio Emanuele II, 72	Brescia	17
Ria Mazars s.a.s.di G. Scala, A. Trevese e C.	via Marconi, 7	Bologna	18
Reconta Ernst & Young s.a.s.di Bruno Gimpel	Via del pozzetto, 105	Roma	19
Arthur Andersen & CO. S.a.s.	viale campania, 47	Roma	20
Cee Revisione e Certificazione s.a.s.di Q. d'Azza e C.	via Donizetti, 30	Milano	21
Auditcentro s.r.l.	via Bartolommei, 8	Firenze	23
Asys Audit s.n.c.di Leonardo Meine e C.	viale F. Petrarca, 122	Firenze	25
C & PI s.r.l.	via Leonardo da Vinci, 5	Brolo (Messina)	26
COM.FI.RE.S. compagnia fiduciaria di revisioni e servizi	via Sammartino	Palermo	27
Metodo s.a.s. di G. Ponzellini e soci	Foro Buonaparte, 69	Milano	30
Rediva s.r.l.	Via Gonzaga, 7	Milano	31
Cz Revisione s.n.c.di P. Martinotti e c.	Via Cornaggia, 6	Milano	32
Societa' Generale di Revisione e Certificazione S.a.s.di Mario a. Barraco e C.	Via Andegari, 16	Milano	33
Horwath & Horwath Italia s.a.s.M. de Rosa e c.	via Calabria, 7	Roma	35
Leucum - Soc. fiduciaria e di Revisioni Aziendali -s.r.l.	P.zza degli Affari, 7	Lecco	36
Fidalta s.r.l.	P.zza della Repubblica, 9	Milano	37
SO.RE.SI.-societa' di revisione- s.n.c.di S. Bono & C.	Via F.lli Cervi, 1	Sciacca (AG)	38

Società di revisione	Sede Sociale	Citta'	Num.
Calchi Novati soc. di revisione s.p.a.	via Canova, 19	Milano	39
GDA revisori indipendenti s.p.a (già s.a.s.di D. Colombo e A.Cigala)	via G. B. Morgagni,11	Milano	40
Pannell Kerr Forster Italia s.r.l. (già Ifirevi s.a.s di U. Giacometti e &.)	via XX settembre, 14	Verona	41
Eurcam s.r.l.	via Goito, 46	Roma	44
Fausto Vittucci di F. Vittucci & C. s.a.s.	via Torino, 138	Roma	45
Italian Audit Center s.r.l.	viale primo maggio, 7	Fano (Pesaro)	46
M.C.S. s.n.c. -soc.di revisione e certificazione	via P. Amato, 1	Caserta	47
T.M.C. ceneral Audit s.a.s. di F. Telarico, M. Monteforte, M. Centra e c.	via Albenga, 33	Roma	49
Moore Stephens e CO. S.a.s.revisiori contabili di G. Rossi e c.	via Cosimo del Fante, 16	Milano	50
S.R.C. s.a.s. revisione e certificazione di Pietro Sorbo e c.	via Don Bosco, 15	parma	51
Check up aziendale s.r.l.	via G. B. Tiepolo, 26	Padova	52
Revirevi s.r.l.	via Brianza, 6	Milano	53
S.E.R.C.A. Organiz. E Revis. Contabile s.n.c.di G. Rondi, G. Pacchioni e c.	via Cipro, 1	Brescia	54
Loghisma Revisori Associati s.r.l.	corso Mazzini, 156	Ancona	55
Reviprof di Allegretti Gianni & c.	via Mazzini, 20	Mantova	56
Reseco Revisioni s.n.c.di G. Gerundio	via Nitti, 45/a	Taranto	57
So. Med s.r.l.	corso Italia, 66	Trapani	58
Trevor s.a.s.di Paolo Foss e c.	via R. Guardini, 33	Trento	59
Rea s.r.l. Revisori Associati	via F. Corridoni, 2	Ancona	60
Trirevi s.r.l.	via Colonello Romej, 85	Trapani	61
Na.co. - Audit Europe s.r.l.	via Luisa S. Felice, 2	Roma	62
G. Revisioni s.r.l.	corso Italia, 19	Bari	63
Auditing Italia	P.le Lazzarini n. 19	Pesaro	64
Eurekon di g. grimi e c. s.a.s.	Via S. giuliano, 36	Caltanissetta	65
PricewaterhouseCoopers S.p.A(in breve "PWC")	Via Vittor Pisani, 20	Milano	66
HERMES S.R.L.	Corso della repubblica,83	FORLI'	67
S.I.Re.Co. S.r.l.	Via dei Gigli D'Oro, 21	ROMA	68
SOFIRESA S.r.l.	Via dei Bossi, 7	MILANO	69

Società di revisione	Sede Sociale	Citta'	Num.
KPMG Peat Marwick Fides s.n.c. di Giuseppe Angiolini e C.	p.zza Meda n. 3	Milano	1
Polilogos S.r.l.	via Luigi Ferri, 88	S.Ben. del Tronto	2
Consulaudit s.p.a.di Dott. A. Arietti e C.	via XX settembre, 3	Torino	3
Audirevi s.a.s.di Mario Rendina e C.	via Ignazio Guidi, 71	Roma	4
Fiscontrol s.r.l.	via Ottaviano, 42	Roma	5
Grant Thomton Italia s.p.a.	largo Augusto, 7	Milano	6
Sala Scelsi Farina BDO s.a.s. di P.Scelsi e G. Farina e C.	p.zza del Liberty, 4	Milano	7
Deloitte & Touche s.n.c.di A.Mamoli	via Monte di Pieta'	Milano	8
Revintouch s.a.s.di Dr. M. Oliviero e C.	viale Martiri, 107	Seravalle Scrivia (AL)	11
Analisi - societa' di revisione s.r.l	via Kennedy, 17	Reggio Emilia	12
Bompani Audit s.a.s.di Bruno Dei e C.	p.zza di Azelio,39	Firenze	13
Uniaudit s.p.a.	via Aldo Moro, 16	Bologna	15
Logos Audit s.n.c.di A.Ciampalini e C.	viale della Repubblica, 243	Prato	16
Revisionitalia sr.l.	via Vittorio Emanuele II, 72	Brescia	17
Ria Mazars s.a.s.di G. Scala, A. Trevese e C.	via Marconi, 7	Bologna	18
Reconta Ernst & Young s.a.s.di Bruno Gimpel	Via del pozzetto, 105	Roma	19
Arthur Andersen & CO. S.a.s.	viale campania, 47	Roma	20
Cee Revisione e Certificazione s.a.s.di Q. d'Azza e C.	via Donizetti, 30	Milano	21
Auditcentro s.r.l.	via Bartolommei, 8	Firenze	23
Asys Audit s.n.c.di Leonardo Meine e C.	viale F. Petrarca, 122	Firenze	25
C & PI s.r.l.	via Leonardo da Vinci, 5	Brolo (Messina)	26
COM.FI.RE.S. compagnia fiduciaria di revisioni e servizi	via Sammartino	Palermo	27
Metodo s.a.s. di G. Ponzellini e soci	Foro Buonaparte, 69	Milano	30
Rediva s.r.l.	Via Gonzaga, 7	Milano	31
Cz Revisione s.n.c.di P. Martinotti e c.	Via Cornaggia, 6	Milano	32
Societa' Generale di Revisione e Certificazione S.a.s.di Mario a. Barraco e C.	Via Andegari, 18	Milano	33
Horwath & Horwath Italia s.a.s.M. de Rosa e c.	via Calabria, 7	Roma	35
Leucum - Soc. fiduciaria e di Revisioni Aziendali -s.r.l.	P.zza degli Affari, 7	Lecco	36
Fidalta s.r.l.	P.zza della Repubblica, 9	Milano	37
SO.RE.SI.-societa' di revisione- s.n.c.di S. Bono & C.	Via F.lli Cervi, 1	Sciacca (AG)	38

Società di revisione	Sede Sociale	Citta'	Num.
Calchi Novati soc. di revisione s.p.a.	via Canova, 19	Milano	39
GDA revisori indipendenti s.p.a (già s.a.s.di D. Colombo e A.Cigala)	via G. B. Morgagni,11	Milano	40
Pannell Kerr Forster Italia s.r.l. (già Ifirevi s.a.s di U. Giacometti e &.)	via XX settembre, 14	Verona	41
Eurcarm s.r.l.	via Goito, 46	Roma	44
Fausto Vittucci di F. Vittucci & C. s.a.s.	via Torino, 138	Roma	45
Italian Audit Center s.r.l.	viale primo maggio, 7	Fano (Pesaro)	46
M.C.S. s.n.c. -soc.di revisione e certificazione	via P. Amato, 1	Caserta	47
T.M.C. ceneral Audit s.a.s. di F. Telarico, M. Monteforte, M. Centra e c.	via Albenga, 33	Roma	49
Moore Stephens e CO. S.a.s.revisiori contabili di G. Rossi e c.	via Cosimo del Fante, 16	Milano	50
S.R.C. s.a.s. revisione e certificazione di Pietro Sorbo e c.	via Don Bosco, 15	parma	51
Check up aziendale s.r.l.	via G. B. Tiepolo, 26	Padova	52
Revirevi s.r.l.	via Brianza, 6	Milano	53
S.E.R.C.A. Organiz. E Revis. Contabile s.n.c.di G. Rondi, G. Pacchioni e c.	via Cipro, 1	Brescia	54
Loghisma Revisori Associati s.r.l.	corso Mazzini, 156	Ancona	55
Reviprof di Allegretti Gianni & c.	via Mazzini, 20	Mantova	56
Reseco Revisioni s.n.c.di G. Gerundio	via Nitti, 45/a	Taranto	57
So. Med s.r.l.	corso Italia, 66	Trapani	58
Trevor s.a.s.di Paolo Foss e c.	via R. Guardini, 33	Trento	59
Rea s.r.l. Revisori Associati	via F. Corridoni, 2	Ancona	60
Trirevi s.r.l.	via Colonello Romei, 85	Trapani	61
Na.co. - Audit Europe s.r.l.	via Luisa S. Felice, 2	Roma	62
G. Revisioni s.r.l.	corso Italia, 19	Bari	63
Auditing Italia	P.le Lazzarini n. 19	Pesaro	64
Eurekon di g. grimi e c. s.a.s.	Via S. giuliano, 36	Caltanissetta	65
PricewaterhouseCoopers S.p.A(in breve "PWC")	Via Vittor Pisani, 20	Milano	66
HERMES S.R.L.	Corso della repubblica,83	FORLI'	67
S.I.Re.Co. S.r.l.	Via dei Gigli D'Oro, 21	ROMA	68
SOFIRESA S.r.l.	Via dei Bossi, 7	MILANO	69

01A7390

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del Gran premio F.3000 di Monza, del Gran premio di motociclismo del Mugello, del giro dell'Ossola e di Udine pedala, manifestazione 2001 - estrazione 24 giugno 2001.

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale del Gran premio F.3000 di Monza, del Gran premio di motociclismo del Mugello, del giro dell'Ossola e di Udine pedala, avvenuta in Roma il 24 giugno 2001.

Premi di prima categoria:

1) biglietto serie N n. 82586 di lire 2 miliardi abbinato alla vettura Lola T 96/50 di Felipe Massa vincitrice del Gran premio di F.3000 di Monza;

2) biglietto serie P n. 51557 di lire 150 milioni abbinato alla moto West Honda Pons di Alex Barros vincitrice del Gran premio di motociclismo del Mugello;

3) biglietto serie A n. 13743 di lire 100 milioni abbinato al ciclista Roberto Giucolsi vincitore del giro dell'Ossola,

4) biglietto serie I n. 40116 di lire 50 milioni abbinato al ciclista Marco Bui vincitore di Udine pedala;

Premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) biglietto serie N 82586 L. 2.000.000;

2) biglietto serie P 51557 L. 1.500.000;

3) biglietto serie A 13743 L. 1.000.000;

4) biglietto serie I 40116 L. 500.000.

01A7495

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Approvazione delle modificazioni allo statuto della Bipiemme Vita S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 1894 del 26 giugno 2001 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Bipiemme Vita S.p.a. con le modifiche deliberate in data 24 maggio 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 16 (introduzione dell'obbbligo e delle modalità di informativa al collegio sindacale da parte degli amministratori, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società stessa e dalle società sue controllate, con particolare riferimento alle operazioni in potenziale conflitto di interesse; art. 17 (modifica delle modalità di nomina del presidente del consiglio di amministrazione); art. 18 (possibilità per il consiglio di amministrazione di riunirsi all'estero; modifica delle modalità di convocazione del consiglio di amministrazione e possibilità di essere convocato, previa comunicazione al presidente, dal collegio sindacale; possibilità che le adunanze del consiglio si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza); art. 20 (nuova disciplina in materia di modalità di nomina del collegio sindacale e del suo presidente; cause di ineleggibilità e limiti al cumulo degli incarichi per il collegio sindacale).

01A7375

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651153/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.